

REPUBBLICA ITALIANA

postatarget  
creative

S1/BA0482/208 Del 15/07/2008

Posteitaliane

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XL

BARI, 22 MAGGIO 2009

N. 74



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti di organi monocratici regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Atti di Organi monocratici regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 marzo 2009, n. 145

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Casamassima - Proponente: Acquedotto Pugliese Spa.**

Pag. 8937

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2009, n. 153

**L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili “biomasse” nel Comune di Fragagnano (Ta) - Proponente: Setrif S.r.l.**

Pag. 8946

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2009, n. 154

**Richiesta di Procedura di VIA. Ampliamento per approfondimento di cava di ghiaia e sabbia in Località “Giumentareccia” nel comune di Chieuti (FG) - Individuate al Fg 9, p.IIa 34. Ditta SILCEM di Alfredo Celeste.**

Pag. 8960

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 marzo 2009, n. 155

**L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Interramento della sede ferroviaria tratta Triggiano - Capurso dal km 6+600 al km 9+950 della linea Bari -Taranto, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso (Lotto 1) e raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Taranto, tratte Bari, Mungivacca -Triggiano e Capurso - Noicattaro (Lotto 2) - Proponente: Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici S.r.l.**

Pag. 8962

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 160

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Pozzo delle società (Lamacarvotta)- Proponente: Asja Ambiente Italia S.p.a.**

Pag. 8971

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 161

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Serro Lo Monaco Proponente: Energia in Natura S.r.l.**

Pag. 8983

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 162

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in Contrada Difesa Melodia - loc. Lamia Cozzolongo - Proponente: Inergia S.p.a.**

Pag. 8995

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 163

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale- Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore - Proponente: società Energy 3K GmbH.**

Pag. 9008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 164

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Lamia di Clemente e Fontana S. Pietro - Proponente: Laterza Wind 2 S.r.l. (già Energy Assets Management S.r.l.).**

Pag. 9021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 165

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (Ta), in loc. Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia - Proponente: CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe).**

Pag. 9035

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 166

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), loc. Serro Lo Monaco - Masseria Candile - Proponente: CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.).**

Pag. 9046

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 167

**D.Lgs. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata ad AGE COS s.p.a. - c.da La Casina, Zona PIP, Troia (FG) - per l'Impianto complesso (Cod. IPPC 5.3 e 5.4) di trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Deliceto (Prov. FG) alla località "c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna" - S.P. 104 km 4,8 a servizio del bacino di utenza ATO FG/5.**

Pag. 9058

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 19 marzo 2009, n. 145

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Casamassima - Proponente: Acquedotto Pugliese Spa.**

L'anno 2009 addì 19 del mese di Marzo in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al protocollo n. 10616 del 28 giugno 2007, l'Acquedotto Pugliese trasmetteva istanza ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio del Comune di Casamassima, così come previsto dagli interventi urgenti a stralcio di cui alla L. 388/2000 individuati dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, allegando alla stessa istanza gli elaborati progettuali, la relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi e sulla conformità del progetto alla normativa ambientale e paesaggistica ed agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica;

la tipologia progettuale è prevista nell'elenco B.2 (B.2.am) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti" dell'Allegato "B" della LR 11/2001 e s.m.i.;

con nota protocollo 11294 del 9 luglio 2007 il Settore Ecologia richiedeva al proponente il deposito degli elaborati presso il Comune di Casamassima, invitando il Comune stesso a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per

30 gg all'albo pretorio dell'avviso pubblico e a comunicare se nel predetto termine fossero pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Con nota acquisita al protocollo 12009 del 23 luglio 2007 il proponente provvedeva a depositare gli elaborati progettuali presso il Comune di Casamassima

Con nota acquisita al protocollo 698 del 17 gennaio 2008 il Comune di Casamassima provvedeva alla trasmissione del parere di propria competenza, con cui l'amministrazione esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di depurazione, comunicando inoltre che nel periodo di pubblicazione era pervenuta una osservazione da parte dell'Avv. Altamura relativa a presunte incompatibilità urbanistiche con il PRG vigente di Casamassima circa l'individuazione del sito del nuovo impianto di depurazione. Il Comune di Casamassima comunicava altresì di aver controdedotto in data 12 ottobre 2007, rigettando i rilievi sollevati ritenendo infondata la predetta osservazione.

Con nota protocollo 3173 del 14 febbraio 2008 il Settore Ecologia della Regione Puglia richiedeva al proponente e per conoscenza al Comune di Casamassima una serie di integrazioni documentali relative a:

- Percorso previsto della condotta interrata che trasporta il refluo trattato dall'impianto al punto di scarico previsto
- Ubicazione delle trincee drenanti e ruolo nel ciclo depurativo
- Lavori a carico dell'impianto depurativo esistente
- Motivazioni alla base della scelta dell'ubicazione dell'impianto e possibili alternative
- Analisi degli impatti ambientali a carico degli insediamenti abitativi presenti in zona e del flusso di utenti del Cimitero di Guerra Polacco
- Possibili misure da adottare in caso di aumento di rilascio nell'atmosfera di sostanze maleodoranti e proliferazione di insetti a seguito di eventuali malfunzionamenti
- Possibili misure da adottare in caso di elevata rumorosità
- Accorgimenti per limitare depositi di aerosol
- Con la stessa nota il Settore Ecologia della Regione Puglia invitava l'amministrazione comu-

nale di Casamassima a trasmettere copia dell'osservazione pervenuta e delle controdeduzioni formulate dallo stesso ente che non risultano agli atti dell'Ufficio Scrivente

Con note acquisite ai protocolli 2609 e 3440 rispettivamente dell'11 e 18 febbraio 2008, il proponente dichiarava di aver adempiuto a tutte le disposizioni procedurali previste dalla LR 11/2001 e invitava i competenti uffici del Settore Ecologia a comunicare l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA.

In riscontro alla richiesta di integrazioni del Settore Ecologia della Regione Puglia trasmessa con nota protocollo 3173 del 14 febbraio 2008, il proponente:

- trasmetteva planimetria aerofotogrammetrica con individuazione del tracciato della condotta dall'impianto al punto di scarico
- chiariva che l'impianto non recapiterà in trincee drenanti, bensì nel corso d'acqua non significativo Lama S. Giorgio
- dichiarava che l'attuale impianto esistente verrà dismesso con l'entrata in funzione del nuovo impianto
- dichiarava che il sito dell'impianto di depurazione è stato scelto dal Comune per allontanarlo dalle esistenti zone produttive e dal Cimitero di Guerra Polacco
- dichiarava che nella zona non sono presenti insediamenti abitativi, ma soltanto locali di piccole dimensioni per deposito attrezzi agricoli e che l'abitato più vicino dista almeno 600 metri dal sito di progetto
- dichiarava che il flusso veicolare del Cimitero di Guerra Polacco, distante oltre 600 metri non confluisce sulla strada adiacente al sito prescelto e che non esiste alcuna intersezione con la complanare della SS 100.
- evidenziava che l'impianto così come progettato è dotato di impianto di deodorizzazione per abbattere le sostanze maleodoranti che eventualmente si possono produrre nella fase di trattamento del fango e nella fase di pretrattamenti
- precisava che l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme relative al rumore e che le macchine che possono provocare rumorosità (soffianti e gruppo elettrogeno) sono dotati di cabina

insonorizzante e alloggiati in locali chiusi di muratura

- dichiarava infine che l'impianto così come progettato non può produrre aerosol, in quanto la fase ossidativa è realizzata con immissione di aria a bolle fine dal fondo dei bacini e che non sono previsti altri manufatti o opere che possano produrre tale aerosol.

Con nota protocollo 5031 del 21 marzo 2008 il Settore Ecologia riscontrava le integrazioni presentate prendendo atto che l'impianto di depurazione non prevede trincee drenanti, così come era invece indicato nella documentazione progettuale a pag 46 e 50 della relazione sugli impatti attesi e che lo stesso recapiterà direttamente nel Corpo idrico superficiale non significativo Lama San Giorgio, mediante una condotta interrata che trasporterà il refluo trattato dall'impianto alla stessa

Con la stessa nota il Settore Ecologia chiedeva quindi di caratterizzare gli impatti potenziali derivanti dall'ubicazione dello scarico previsto, non presenti nella documentazione allegata all'istanza di avvio della procedura e di giustificare la scelta del recapito finale alla luce delle considerazioni presenti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, in cui a proposito dell'impianto in oggetto è previsto quanto segue: "si ritiene di dover proseguire lo scarico nella lama a circa 1500 metri in direzione NNE (Lama Cavallerizza - ramo tributario della Lama San Giorgio).

Con nota acquisita al protocollo 5397 del 3 aprile 2008 il proponente, facendo seguito alla trasmissione delle integrazioni richieste, sollecitava il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità a VIA nel più breve tempo possibile, considerata l'emergenza ambientale in atto.

Con nota acquisita al protocollo 7578 del 22 maggio 2008 il proponente riscontrava la richiesta integrazioni inviata dal Settore Ecologia con nota 5031 del 21 marzo 2008, allegando la relazione di identificazione degli impatti previsti dall'ubicazione della condotta di scarico e precisando che la variazione del recapito finale rispetto alle previsioni del Piano di tutela delle Acque che prevedeva "di dover perseguire lo scarico nella lama a circa 1500

metri in direzioni NNE (Lama cavallerizza- ramo tributario della Lama S. Giorgio) è stata variata ed autorizzata dal Commissario Delegato con nota protocollo 1209/CD/A del 27 febbraio 2007, a seguito della discontinuità idraulica della Lama Cavallerizza.

Il proponente dichiarava inoltre che riguardo i potenziali impatti ambientali sul corpo recettore Lama non era possibile procedere a tale valutazione in quanto la gestione di tali opere non ricade nella competenza di AQP e che la valutazione degli impatti rivenienti dalle acque reflue scaricate nei corpi idrici non significativi dovrebbe rientrare nelle valutazioni a base delle scelte di indirizzo della pianificazione regionale.

Con nota prot 7822 del 29 maggio 2008 il Settore Ecologia rilevava che la nota protocollo 1209/CD/A del 27 febbraio 2007 del Commissario Delegato ha condiviso, fatta salva l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessari, l'ipotesi di utilizzare Lama S. Giorgio quale recapito finale e che tale affermazione ribadisce in modo chiaro e inequivocabile l'esigenza di acquisire il parere di assoggettabilità a VIA, avendo il Commissario Delegato espresso un parere favorevole in linea tecnica.... Il Settore Ecologia precisava dunque che in mancanza delle informazioni e dei chiarimenti richiesti, non potrà procedere alle valutazioni per l'espressione del parere di competenza, declinando da qualsivoglia responsabilità in ogni sede, per la mancata acquisizione del predetto parere.

Con nota acquisita al protocollo 9480 del 1 luglio 2008 il proponente riscontrava nuovamente la nota di richiesta integrazioni prot. 5031 del 21 marzo 2008 del Settore Ecologia, confermando integralmente quanto già dichiarato ed allegato con nota acquisita al protocollo 7578 del 22 maggio 2008.

Con nota protocollo 9923 del 17 luglio 2008 il Settore Ecologia riscontrava le note dell'AQP acquisite al protocollo 5031 del 21 marzo 2008 e 9480 del 1 luglio 2008, ribadendo che per poter procedere alla valutazione e all'espressione del parere di propria competenza era necessario acquisire apposita relazione tecnica con l'evidenziazione dei potenziali impatti ambientali dello scarico ubicato in Lama S. Giorgio, corredata altresì da una rela-

zione geologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico. Con la stessa nota il Settore Ecologia invitava inoltre il proponente a provvedere al deposito degli elaborati presso il Comune di Rutigliano sul cui territorio sono previsti parte della condotta e il punto di scarico degli effluenti e il Comune di Rutigliano a far pervenire il parere di propria competenza, l'attestazione dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio e la comunicazione di eventuali osservazioni pervenute.

Con nota acquisita al protocollo 11369 del 7 agosto 2008 il proponente riscontrava le note del Settore Ecologia con protocollo 7822 del 29 maggio e 9923 del 17 luglio 2008, chiarendo che l'AQP non è contrario a priori all'utilizzo delle lame come recapito finale dei reflui depurati, previa però una puntuale valutazione del territorio interessato e realizzazione degli opportuni interventi di bonifica dal punto di vista idraulico, paesaggistico, urbanistico, igienico-ambientale e sicurezza. Con la stessa nota il proponente dichiarava altresì di non avere alcuna competenza sulle verifiche necessarie per l'utilizzo delle lame come recapito finale e di non essere in grado di dare risposte sulla funzionalità di un recapito finale individuato dal Piano di Tutela delle Acque.

Con nota acquisita al protocollo 14117 del 9 ottobre 2008 il proponente provvedeva al deposito degli elaborati progettuali presso il Comune di Rutigliano chiedendo di dare avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio, di far pervenire la relativa attestazione e il parere di propria competenza, unitamente alla comunicazione di eventuali osservazioni pervenute.

Con nota acquisita al protocollo 15902 del 12 novembre 2008 il Comune di Casamassima trasmetteva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64/ter del 6 ottobre 2008 con cui si denunciava la insostenibile situazione ambientale ed igienico-sanitaria derivante dall'attuale sistema depurativo, sollecitando la Regione Puglia alla tempestiva risoluzione del problema.

Con nota acquisita al protocollo 17669 del 17 dicembre 2008 il Comune di Rutigliano comunicava l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo

pretorio e trasmetteva delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 6 novembre 2008 con cui il Comune di Rutigliano esprime parere sfavorevole al progetto relativamente al recapito finale previsto e produce dubbi e perplessità in merito alla funzionalità idraulica della Lama San Giorgio dovuta alla forte antropizzazione, agli oneri di manutenzione necessari, alla possibilità di scarichi non conformi, alla compatibilità con la previsione di costituire una Riserva Naturale Lama San Giorgio, alla mancanza di uno studio di dettaglio di valutazione della funzionalità idraulica della Lama e della sua compatibilità a ricevere i reflui depurati di più impianti di depurazione a servizio di diversi Comuni.

Con nota acquisita al protocollo 2819 del 3 marzo 2009 il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia trasmetteva al Settore Ecologia lo studio per la verifica della compatibilità idraulica della Lama S. Giorgio a ricevere i reflui depurati dell'abitato di Casamassima, consentendo così la valutazione del progetto nella sua interezza funzionale e l'espressione del parere di competenza.

Con nota acquisita al prot 2915 del 5 marzo 2009 il Comune di Casamassima inviava diffida alla Regione Puglia in merito ai ritardi nell'approvazione e realizzazione dell'impianto, denunciando una grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria dovuta all'attuale inefficace e fuori norma sistema depurativo.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi trasmessi, dall'analisi della documentazione presentata si evince che:

il proponente ha trasmesso la seguente documentazione, oggetto di valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 16 della LR 11/2001:

Relazione sulla identificazione degli impatti potenziali attesi e Piano di lavoro per la redazione del SIA

Relazione di Processo biologico

Relazione Geologica e Geotecnica

Cartografia di inquadramento dell'intervento nel PUTT della Regione Puglia

Matrice degli impatti potenziali attesi

Cartografia relativa alla condotta di adduzione al recapito finale

Planimetria d'intervento-ortofoto

Corografia

Planimetria Generale

Rilievo planoaltimetrico

Planimetria tracciamento

Planimetria Piante tubazioni e montaggio tubazioni

Bilancio di materia

Tavola Schema a blocchi quantificato

Tavola schema di processo linea acque e fanghi

Profilo idraulico impianto di depurazione

Piano particellare di esproprio Comune di Casamassima

Studio della Lama San Giorgio per la verifica della compatibilità idraulica a ricevere i reflui depurati dell'abitato di Casamassima comprendente: Relazione tecnico illustrativa, Documentazione fotografica, Monografie attraversamenti, Indagini geologiche, idrogeologiche preliminari, Relazione idraulica, Planimetria con ubicazione interventi di progetto, Corografia generale del territorio di intervento, Planimetria interventi per assicurare il deflusso in condizioni di piena, Attraversamenti tipo da realizzare per consentire il deflusso in condizioni di piena, Sistemazione tipo lama, Quaderno delle sezioni trasversali, Planimetria con ubicazione interferenze e attraversamenti stradali lungo il tracciato della lama, Planimetria di rilievo fotografico, Planimetria con ubicazione sezioni trasversali per le verifiche idrauliche, Planimetria di rilievo fotografico, Planimetria generale con ubicazione impianti di depurazione e opere di restituzione in lama, Calcolo sommario della spesa.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evince che il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Casamassima, al fine di adeguarsi al D.lgs 152/99 e 152/06. L'intervento ricade nell'Accordo di Programma Quadro - comparto Depurazione - nell'ambito territoriale n. 5 della Provincia di Bari, al fine di dismettere l'attuale impianto depurativo che, essendo collocato nei pressi dell'abitato, avendo un trattamento non adeguato alle previsioni normative ed uno scarico in falda anch'esso vietato dalle disposizioni normative, costituisce un fattore di potenziale emergenza ambientale e sanitaria,

L'impianto depurativo sarà a servizio dell'abitato di Casamassima (17.000 abitanti equivalenti) e localizzato in un'area di circa 1,5 ha soggetta a pro-

cedura di esproprio. Il sito dell'impianto dista circa 3,5 km in direzione nord dal centro della città e di circa 900 metri dal polo commerciale BARI-CENTRO. A circa 600 metri è situato il Cimitero di Guerra Polacco.

Lo scarico finale dell'impianto depurativo oggi in funzione è nel sottosuolo, non in linea con le previsioni normative vigenti. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto con scarico dei reflui depurati a norma di legge nel corpo idrico non significativo Lama San Giorgio, così come indicato dal Piano di tutela delle Acque che ha recepito le indicazioni del Piano Stralcio (Programma di interventi Urgenti a Stralcio)

Lo schema di trattamento previsto dall'impianto è articolato su linee parallele per la linea acqua e per la linea fanghi.

I lavori prevedono la realizzazione di:

- Stazione di grigliatura
- Stazione di dissabbiatura
- Stazione di equalizzazione
- Stazione di defosfatazione
- Stazione di denitrificazione
- Stazione di ossidazione-nitrificazione
- Stazione di ricircolo miscela areata
- Stazione di sedimentazione finale
- Stazione di ricircolo fanghi
- Stazione di affinamento
- Stazione di filtrazione
- Stazione di debatterizzazione
- Stazione di ispessimento
- Stazione di stabilizzazione aerobica
- Stazione di disidratazione meccanica
- Impianto di deodorizzazione
- Stazione di trattamento bottini

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di opere accessorie quali impianto elettrico, sistema di controllo, reti fognarie, acqua potabile e di servizio, opere di finitura, sistemazione area.

Il recapito finale è previsto a circa 5 km dall'impianto in Lama San Giorgio, nel territorio comunale di Rutigliano.

Dallo studio della Lama San Giorgio trasmesso dal Commissario Delegato con nota acquisita al protocollo 2819 del 3 marzo 2009 per la verifica della compatibilità idraulica a ricevere i reflui depurati dell'abitato di Casamassima, si evince che la soluzione di avviare le acque di scarico verso corsi

d'acqua, anche non significativi come Lama San Giorgio, può essere una soluzione tecnica sostenibile purché siano rispettati alcuni principi:

- sia assicurata la continuità idraulica del corso d'acqua in modo da evitare la creazione di ristagni
- le acque di scarico siano povere di nutrienti in modo da limitare la crescita spontanea di vegetazione
- siano rispettate le naturalità e le vocazioni del territorio attraversato in modo da limitare l'impatto sull'ambiente
- nel caso in cui le acque attraversino centri abitati, siano adottate misure adeguate per limitare l'impatto sulla popolazione
- non sia modificato il regime idraulico del corso d'acqua con riguardo agli eventi di piena
- sia assicurato che il livello di qualità del corpo idrico ricettore non venga modificato
- non venga modificata la fruibilità dell'area intorno al punto di scarico
- sia assicurata la manutenzione del corso d'acqua

Lo scarico in tali corsi d'acqua potrebbe portare benefici ambientali, soprattutto per quei corsi d'acqua che nel tempo, per cause antropiche, sono stati oggetto di interventi che hanno profondamente modificato la loro naturalità, quali:

- Ridare continuità ai corsi d'acqua per i quali gli insediamenti antropici e le coltivazioni intensive ne hanno modificato lo stato
- Acquisire al demanio i tratti di corso d'acqua interessati dallo scorrere delle acque
- Ottenere un miglioramento qualitativo grazie al potere di autodepurazione delle acque che scorrono naturalmente
- Rinaturalizzare aree che hanno perso le caratteristiche originali
- Nel caso che le acque scaricate ne abbiano le caratteristiche, addurre le stesse verso potenziali riutilizzatori
- Se ritenuti di interesse, creare condizioni oasistiche per la realizzazione di parchi naturali
- Dare una risorsa idrica alla fauna selvatica insediata nei territori contermini.

Dallo studio, corredato di puntuale documentazione fotografica, si evince che attualmente Lama San Giorgio versa in una situazione di degrado ed

alterazione tale e che in molti tratti del suo percorso non è più riconoscibile, ha perso la sua naturalità e ha visto interrotta la sua continuità idraulica, benché sia accertata la sua valenza ambientale, essendo stata individuata come area da tutelare con la previsione di costituire un Parco naturale regionale.

Le opere necessarie ad assicurare lo scarico dell'impianto di Casamassima, ed in previsione anche degli impianti di Putignano, Sammichele e Gioia del Colle rappresentano interventi indispensabili per la regimazione e la tutela della Lama; le due esigenze non sono dunque incompatibili ma anzi sono complementari purché siano rispettati i principi di intervento e le finalità sopra definite.

Lo studio evidenzia che una particolare attenzione dovrà essere posta alla foce della Lama San Giorgio costituita da una insenatura naturale, limitrofa ad un insediamento turistico, con la previsione di un costante monitoraggio della qualità delle acque e la possibilità di realizzare opere di allontanamento dei reflui verso il largo.

Sulla base di queste premesse lo studio individua gli interventi necessari affinché una parte del reticolo idrografico principale di competenza del bacino idrografico della lama San Giorgio sia idoneo a recepire i reflui trattati dal depuratore di Casamassima e in futuro anche dei depuratori di Putignano, Gioia del Colle e Sammichele di Bari e realizzi una riqualificazione dell'attuale condizione ambientale della Lama.

L'analisi per la verifica dell'idoneità della lama a garantire il transito in alveo delle acque reflue dell'impianto di Casamassima è stata condotta facendo riferimento ad eventi ordinari ovvero ad eventi con tempo di ritorno di 2 anni, verificando l'idoneità a garantire il transito delle piene sia delle sezioni trasversali dell'alveo attivo che delle opere d'arte d'attraversamento della viabilità che si interseca lungo il tracciato della Lama. Le verifiche idrauliche degli attraversamenti sono state condotte anche con riferimento agli eventi di piena di 20 e 200 anni.

Le indagini lungo il tratto della Lama interessata dagli scarichi hanno mostrato come essi abbiano tratti ancora naturali e con regolare pendenza e tratti nei quali l'antropizzazione del territorio e l'uso del suolo hanno di fatto modificato o addirittura occultato il letto delle stesse.

Lo studio evidenzia che la lama potrebbe essere idonea a ricevere il reflu depurato, a condizione che si ripristini, nelle tratte ove il reticolo è stato ostruito e/o obliterato, la continuità idraulica.

I sopralluoghi effettuati hanno inoltre posto in evidenza la presenza di numerose interferenze con la viabilità principale e secondaria afferente i comuni interessati. In particolare sono state riscontrate 33 interferenze di cui 19 attrezzate con opere d'arte di attraversamento e 13 caratterizzate da strade che attraversano la lama sul fondo senza alcuna opera d'arte.

Il primo intervento previsto è quello di ripristinare la continuità idraulica del corso d'acqua in tutti quei tratti ove l'azione antropica ha di fatto modificato o obliterato il tracciato naturale. Tale intervento richiede prioritariamente l'acquisizione al demanio di una fascia sufficiente a garantire non solo il deflusso, ma anche operazioni di manutenzione.

Nei tratti della lama dove sarà necessario intervenire per la ricostituzione del deflusso sarà realizzata una savanella centrale, rivestita ma con fondo e pareti permeabili per agevolare le operazioni di manutenzione ed impedire che essa venga nuovamente cancellata.

In ragione della limitata permeabilità media dei terreni superficiali ed a favore della sicurezza idraulica lo studio non ha tenuto conto della perdita d'acqua per infiltrazione. Ciononostante non si esclude che localmente possano riscontrarsi valori di permeabilità maggiore che riducano i deflussi in alveo.

Alcuni tratti della lama sono interni ai centri abitati, come accade ad esempio per Noicattaro. In tali situazioni, pur essendo accertato che i reflui depurati che scorrono a cielo aperto non rilasciano nell'ambiente sostanze nocive, al fine di prevenire possibili situazioni di disagio per le popolazioni, nei tratti urbani lo studio prevede la realizzazione di canalizzazioni a contorno chiuso sul fondo dell'alveo attuale e presidiate da paratoie automatiche che eviteranno che esse siano attraversate dalle portate di pioggia.

Come già evidenziato in 13 dei 33 attraversamenti stradali rilevati il progetto prevede di realizzare opere di attraversamento che siano in grado di far transitare in condizioni di sicurezza le piene ordinarie, ovvero con tempi di ritorno di 2 anni e

siano tracimate dalle piene con maggior tempo di ritorno.

Per tutti gli attraversamenti già realizzati mediante opere d'arte si è condotta la verifica idraulica circa la loro idoneità a far transitare in condizioni di sicurezza la piena ordinaria. Solo per due attraversamenti non sono state verificate tali condizioni e per essi si è prevista la demolizione e ricostruzione con i criteri di cui sopra.

Dei 19 ponti rilevati e verificati, 11 sono risultati non idonei al transito della portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni e 4, pur garantendo il transito di detta portata, non garantiscono un adeguato franco di sicurezza.

La realizzazione delle opere previste comporterà l'esproprio di una fascia di terreno di almeno 10 metri di cui 5 per la realizzazione delle canalizzazioni e 5 per l'accesso alla manutenzione

Lungo il corso della lama si procederà alla pulizia con estirpazione di alberature e quanto altro impedisca il deflusso confinato delle acque. Le aree rese libere consentiranno la realizzazione di una sezione idraulica di magra ove confinare il flusso. Nella parte del reticolo idrografico che si presenta integro per morfologia e per scarsa antropizzazione, il progetto prevede di mantenere lo stato attuale di conservazione con il solo intervento del taglio selettivo della vegetazione, laddove necessario.

L'area di progetto dell'impianto ricade negli ATE B e C del PUTT

Il punto di scarico delle acque reflue ed il corso della Lama S. Giorgio sono soggetti ai seguenti ATD del PUTT:

PP02A Vincolo Galasso  
 PP04D Biotopi  
 PP09A Oasi di Protezione  
 PP04B Macchie  
 PP05A Vincolo Archeologico

Alcuni tratti della Lama San Giorgio sono inoltre stati individuati e perimetrali dal Piano di Assetto Idrogeologico come aree ad Alta Pericolosità Idraulica.

L'area di progetto non è interessata da aree protette, SIC e ZPS

VISTA la documentazione depositata dal Proponente

Atteso che il sito dell'impianto è classificato dal

vigente PRG come area destinata ad uso agricolo

Atteso che il progetto non interferisce con aree naturali protette nè con Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS)

Atteso che in alcuni tratti l'area di progetto attraversa aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Per tutto quanto sopra evidenziato si ritiene di poter escludere dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l'opera da realizzarsi, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

In fase di cantiere:

- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile utilizzarlo nei reinterri;
- siano predisposte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga in debita considerazione l'alterazione provvisoria e non del regime di deflusso delle acque superficiali;
- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- L'estirpazione della vegetazione spontanea dovrà essere effettuata solo se strettamente indispensabile e, in ogni caso, dovrà essere limitata all'area interessata dalle opere per la realizzazione della sezione idraulica di magra.
- Fatte salve le condizioni di sicurezza idraulica, ove tecnicamente possibile dovranno realizzarsi interventi che consentano di non dover procedere alla demolizione dei ponti di maggior pregio architettonico ed alla loro sostituzione con opere in ca a luce unica. A tale scopo si dovrà valutare la previsione della realizzazione di bacini di laminazione a monte di tali attraversamenti. Tenuto conto del valore ambientale della lama interessata dagli interventi, dalla presenza di

bacini di laminazione deriva l'ulteriore vantaggio della realizzazione di accumuli idrici temporanei che favoriscono l'incremento della biodiversità e la ricarica della falda.

In fase di esercizio:

- sia condotta una campagna fonometrica post operam finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di immissione presso i recettori sensibili;
- sia definito un programma di manutenzione periodica degli impianti, di verifica del corretto funzionamento di tutte le loro parti e della tenuta delle vasche, nonché di verifica del contenimento delle emissioni odorigene e di aerosol;
- sia garantita l'impermeabilità delle vasche contenenti i reflui e di tutti i collegamenti tra gli impianti, al fine di evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo;
- sia garantita l'impermeabilità dei bacini e dei serbatoi contenenti reagenti e di tutti i collegamenti tra gli impianti, al fine di evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo;
- sia realizzata lungo il perimetro dell'impianto di depurazione un'ideale barriera di verde regolarmente mantenuta; la sistemazione delle aree a verde sia effettuata con specie arbustive e arboree utilizzando materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ed in particolare le specie arbustive e arboree devono essere scelte tra quelle tipiche della macchia mediterranea (ad es, lentisco, filirrea, leccio);
- siano ricostruiti eventuali muretti a secco abbattuti;
- siano messi a punto efficaci protocolli operativi in caso di superamento, nell'effluente, dei valori di cui alla tab. 4, All. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06.
- sia effettuata una costante opera di monitoraggio, da concordarsi con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
  - i reflui in uscita;
  - la qualità dell'aria, finalizzata alla stima delle emissioni di sostanze odorose;
  - il livello di inquinamento della falda, sia in fase iniziale che in fase di esercizio, nell'area dell'impianto (individuando opportunamente pozzi esistenti o realizzandone allo scopo);
  - la funzionalità idraulica della Lama
- siano realizzate tutte le opere di mitigazione e rifunionalizzazione della Lama San Giorgio così come previsto dallo studio presentato ad integrazione del progetto quali:
  - Acquisizione delle aree della Lama al Demanio Pubblico attraverso l'esproprio di una fascia di terreno di almeno 10 metri
  - Ripristino ove necessario della sezione di magra
  - Pulizia della Lama con estirpazione di alberature e quanto altro impedisca il deflusso confinato delle acque

Realizzazione nella mezzeria della fascia di esproprio di una savanella a sezione trapezia di base minore pari a 2 metri ed altezza media di 0.5 metri. La savanella dovrà essere realizzata sbancando, per la opportuna riprofilatura, la roccia calcarea ove essa è presente a fondo alveo. Nei tratti ove sono presenti terreni incoerenti la savanella potrà essere realizzata attraverso la posa in opera di blocchi e lastroni calcarei di cava grezzi. Per tale intervento potrà anche valutarsi l'utilizzo di blocchi calcarei derivanti dal recupero di siti estrattivi dimessi. Per le sponde potranno anche essere utilizzati materassi di tipo reno riempiti con pietrame calcareo.

- Taglio selettivo della vegetazione ove necessario
- Realizzazione delle opere d'arte relative ai 13 attraversamenti non idonei a garantire il deflusso delle acque mediante la posa in opera di tubazioni in acciaio tipo ARMCO avente sezione circolare ribassata di luce pari a 3,4 metri, freccia di 2,23 metri, con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
- Protezione delle scarpate trasversali con gabbionate e/o materassi tipo Reno
- Realizzazione di apposita cartellonistica con indicazione di pericolo in caso di pioggia, in considerazione di eventi con tempi di ritorno maggiore dei 2 anni
- Sistemazione della lama nei tratti urbani ed in particolare nel comune di Noicattaro e Sammito attraverso una canalizzazione realizzate al fondo dell'alveo attuale e presidiate da paratoie automatiche che eviteranno che esse siano attraversate dalle portate di pioggia
- Costante monitoraggio delle acque reflue scaricate, da realizzarsi anche alla foce della Lama al fine di verificare che il processo di depurazione e

di autodepurazione sia sufficiente ad assicurare il mantenimento dello stato di qualità del corpo idrico ricettore o in alternativa prevedere opere di allontanamento dei reflui verso il largo attraverso una condotta sottomarina che capti le acque in prossimità della foce e le avvii a sufficiente distanza dalla linea di costa.

- Costante manutenzione dell'alveo della Lama
  - siano realizzate tutte le misure di mitigazione previste dal progetto in fase di cantiere ed in fase di esercizio
  - siano correttamente smaltiti i rifiuti provenienti dalle operazioni di grigliatura e dissabbiatura e dei fanghi di depurazione;
  - siano acquisiti i pareri e le autorizzazioni dai competenti uffici relativamente ai vincoli del PUTT e del PAI;
  - Qualora nelle aree interessate dalle opere, ivi comprese le aree di cantiere, fossero presenti alberi di ulivo, si rammenta che il loro espianto è disciplinato dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di ulivo), che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura.

Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007), la documentazione definita dal DGRP n. 707 del 6.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che si esprimerà in merito.

- **vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;**

- **vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;**

- **richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;**

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

**Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere di esclusione dalle procedura di VIA per il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto depurativo di Casamassima- Proponente: **Acquedotto Pugliese Spa**

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo

stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Ufficio Programmazione VIA  
e Politiche Energetiche  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2009, n. 153

**L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta) - Proponente: Setrif S.r.l.**

L'anno 2009 addì 24 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

**Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:**

- con nota acquisita al prot. n. 10227 del 31.08.2006, la Setrif S.r.l. con sede legale alla c.da Refrigerio, s.n. - Ostuni (Br) -, nella persona del suo legale rappresentante richiedeva, ai sensi della L.R. n.11/01, la pronuncia di compatibilità ambientale per l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta), già oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., conclusasi con Determinazione del Settore Ecologia n. 10 del 23.01.2005 che aveva assoggettato il predetto impianto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Alla predetta nota allegava:

- ✓ Relazione esplicativa in risposta alla determinazione del Settore Ecologia n. 10 del 23.01.05;
- ✓ Studio di Impatto Ambientale con allegati;
- ✓ Documentazione su supporto magnetico;

- con nota prot. n. 11088 del 27.09.2006, il Servizio Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Fragagnano e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia interessati ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Le pubblicazioni di rito venivano effettuate dalla proponente sul quotidiano nazionale "Avvenire", sul quotidiano locale "PUGLIA" e sul B.U.R.P. n. 138, tutti datati 26.10.2006;
- con nota pervenuta il 24.11.2006 ed acquisita al prot. n. 14224 del 28.11.2006, il Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano trasmetteva osservazioni relativamente all'impianto in argomento;
- con nota prot. n. 14973 del 21.12.2006 il Servizio Ecologia trasmetteva le sopra esplicitate osservazioni alla società istante, "...con invito a presentare controdeduzioni in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 11/01...";
- con nota datata 24.11.2006, acquisita al prot. n. 15388 del 21.12.2006, l'Associazione Legambiente della Provincia di Taranto trasmetteva osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale relativo all'opera proposta. Con nota prot. n. 1561 del 25.01.2007 anche queste osservazioni venivano trasmesse alla proponente per le controdeduzioni previste dalla normativa in vigore;
- con nota acquisita al prot. n. 6576 del 23.04.2007 il Comune di Fragagnano - Ufficio Tecnico - IV Settore Urbanistica e Territorio: "...Visti gli elaborati progettuali...Visto lo Studio di Impatto Ambientale...Valutato gli stessi, in questa fase, solo relativamente alla localizzazione dell'impianto proposto ed alla situazione vincolistica ambientale ed urbanistica dell'area interessata ubicata in località Palombella al foglio 22 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 estesa per circa 7,00 ha; Rilevato che l'area non

*è sottoposta ad alcun tipo di vincolo; Atteso che l'Amministrazione Comunale già nella prima fase di verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A. ha dato massima pubblicità ed informazione ai cittadini mediante: Riunione dei Capi-gruppo Consiliari...riunioni di maggioranza..., sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Sindaco di Fragagnano ed il rappresentante legale della ditta Setrif, seduta di Consiglio Comunale dalla quale è scaturita la Delibera di Consiglio n. 9 del 30.06.2005 affissa all'albo pretorio nei termini di legge dall'08.07.2005 al 23.07.2005 senza opposizioni, assemblea pubblica del 04.08.2005; Visto che dalla data di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità ad oggi, nulla è cambiato dal punto di vista ambientale; Atteso che nell'ambito della procedura di V.I.A. questa Amministrazione ha dato pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dal 20.10.2006 al 20.11.2006...; Atteso che successivamente al periodo di pubblicazione sono pervenute n. 2...osservazioni e precisamente in data 30.novembre 2006 ...da parte di Legambiente...da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano, **si esprime parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. N. 11/2001 riservandosi di esprimere parere dal punto di vista edilizio nella fase successiva alla richiesta di permesso di costruire...";*

- con nota acquisita al prot. n. 2077 dell'08.02.2007 la Setrif S.r.l. trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste sopra indicate;
- con nota acquisita al prot. n. 6673 del 23.04.2007 la proponente trasmetteva unicamente al Servizio scrivente n. 2 copie del progetto tecnico e n. 2 copie dell'analisi costi/benefici;
- con nota acquisita al prot. n. 9373 del 12.06.2007, il Comune di Fragagnano, nella persona del Sindaco, comunicava che: "...è in itinere un procedimento di V.I.A. richiesto da Codesto Settore Ecologia ai sensi della L.R. N. 11/2001; che il Comune di Fragagnano ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 9

*del 30.06.2005 in cui era espresso parere in fase di procedura di assoggettabilità di V.I.A.; che il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di questo Comune con nota n. 2079 del 21.03.07 è da intendersi esclusivamente dal punto di vista procedurale in quanto non c'è stata una ulteriore espressione del Consiglio Comunale nell'ambito del procedimento di V.I.A.; che nell'ambito del procedimento V.I.A. in atto, sono giunte varie ed argomentate osservazioni, da parte del Comitato per la salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano e da Legambiente, in data 30.11.2006 in cui evidenziano numerose problematiche relative al progetto; che è volontà di questa Amministrazione approfondire le tematiche tecnico-ambientali connesse alla realizzazione di tale impianto al fine di salvaguardare la salute pubblica ed esprimere il proprio motivato parere nel procedimento V.I.A. in attuazione. Per quanto innanzi,..si richiede la convocazione di una istruttoria pubblica o la partecipazione al contraddittorio del procedimento di V.I.A., allo scopo di esprimere in tale sede il definitivo parere di questa Amministrazione. Inoltre, nelle more della partecipazione alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento V.I.A., il parere del Comune è da intendersi di non accoglimento alla proposta di realizzazione dell'impianto;*

- con nota prot n. 29369 del 19.06.07, acquisita al prot. n. 10999 del 03.07.2007, la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - nel rilevare l'assenza di elaborati grafici, comunicava che: "...la pratica è stata all'esame del Comitato Tecnico Provinciale - Verb. N. 70/2007 - che si riservava di esprimere il proprio parere a seguito dell'acquisizione e valutazione della documentazione grafica mancante ed inoltre: "si rileva l'assenza di uno studio approfondito sia di dati epidemiologici riferiti alla zona in cui sorgerà l'impianto, delle emissioni in atmosfera dei prodotti fuoriusciti dal camino, tali da poter influire in maniera negativa (eventualmente) sul carico inquinanti di fondo dell'area interessata. Non è ancora presente uno studio approfondito della ricaduta degli eventuali inquinanti sui terreni agricoli circostanti e sulle produzioni degli stessi (ortaggi, frutta, ecc.)". Pertanto, con la presente si chiede

*...di integrare la documentazione in atti con quanto sopra evidenziato...";*

- con nota acquisita al prot n. 14743 del 25.09.2007 il Sindaco del Comune di Fragagnano trasmetteva la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19.09.2007 con la quale *"ha deliberato, tra l'altro, di approvare l'allegata relazione, salva la formalizzazione tecnica presentata dalla d.ssa Maria Todaro in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 108 del 09.08.07, dando atto che con l'approvazione della stessa relazione, questa Amministrazione esprime, sulla realizzazione del citato progetto presentato dalla Setrif S.r.l., salva la formalizzazione ed adozione dell'atto definitivo, un sostanziale diniego per le ragioni contenute nella detta relazione". Inoltre si richiede, come già fatto con precedente nota...la convocazione di una istruttoria pubblica o la partecipazione al contraddittorio del procedimento di V.I.A., allo scopo di esprimere anche in tale sede il definitivo parere di questa Amministrazione...".*

Dalla predetta Deliberazione n. 31/07 si evince che tra le numerose censure evidenziate nella relazione della d.ssa Todaro, emergono in particolare:

*"...A - nel merito:*

- ✓ *che la disponibilità di biomasse nel territorio di Taranto e in quello di Brindisi non è assolutamente in grado di far fronte alle esigenze delle centrali in esercizio ed in fase autorizzativi;*
- ✓ *che vi è un'assenza completa di una valutazione di reali alternative localizzative dell'impianto;*
- ✓ *che lo studio condotto per disponibilità delle biomasse è puramente teorico e non tiene conto della presenza di altri impianti che usano le biomasse;*
- ✓ *che non vi è nessun serio studio del sistema viario;*
- ✓ *che è carente lo studio sulla dispersione degli inquinanti;*
- ✓ *che non esiste alcuno studio dell'impatto visivo dell'impianto né sono stati valutati gli impatti cumulativi anche in considerazione di altre attività insistenti nell'area in questione;*

*B - nel diritto:*

- ✓ *in violazione dell'art. 8, comma f, L.R. N. 11/01*

*non è stata condotta alcuna analisi economica di costi e benefici;*

- ✓ *Il progetto è in contrasto con i criteri generali previsti dall'allegato A, punto 2 della Direttiva della Regione Puglia approvata con deliberazione G.R. 716 del 31.05.2005 in applicazione del D. Lgs. N. 387/2003;*

- ✓ *lo studio degli impatti ambientali (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera), economici e sanitari è inattendibile così violando l'art. 8, comma i, della L.R. N. 11/01...";*

- con nota prot. n. 17755 del 26.11.2007 il Servizio Ecologia comunicava alla proponente che il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, esaminata la documentazione progettuale pervenuta, aveva rilevato quanto segue: "...

- *per la localizzazione della centrale, secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2005, n. 716 che definisce i criteri generali per il corretto inserimento sul territorio regionale delle centrali termoelettriche da fonti rinnovabili, sarebbe da preferirsi un'area industriale esistente;*

- *l'area di intervento, come riportato nella relazione a firma della dottoressa Maria Todaro, acquisita dal Consiglio Comunale di Fragagnano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.09.2007, "è stata soggetta, da uno svariato numero di anni ad intensi stress ambientali...ma al contempo, conserva una forte vocazione per l'agricoltura di pregio...";*

- *agli atti non risulta alcuna opportunità di utilizzo di energia termica cogenerata come invece esplicitamente nella Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2005, n. 716;*

- *la disponibilità di biomasse per l'alimentazione della centrale prospettata dagli estensori del SIA non è dimostrata analiticamente essendo basata esclusivamente su presupposti teorici, dati biografici e stime non rapportate alla realtà territoriale in cui ricade l'area di intervento;*

- *la centrale secondo quanto riportato in progetto, si configura come un impianto di recupero di energia anche da rifiuti non pericolosi non rispondenti alla definizione di biomassa dei quali si effettuerebbe la messa in riserva e tra i quali compare anche il codice CER 191207, riportato nell'elenco di rifiuti non pericolosi che la ditta proponente chiede di utilizzare (pag. 7 e 8 della Relazione Tecnica Generale), che non risulta neanche idoneo all'utilizzo come combustibile (sub allegato 1 dell'Allegato 2 del D.M. del 5 febbraio 1998 "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia");*
- *le scelte progettuali adottate non appaiono sempre mirate alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente (si pensi ad esempio alla grande estensione delle aree impermeabili ed alla conseguente notevole produzione di acque di dilavamento o alle scelte progettuali del tutto insufficienti al fine di limitare gli impatti connessi alla dispersione di polveri, alla produzione di percolato, alla emissione di odori, ecc...);*
- *le scelte progettuali per il trattamento delle acque meteoriche non appare ben definito: il trattamento di quelle di prima pioggia soprattutto in relazione al flusso dei mezzi e degli eventuali percolamenti;*
- *per ciò che concerne il regime anemologico ed i conseguenti impatti per fumi ed odori si riscontra che:*
  - *la perimetrazione del centro abitato di Fragnano è al di sotto dei 2,5 Km dichiarati con una distanza di effettivi 4,400 Km;*
  - *in relazione al punto precedente non appaiono sufficienti i grafici allegati allo studio anemologico che devono essere contestualizzati su ortofoto aggiornata;*
  - *analogamente andrebbero riportati su scala di maggiore dettaglio e di migliore lettura lo studio di ricaduta dal camino;*
- *nello SIA si elenca quanto richiesto dalla L.R. 11\2001 e s.m.i. ai fini della VIA omettendo di*

*citare il punto e) relativo alla "esposizione della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento";*

- *si riscontrano affermazioni contraddittorie sulla destinazione dell'area nello stesso SIA che a pag. 7 è di tipo industriale, mentre a pag. 56 risulta agricola.*

*Sulla base dei presupposti sopra espressi il Comitato, dopo ampia discussione, ritiene che sia necessario redigere apposito Studio di Impatto Ambientale che tenga conto di tutte le componenti sin qui esposte".*

Ciò stante il Servizio Ecologia invitava la proponente a trasmettere la documentazione integrativa a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. ricordando che il parere richiesto rimaneva sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi richiesti.

- con nota acquisita al prot. n. 15354 dell'08.10.2007 veniva notificato l'Atto di diffida e costituzione in mora con il quale veniva assegnato un termine di 30 gg. per assumere definitive determinazioni in ordine all'istanza presentata dalla Setrif S.r.l.;
- con nota prot. n. 15785 dell'11.10.2007 il Servizio Ecologia relativamente al predetto Atto di diffida e costituzione in mora comunicava all'istante, all'amministrazione provinciale di Taranto ed all'amministrazione comunale di Fragnano: "...Si precisa per intanto che la pratica di che trattasi è stata assegnata al Comitato V.I.A. per le valutazioni di competenza in data 05.03.07; la Setrif con nota acquisita al prot. n. 6673 del 23.04.07 (oltre un mese dopo) trasmetteva "n. 2 copie del progetto tecnico e n. 2 copie dell'analisi costi-benefici", atti indispensabili per le valutazioni di merito. Anche detti atti venivano portati all'attenzione del Comitato V.I.A.. Nella diffida poi, nel mentre vengono elencati alcuni pareri già espressi relativamente all'impianto, non viene precisato che l'Amministrazione Provinciale di Taranto con nota prot. n. 29369/07, acquisita al prot. n. 10999/07...aveva richiesto

*integrazioni documentali e da nessuna comunicazioni agli atti di questo Ufficio (né da parte della società né da parte della stessa Provincia di Taranto) risulta che la SETRIF abbia provveduto a trasmettere le integrazioni richieste. Viene ancora citato nella diffida un parere favorevole reso dal Comune di Fragagnano...ma nulla viene detto in merito alla successiva comunicazioni del Comune di Fragagnano a firma del Sindaco...che cita testualmente “il parere del Comune è da intendersi di non accoglimento alla proposta di realizzazione dell’impianto”. E ancora nulla viene detto nella diffida della nota prot. n. 14743/07 con cui il Comune di Fragagnano trasmetteva la deliberazione C.C. n. 31 del 19.09.2007 di sostanziale diniego per la realizzazione della predetta centrale elettrica. Si ritiene evidentemente comprensibile che questo Ufficio ha ritenuto doveroso portare tutti gli atti appena citati...all’attenzione del Comitato Regionale di V.I.A. per le dovute valutazioni prepedeutiche all’espressione del parere finale che verrà espresso quanto prima dallo stesso Comitato...”;*

- con nota acquisita al prot. n. 702 del 17.01.2008 il Comune di Fragagnano - Ufficio Tecnico - trasmetteva alla proponente e, per conoscenza anche al Servizio scrivente, copia della delibera di C.C. n. 42 del 19.11.2007 avente ad oggetto “Annullamento delibera C.C. N. 9 DEL 30.06.2005”;
- con nota acquisita al prot. n. 4239 dell’11.03.2008, trasmessa per conoscenza alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia, la proponente, in riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 17755/2007 in narrativa esplicitata, trasmetteva: “...
  - *Relazione integrativa in base alla richiesta prot. n. 17755 del 26 del novembre 2007 - Regione Puglia - Assessorato all’ Ecologia;*
  - *All. 1 - Relazione per la ricaduta al suolo degli inquinanti, rielaborata in base ai dati di vento dell’anno 2007;*
  - *All. 2 - Studio agronomico sull’eventuale presenza di agricoltura di pregio nel territorio di Fragagnano-Lizzano-Sava;*
  - *All. 3 - Report fotografico;*

- *Tav. 1 - Carta dell’uso del suolo aggiornata;*
- *TAVV. 2-17: sovrapposizioni del plume di ricaduta inquinanti su aerofotogrammetria di dettaglio, calcolati in base ai venti elaborati per l’anno 2007 nell’area di Fragagnano...”;*

- con nota acquisita pervenuta in data 03.06.2008 il Sindaco pro-tempore del Comune di Fragagnano evidenziava quanto segue: “...In data 03.12.2007 perveniva al Comune di Fragagnano una nota...nella quale venivano evidenziati alcuni rilievi mossi dal Comitato Reg.le di V.I.A. a seguito dell’esame del progetto, nella quale si comunicava alla proponente che si riteneva necessario “redigere apposito Studio di Impatto Ambientale che tenga conto delle componenti sin qui esposte”. Orbene si evidenzia: 1) che alla data odierna (3 giugno 2008) ossia alla scadenza dei 6 mesi dalla data di ricezione della nota, a questo Ente non è pervenuta alcuna documentazione integrativa...e quindi ai sensi del comma 6, art. 9 della L.R. n. 11/01 il procedimento è da intendersi estinto. 2) Appare procedura anomala il fatto che il Comitato V.I.A. sulla scorta dei numerosi rilievi evidenziati, anziché esprimere parere negativo, richieda un nuovo Studio di Impatto Ambientale...considerato che alcuni rilievi attendono specificatamente a delle scelte progettuali e quindi richiedono sostanziali variazioni al progetto...A seguito di tali rilievi di richiede a codesto...Ufficio la dichiarazione di estinzione del procedimento ...e, in subordine, di esprimere V.I.A. negativa in considerazione dei rilievi evidenziati dal comitato regionale di V.I.A. e di quanto manifestato dalla relazione della dott.ssa Maria Todaro fatta propria dal Consiglio Comunale di Fragagnano...”;
- con nota acquisita al prot. n. 17096 del 04.12.2008 il sindaco del Comune di Fragagnano comunicava che: “...Si è avuto notizia che il TAR Puglia Sezione di Bari...con sentenza n. 2044/08 emessa nell’ambito del ricorso RG 826/08 ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato da codesta amministrazione regionale in ordine alla richiesta inoltrata dalla Setrif s.r.l. circa il pronunciamento sulla valutazione di impatto ambientale per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili “bio-

*masse”...In ordine alla vicenda. Lo scrivente Comune, ha assunto diverse e precise determinazioni che sono state trasmesse...Poiché il TAR:*

- *Nello stabilire la legittimità del silenzio ha assegnato a codesta amministrazione regionale il termine di giorni 30 per provvedere;*
  - *Che come sancito dal TAR,, la richiesta della Setrif ..di cui vi è causa “presuppone una valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione regionale”;*
  - *Che lo scrivente Comune su cui andrebbe ad essere allocata detta centrale ha già assunto precise determinazioni al riguardo...*
  - *Che è diritto/dovere dello scrivente Comune partecipare alla decisione finale del procedimento de quo...CHIEDE che nel procedimento di cui all’istanza della società Setrif..siano tenute in conto le decisioni dello scrivente Comune...”le valutazioni tecnico discrezionali*
- con nota prot. n. 17822 del 18.12.2008 il Servizio Ecologia indicava, ai sensi dell’art.14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il giorno 30.12.2008, finalizzata all’acquisizione di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, di cui all’art. 9 Capo II della Legge 340/2000, relativamente all’impianto in argomento.

A detta Conferenza di Servizi venivano convocati, oltre alla società proponente ed ai componenti del Comitato Reg.le di V.I.A. istruttori della pratica in argomento, i seguenti enti: Amministrazione Provinciale - Settore Ecologia ed Ambiente - di Taranto, Sindaco e Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fragagnano, Assessorato Industria - Settore Industria - della Regione Puglia, i rappresentanti dell’ Associazione Legambiente di Taranto e del Comitato per la Salvaguardia dell’ambiente di Fragagnano e, con nota prot. n. 17922 del 30.12.2008, veniva convocata anche l’ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente - Bari -;

Dal verbale della predetta Conferenza di Servizi, trasmesso agli enti convocati con nota prot. n. 60 dell’08.01.2009, risultava che: “...Preliminarmente i rappresentanti del Comune di Fragagnano rappresentano che l’attuale amministrazione comunale ritiene improponibile la realizzazione di una

centrale termoelettrica nello specifico sito individuato, tant’è che il Consiglio Comunale con provvedimento n. 31 del 19.09.2007 ha espresso il diniego per la realizzazione della centrale termoelettrica e con successivo provvedimento n. 42 del 19.10.2007 ha annullato la delibera di C.C. n. 9 del 30.05.2005 con la quale si era espresso parere favorevole alla realizzazione della centrale in discussione.

Gli stessi rappresentanti asseriscono di non aver ricevuto la documentazione progettuale richiesta con nota prot. n. 17755 del 26/11/2007 dal Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, relativamente all’impianto in discussione.

Prende la parola il dott. Masillo, rappresentante della società proponente, che dichiara di non aver consegnato le predette integrazioni al Comune di Fragagnano ed alla Provincia di Taranto, perché la Setrif S.r.l. era già in possesso dei pareri dei predetti enti.

Il Presidente richiama il contenuto della predetta nota prot. n. 17755/07 ed invita la Setrif S.r.l. a depositare con sollecitudine presso i predetti enti le integrazioni progettuali a suo tempo richieste, evidenziando che tali integrazioni, come esplicitato nella predetta nota 17755/2007, dovevano essere trasmesse a tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura di VIA e che il rilascio del parere richiesto rimaneva sospeso fino all’acquisizione degli elementi integrativi richiesti che, per la loro entità, avrebbero potuto comportare variazioni significative al progetto stesso.

Proseguono i rappresentanti del Comune di Fragagnano richiamando i contenuti della nota protocollo comunale n. 8991 del 03.06.08, indirizzata al Servizio Ecologia, ed il particolare sulla richiesta avanzata dalla predetta amministrazione comunale sull’ estinzione del procedimento in argomento ai sensi del comma 6, art. 9 della L.R. n.11/01.

Gli stessi fanno presente di non aver ricevuto riscontro a detta nota.

Il Presidente sottolinea che il procedimento non è estinguibile perché le integrazioni progettuali richieste sono pervenute al Servizio Ecologia e che con l’odierna Conferenza di Servizi si intende rendere il riscontro richiesto dalla predetta amministrazione comunale.

*Il dott. Masillo precisa che gli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale sono stati depositati nel 2006 oltre che all'amministrazione comunale di Fragagnano ed all'amministrazione provinciale di Taranto, anche all'Assessorato Industria e all'Assessorato Assetto del Territorio ed Urbanistica della Regione Puglia, all'Autorità di Bacino ATO Ta3 e, come era all'epoca, al Dipartimento di Taranto dell'Arpa Puglia.*

*Da detta documentazione si evince che la centrale proposta sarà a biomasse solide e vegetali, ed in particolare il dott. Masillo riferisce del progetto di coltivazione di una biomassa erborea denominata Energy Herbal Crops, coltura energetica avente caratteristiche di biocombustibile con importanti margini economici di coltivazione.*

*Il vicesindaco Dimaggio rileva inoltre che sulle stesse particelle interessate dall'intervento in argomento è stata richiesta compatibilità ambientale per l'apertura di una cava dalla ditta Beta Manduria.*

*Il Presidente assicura di verificare tale circostanza presso gli uffici competenti del Servizio Ecologia e nel contempo richiede al rappresentante comunale una visura catastale dalla quale si possa rilevare con esattezza tale circostanza ed alla società Setrif di fare chiarezza sui fogli e le particelle catastali interessate dalla centrale proposta.*

*A conclusione dell'odierna Conferenza di Servizi i rappresentanti del Comune di Fragagnano depositano copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2008 contenente il parere contrario al progetto in discussione per le motivazioni esplicitate nella succitata deliberazione...*

*Le associazioni ambientaliste intervenute si riservano di esprimere il proprio parere dopo aver visionato e valutato le integrazioni progettuali che la società si impegna formalmente a depositare in tempi brevi, consegnando anche copia all'Arpa Puglia - Agenzia regionale per la Protezione Ambientale -, ora competente, nonché a depositare presso il Servizio Ecologia la relazione di controdeduzioni al Comune di Fragagnano circa la procedura di annullamento della delibera di parere favorevole n. 9 del 30.06.2005 ed elaborati esplicativi riguardo la coltura Herbal Crops.*

*Il Presidente quindi, al fine di definire in tempi brevi l'iter istruttorio di compatibilità ambientale avviato, concorda con gli enti intervenuti una suc-*

*cessiva Conferenza di Servizi per il prossimo 12 gennaio 2008...";*

- con nota prot. n. 17938 del 30.12.2008 veniva trasmessa all'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari - la documentazione amministrativa agli atti dell'Ufficio scrivente e relativa all'impianto in oggetto specificato;
- con nota pervenuta in data 05.01.2009 il proponente trasmetteva, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008, la seguente documentazione:
  - ✓ *Relazione di controdeduzioni di controdeduzioni al comune di Fragagnano in data 12 ottobre 2007 circa la procedura di annullamento della delibera di parere favorevole;*
  - ✓ *CD di presentazione ECOSPARK S.p.A - HERBAL CROPS;*
  - ✓ *Allegato 7 al S.I.A. che riporta una analisi tecnico-ambientale dei benefici di Herbal Crops;*

Con successiva nota pervenuta in data 07.01.2009, acquisita al prot. n. 32 dell'08.01.2009, il proponente trasmetteva inoltre un CD contenente tutti gli elaborati integrativi e le varie controdeduzioni a seguito delle intese intercorse in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008;

- con nota prot. n. 59 dell'08.01.2009 il Servizio Ecologia, come da intese intercorse in sede di Conferenza di Servizi del 30.12.2008, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, indiceva Conferenza di Servizi per il giorno 12 gennaio 2009.

A detta Conferenza di Servizi venivano convocati, oltre alla società proponente ed ai componenti del Comitato Reg.le di V.I.A. istruttori della pratica in argomento, i seguenti enti: Amministrazione Provinciale - Settore Ecologia ed Ambiente - di Taranto, Sindaco e Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fragagnano, Assessorato Industria - Settore Industria - della Regione Puglia, i rappresentanti dell'associazione Legambiente di Taranto e del Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente di Fragagnano e l'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari -;

- con nota prot. n. 137 del 09.01.2009 il Servizio Ecologia, facendo seguito al verbale della Conferenza di Servizi del 30.12.2008, richiedeva al Comune di Fragagnano il titolo di proprietà delle p.lle 1-2-3-4-5-6-13-14-15-16-17-18-19 del Fg. 22, nel NCT del comune di Fragagnano. Con la stessa nota si rappresentava l'esigenza che detta documentazione fosse consegnata, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in sede di Conferenza di Servizi del 12.01.2009;
- con nota prot. n. 755 del 22.01.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 12.01.2009 agli enti convocati, integrato dalla documentazione depositata nella predetta sede agli atti del Servizio scrivente. A tale proposito l'Ufficio scrivente si riservava di trasmettere, appena disponibili in copia, gli elaborati "Ricettori sensibili" e "Relazione sulle criticità ambientali", allegati al parere del Comune di Fragagnano.

Dal verbale della Conferenza di servizi del 12.01.2008 si evinceva che: "...**Il Comune di Fragagnano** consegna una nota e relativi allegati dalla quale si evince che tutte le particelle risultano di proprietà della società Beta beneficiaria, tra l'altro, di una determinazione di valutazione di impatto ambientale favorevole per l'esercizio di una cava nelle aree oggetto di istanza da parte della Setrif.

La società allega il compromesso di vendita e la richiesta della società BETA di rinuncia rispetto alla richiesta di esercizio della cava. Alla luce della nota del Comune di Fragagnano e delle note della società, gli Uffici regionali si riservano la verifica in ordine alla validità dell'iter autorizzatorio fin qui posto in essere e le determinazioni di conseguenza...Con riferimento alla richiesta di integrazioni della Provincia di Taranto, la società rappresenta che le integrazioni presentate in data 07 Gennaio 09 e marzo 08 sono esaustive unitamente ai contenuti della documentazione allegata allo S.I.A. e che comunque si riserva di valutare l'invio di ulteriore documentazione.

**L' ARPA Puglia...rappresenta l'esigenza di confrontare con i valori di riferimento normativi gli**

*studi delle eventuali ricadute al suolo delle sostanze inquinanti.*

*Si acquisisce in Conferenza di servizi il parere del comune di Fragagnano...sfavorevole alla realizzazione dell'impianto. Tale parere si basa, tra l'altro, sulla circostanza che la localizzazione della centrale è posta a qualche centinaio di metri da abitazioni periferiche, dalla discarica Vergine e da numerose cave presenti sul territorio, nonché a qualche chilometro dalla discarica Ecolavante, inoltre esprime la contrarietà della popolazione locale alla realizzazione della centrale...Legambiente dà parere sfavorevole.*

**L' Associazione spontanea Comitato Salvaguardia Ambiente Fragagnano**, cittadini contrari alla realizzazione della centrale, consegna una nota...che ricalca le osservazioni già fatte dal Comune e Legambiente, il parere è sfavorevole.

**I rappresentanti del Comitato Reg.le di V.I.A.** si riservano ogni valutazione sulla documentazione acquisita e sui pareri resi. Rappresentano inoltre di dover verificare i vari strumenti di pianificazione, anche quelli sovraordinati già presenti sull'area. In particolare si richiama al PRAE...

L'ing. Antonicelli richiama la necessità di presentare le integrazioni richieste da ARPA e dalla Provincia di Taranto ai fini dell'acquisizione del parere di competenza. In tal senso si ribadisce la necessità che tutte le integrazioni vengano trasmesse da parte della società a tutti i soggetti presenti alla odierna Conferenza di Servizi.

Rappresenta inoltre che tutta la documentazione sarà riportata all'attenzione del Comitato V.I.A. per l'espressione del parere di competenza con ogni urgenza, attesa, tra l'altro, la sentenza del Tar Puglia che impone alla regione l'espressione del pare in tempi rapidi";

- con nota prot. n. 1309 del 30.01.2009 il Servizio Ecologia, facendo seguito alla prot. n. 755/2009, in narrativa esplicitata, e ad integrazione della documentazione trasmessa con il Verbale della Conferenza di Servizi del 12.01.2009, trasmetteva agli enti intervenuti gli elaborati "Ricettori sensibili" e "Relazione sulle criticità ambientali", allegati al parere del Comune di Fragagnano;
- con nota acquisita al prot. n. 1656 del 05.02.2009

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale -, a seguito dell'ordinanza TAR Puglia n. 217/08 comunicava l'avvenuta nomina del delegato commissario ad acta per la conclusione del procedimento V.I.A.;

- con nota acquisita al prot. n. 1852 del 06.02.2009 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente - Vigilanza Ambientale - comunicava che da una lettura preliminare della integrazione documentale depositata dalla Setrif in data 07.01.09 rilevava la mancanza di informazioni più approfondite e puntuali in merito a quanto segue: "...

✓ cogenerazione: descrizione delle modalità, quantificazione del programmato rendimento e vantaggi economici e ambientali per l'immediato intorno e/o per il riutilizzo interno sin dall'avvio dell'impianto anche in assenza di utenze esterne;

✓ impatti odorigeni: non sono descritte le misure atte ad assicurare quanto stabilito dalla L.R. 7/99;

descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni dell'impianto confrontandole con le migliori tecniche disponibili con espresso riferimento alla normativa nazionale e ai BAT Reference Documents comunitari, descrizione degli impatti ambientali derivanti dalla eventuale dismissione dell'impianto e relativo piano di ripristino ambientale...";

- **il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.02.2009, valutate le integrazioni documentali e progettuali pervenute, rilevava quanto segue:**

*Il Comitato VIA, in data 07.11.2007, si era già espresso negativamente su alcuni aspetti particolari del progetto ritenendo, in generale, non esaustivo lo Studio di Impatto Ambientale presentato.*

*Tale parere venne comunicato alla Setrif s.r.l. dalla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia con nota prot. 17755 del 26.11.2007.*

*Successivamente con nota del 11.03.2008 prot. 4239 la Ditta inviava delle integrazioni e chiarimenti al suddetto parere del Comitato.*

*Presa visione della documentazione pervenuta e fornita dagli uffici si riscontra quanto di seguito riportato precisando che la relazione d'accompagnamento alle integrazioni lascia confermato lo SIA precedente ritenendolo sufficiente e non risolvendo, conseguentemente, le contraddizioni in esso contenute.*

**Punto 1)**

*La collocazione in zona industriale risulta sicuramente consona nell'ipotesi di un utilizzo corretto e sostenibile della tecnologia per una centrale elettrica da biomasse soprattutto, come nel caso in esame, se di natura vegetale legnosa.*

*Già da uno studio dell'ENEA del 2003 emergeva che:*

- *La scelta di siti in area PIP, quando definiti in particolari contesti territoriali, può risultare inadeguata per molti aspetti (ad esempio quando tali aree sono in prossimità di aree popolate sulle quali gli impatti come rumore, consumi d'acqua, traffico ecc. possono essere significativi); di contro, specie sul piano dello sviluppo, tale scelta può costituire il processo d'innescò e di traino per il decollo industriale e produttivo di dette aree (fornitura di energia elettrica, calore, vapore);*
- *Un sistema di produzione di energia elettrica ha come obiettivo la realizzazione di cicli termodinamici ad elevato rendimento al più basso costo d'investimento e d'esercizio, tenendo anche conto degli incentivi esistenti (CIP 6, certificati verdi). Anche con l'utilizzo di biomassa legnosa si tende a proporre impianti che abbiano una potenza elettrica superiore almeno a 10 MWe (molto piccola se si confronta con i moderni impianti turbogas in ciclo combinato da circa 400 MWe) per limitare il costo d'impianto per unità di potenza a limiti accettabili. Anche il rendimento termodinamico rimane per questa tipologia d'impianti molto basso, intorno al 25%, comportando di conseguenza una forte richiesta di legna, stimabile per una centrale da 10 MWe in circa 100.000 - 120.000 t/a (con un contenuto medio di umidità intorno al 35%).*
- *L'approvvigionamento di tali quantitativi non è sempre agevole, specie in un territorio ristretto quale può essere quello relativo ad una provincia italiana, perciò bisogna ricorrere a tra-*

*sporti di media e lunga distanza. Qualora si propongano, per motivi di contenimento di costi di realizzazione, impianti di potenza più elevata, ad esempio 40 MWe anche su due linee parallele, l'approvvigionamento deve fare ricorso a mercati molto ricchi di risorsa di residui dell'industria del legno (importazione, con trasporti via mare da migliaia di chilometri di distanza).*

- *Esempio per la Centrale di Stigliano: approvvigionamento ipotizzato, in tonnellate, suddiviso per luogo di provenienza e %*

<i>Luogo</i>	<i>t/anno*</i>	<i>%</i>
<i>Puglia</i>	<i>70.000</i>	<i>35</i>
<i>Calabria</i>	<i>40.000</i>	<i>20</i>
<i>Ghana</i>	<i>50.000</i>	<i>25</i>
<i>Croazia</i>	<i>40.000</i>	<i>20</i>

*I dati sono sempre riferiti ad una umidità media del 35%*

- *In sostanza il basso potere calorifico del legno 2500 - 3000 kcal/kg porta a considerare la scelta della produzione di energia elettrica con biomassa legnosa solo in contesti d'elevata produzione di residui forestali a distanze d'approvvigionamento intorno ai 100 km dalla centrale. Se i contesti produttivi sono diversi (per produzione, orografia, infrastrutture ecc.), l'utilizzo della biomassa legnosa è più opportuno orientarlo alla produzione di calore locale e vapore per eventuali realtà produttive del sito. Ciò in una logica integrata d'assetto e continua sorveglianza produttiva e protettiva (biomassa, attività ludiche, prevenzione incendi) del territorio.*

#### *Punto 2)*

*Non si può che concordare con le considerazioni riportate circa la diversità tra le "colture di pregio" della Regione Piemonte e le "colture vetero - tradizionali" della Regione Puglia se ne prende atto ma di questo ci dobbiamo accontentare per consentire il prosieguo dell'attività economica primaria.*

#### *Punto 3)*

*Quanto riportato nell'integrazione circa il recupero del calore è in accordo con quanto riba-*

*dito precedentemente al punto 1) e riportato anche nello studio dell'ENEA del 2003, però, è necessario che tale possibilità non rimanga una mera enunciazione e venga meglio dettagliata in termini tecnici e di reale fattibilità socio/economica.*

#### *Punto 4)*

*La realizzazione di un impianto di una centrale per la produzione d'energia elettrica anche se di potenza media, in ragione della tipologia adottata, comporta investimenti ed effetti sia in termini economici che territoriali (sociali ed ambientali) non trascurabili.*

*Pertanto, non è del tutto irragionevole il rilievo del Comitato VIA circa la necessità di una verifica puntuale della reperibilità delle biomasse in prossimità della centrale stessa.*

*Del resto molti studi di settore hanno acclarato che distanze superiori a 70/100 Km per l'approvvigionamento delle biomasse non renderebbero remunerativo l'impianto in termini di sostenibilità economica/ambientale soprattutto, come potrebbe accadere nel caso in esame, per la sola produzione di energia elettrica.*

*Analogamente, la semplice affermazione della disponibilità di 1.330 ettari di terreno per la coltivazione intensiva di una pianta destinata a produrre energia denominata Herbal Crops non risulta strettamente correlata al territorio destinato ad accogliere la coltura. Nello stesso elaborato relativo al progetto "Energy & Profit", l'iniziativa viene giustamente presentata nella sua genericità per promuoverne la validità su vasta scala per cui assume una diversa importanza la valutazione dell'impatto nel caso di coltivazione intensiva di biomassa su ampie estensioni di uno specifico territorio per ciò che potrebbe comportare una significativa modifica dei sistemi agricoli presenti.*

*Sarebbe bastato che nell'approfondito studio sulla qualità dell'agricoltura locale s'inserisse un'analisi analitica delle qualità del territorio interessato dalle colture per valutarne le condizioni e i possibili effetti dei sistemi di produzione intensivi di biomassa.*

#### *Punto 5)*

*Si prende atto delle correzioni e dei chiarimenti sui codici CER. Si precisa che il chiarimento*

richiesto attiene alla verifica indiretta circa la consapevolezza dell'istante circa le prerogative di sostenibilità economica dell'intervento nell'esclusivo interesse della collettività e della difesa del territorio.

**Punto 6)**

Le cosiddette "insinuazioni" nascono probabilmente perché per la relazione è stato necessario integrare "soprattutto nella risposta alla Provincia" una serie di spiegazioni.

Restano comunque in netta contraddizione le indicazioni tecniche relative all'altezza del camino che dai 24,60 mt. della relazione passa, più verosimilmente, ai 45,00 mt. degli elaborati grafici di progetto. La seconda ipotesi, quella riportata sugli elaborati tecnici, sembra più coerente con l'altezza dei fabbricati limitrofi che raggiungono i 32,00 per l'edificio caldaia.

Risulta evidente che se effettivamente il camino raggiunge i 45,00 mt di altezza cambia totalmente lo studio del modello di diffusione in atmosfera degli inquinanti.

Anche per le aree di stoccaggio e per il sistema di scarico delle biomasse mancano gli elementi di riscontro di quanto riportato nelle relazioni e nello SIA.

Dalla relazione si evince che l'impianto è dotato di due zone di stoccaggio per il rifiuto/biomassa da utilizzare come combustibile e di queste la maggiore è all'aperto e senza alcuna protezione l'altra è ubicata in un capannone (in leggera depressione) di più modeste dimensioni, pari al 20 % della prima, dove viene depositata, in via prioritaria e/o per specifiche condizioni, la maggior parte delle varie tipologie di rifiuti/biomasse che potrebbero produrre cattivo odore.

Nella stessa relazione e nello SIA non appare univocamente definito in che modo s'intende prevenire la probabilità di emissioni maleodoranti nel caso venisse conferito un quantitativo superiore alla capienza del capannone destinato alle biomasse che producono effluenti maleodoranti.

Stessa indeterminatezza si riscontra per l'area di scarico delle biomasse di circa 400 mq posta all'aperto in prossimità del capannone di stoccaggio.

Nella relazione tecnica e nello SIA vengono trattati i sistemi di raccolta, stoccaggio e tratta-

mento degli effluenti liquidi e solidi.

In particolare nella relazione tecnica viene specificato che:

- per gli effluenti liquidi si avranno acque da processi di rigenerazione delle resine di produzione dell'acqua demineralizzata, acque di condensa degli spurghi continui del ciclo e spurghi del generatore di vapore. A queste vanno aggiunte le acque dei piazzali di stoccaggio e scarico dei rifiuti/biomasse e dei piazzali in genere;
- per gli effluenti solidi si avranno "esclusivamente" ceneri e fanghi provenienti rispettivamente dal fondo del sistema di combustione e dalla separazione delle acque biologiche. Da aggiungere le polveri provenienti dalla depurazione dei fumi che verranno raccolte e smaltite con le ceneri.

Ma se per gli effluenti liquidi sono riportate generiche indicazioni di raccolta, smaltimento e/o trattamento, nulla è riportato sul destino finale degli effluenti solidi se non un vago smaltimento riportato nello SIA, tranne poi riscontrare sugli elaborati tecnici di progetto l'indicazione di un sistema di trattamento e stoccaggio ceneri a cui aggiungere, secondo la relazione, la polveri della depurazione fumi.

Infine si rileva come lo stato dei luoghi non evidenzia con la dovuta e necessaria attenzione la conformazione del suolo nelle immediate vicinanze del sedime interessato dalla centrale che insiste su un fronte di scavo di parecchi metri di una cava, forse ancora in esercizio.

**Punto 7)**

Per ciò che concerne il trattamento delle acque meteoriche non si ritiene sufficiente il richiamo alla normativa vigente ma occorre un'indicazione tecnica specifica anche alla luce della possibile eventualità, anzi certezza, della miscelazione d'acque di piazzali dove vengono stoccati e/o scaricati i rifiuti/biomasse da utilizzare come combustibile della centrale.

**Punto 8)**

Lo studio anemologico presenta allo stato due carenze:

- la prima, di fondamentale importanza, la non univocità dell'altezza del camino tra le relazioni e gli elaborati grafici di progetto;

- *la seconda che lo studio non è stato riportato su ortofoto aggiornata così come indicato nel precedente parere.*

*Punto 9)*

*Circa la scelta della localizzazione della centrale abbiamo a disposizione due diverse interpretazioni fornite dalla stessa Setrif s.r.l.: una riportata nelle integrazioni depositate presso gli uffici della Regione, l'altra riportata nelle controdeduzioni depositate presso il Comune di Fragagnano. Nella prima si tenta di dare un taglio più "ambientalista" alla questione, mentre nella seconda si riscontra maggiormente il piglio dell'imprenditore ma appare più aderente alla verità.*

*La Ditta asserisce di aver scelto l'area basandosi sui seguenti presupposti:*

- *assenza di vincoli*

*In realtà esiste un vincolo di destinazione d'uso del territorio apposto dalla Regione sulla vocazione del territorio per un ambito ben delineato e per una specifica attività economica. Difatti con il P.R.A.E. si è perimetrata un'area che interessa anche il sedime della centrale come bacino di completamento BC. Tant'è che proprio il sedime interessato dalla centrale insiste su un fronte di scavo di parecchi metri di una cava forse ancora in esercizio.*

*Si tratta, peraltro, di una destinazione di rilievo pubblicistico che imponeva una valutazione oltremodo approfondita in relazione alla scelta del sito, rendendo necessario un esame quanto mai accurato delle possibilità di localizzazione alternativa e assumendo rilievo nel contesto della formulazione della "opzione zero".*

- *distanza idonea dal centro abitato come già accennato, tale circostanza è da verificare sulle emissioni ed agli odori che sono rispettivamente in relazione all'utilizzo dell'energia termica ed al sistema di scarico e stoccaggio dei rifiuti/biomasse. Inoltre, questo parametro andrebbe analizzato mediante la valutazione degli effetti cumulativi dell'area - cave, discariche, centrali ecc. -*
- *Ottima viabilità tenendo presente le cave in esercizio della zona,*

*la viabilità non presenta sezioni stradali tali da assorbire facilmente incrementi importanti di mezzi pesanti, circa 34 al giorno, oltre al traffico leggero per maestranze e piccoli fornitori. Previsione ottimistica che non tiene conto dell'eventualità di approvvigionamento di combustibile per la centrale da zone lontane e/o di grosse forniture in tempi ristretti (trasporto ferroviario, navale)*

- *abbondanza di terreni agricoli dato supportato da soli elementi di rilevamento statistico ma non avvalorato da specifiche ricerche agronomiche di compatibilità delle colture intensive specifiche*
- *possibilità previste dalla Legge l'apposizione di pubblico interesse per Legge non prescinde e non può prescindere dalle condizioni specifiche dell'area e dalla programmazione economica regionale e locale. L'interesse pubblico vige per l'intero territorio e va esercitato con le dovute cautele*

*punto 10)*

*per quanto ai punti precedenti la valutazione dell'opzione zero, che sostanzialmente significa realizzare l'impianto in altro sito, appare più che mai percorribile e necessaria sia in ordine alle caratteristiche del sito sia alle problematiche d'approvvigionamento delle biomasse.*

*Sotto il primo profilo, si richiama quanto evidenziato sub 9 circa l'inclusione del sito in un bacino di completamento BC, con quanto ne consegue in ordine alla necessaria valutazione della compatibilità della localizzazione con la vocazione estrattiva del sito, di rilievo pubblicistico.*

*Inoltre, si rileva che l'area non risulta ancora nella disponibilità giuridica e materiale della proponente, titolare solo di un contratto preliminare condizionato (subordinato cioè ad una condizione non ancora avveratasi); anche per questo motivo, la formulazione di alternative localizzative, oltre che estremamente opportuna, non sarebbe risultata particolarmente onerosa per la proponente.*

*Per quanto sin qui esposto il Comitato non ritiene esaustive le integrazioni ed esprime parere sfavorevole alla realizzazione della centrale".*

- Ciò premesso, con nota acquisita prot. 1731 del 06.02.2009 il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, comunicava alla proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto specificato e che la stessa proponente aveva il diritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;
- ❖ successivamente alla trasmissione della predetta nota prot. n. 1731/2009 agli atti del Servizio risultano le seguenti comunicazioni:
  - con nota acquisita al prot. n. 1155 del 29.01.2009 l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva l'ordinanza della prima sezione del TAR Bari n. 217/08;
  - con nota prot. n. DSA-2009-004935 del 02.03.09, acquisita al prot. n. 2921 del 05.03.2009, il Commissario ad acta, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - richiedeva al Servizio Ecologia notizie sugli adempimenti relativi alla pratica in questione;
  - con nota acquisita al prot. n. 3243 del 10.03.2009 l'ARPA Puglia - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente - Bari -, in esito all'esame della documentazione tecnica integrativa datata febbraio 2008 comunicava le seguenti considerazioni aggiuntive a quanto già espresso nella Conferenza di Servizi del 12.01.2009: "...
- ✓ Sono ritenute insufficienti le argomentazioni prodotte dalla...proponente per quanto attiene l'approvvigionamento in "filiera corta" delle biomasse vegetali. Il rinvio a sperimentazioni di colture o ad accordi preliminari con aziende agricole locali appaiono poco supportati e generici alla luce anche dello "Studio per la Valorizzazione energetica di biomasse agro forestali nella Regione Puglia (Ed. 2007)" effettuato dal Dipartimento PROGESA - Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro Zootecnici e Forestali - dell'Università degli Studi di Bari

*che evidenzia per la Provincia di Taranto e province limitrofe una disponibilità insufficiente a sostenere la potenzialità di impianto. Le modalità di approvvigionamento della biomassa è vincolante, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale del 21 ottobre 2008 n. 31, alla luce della ubicazione del sito industriale in terreno qualificato come agricolo nel PRG del Comune di Fragagnano;*

- ✓ *Lo "Studio mediante modello di diffusione atmosferica delle concentrazioni al suolo degli inquinanti prodotti" prodotto utilizza un software basato su modello Gaussiano che non considera la orografia della zona di insediamento né gli apporti di ulteriori sorgenti emissive presenti sul territorio di interesse, diversamente dai software che si basano su modelli Lagrangiani. Inoltre individuate le aree di ricaduta degli inquinanti attesi, le stesse dovrebbero essere qualificate mediante misurazioni ex ante per poter poi effettuare considerazioni sull'apporto dovuto al nuovo insediamento produttivo;*
- ✓ *La descrizione del sistema di abbattimento NOx mediante riduzione selettiva non catalitica...è generica mancando a corredo qualsiasi elemento dimensionale o prestazionale;*
- ✓ *La relazione di impatto acustico non qualifica tutti i possibili corpi ricettori in funzione della presenza antropica attesa né calcola, in corrispondenza degli stessi, il rispetto dei limiti di immissione assoluti come composizione dei valori di fondo misurati con quelli rivenienti dall'insediamento produttivo proposto, e degli eventuali limiti differenziali, in diurno e notturno ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997;*
- ✓ *Manca una relazione tecnica dell'impatto elettromagnetico atteso in funzione dei dati nominali della linea di collegamento con la cabina primaria dell'Ente Distributore con l'indicazione dei valori risultanti per il campo elettrico e magnetico per il rispetto dei limiti imposti dal DPCM 8 luglio 2003, con particolare riferimento a eventuali recettori sensibili e con l'indicazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto prevista dal D.M. del 29.05.2008...*

*Mancano altresì indicazioni planimetriche del tracciato e particolari costruttivi per valutarne l'impatto;*

- ✓ *Le possibilità di utilizzo della potenza termica cogenerata dall'impianto sono generiche, in quanto mancano indicazioni su possibili utilizzatori, a tutto discapito del rendimento globale della centrale;*
- ✓ *Mancano elaborati planimetrici e lay out di impianto che permettano di valutare appieno le modalità di stoccaggio e movimentazione dell'insediamento oltreché di esprimersi sulle dotazioni impiantistiche generali.*

*Per tutto quanto sopra riportato si comunica che mancando idonea documentazione tecnica che soddisfi i quesiti posti e che fornisca i docuti approfondimenti ed integrazioni a quella sin qui prodotta non può essere espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto de quo...”,.*

Successivamente, con nota prot. n. 3285 del 12.03.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva la comunicazione dell'ARPA Puglia alla società proponente ed alle parti intervenute nelle conferenze di servizi in narrativa esplicitate;

- Con nota prot. n. 3319 il Servizio Ecologia, in riscontro alla nota prot. n. DSA-2009-004935 del 02.03.09, comunicava al Commissario ad acta di aver provveduto a notificare alla Setrif S.r.l. ed alle amministrazioni interessate, il preavviso di parere negativo di compatibilità ambientale e che si era in attesa di ricevere osservazioni nei termini previsti dall'art. 6 della Legge n. 15/2005;

➤ **Ciò stante, considerato alla data del presente provvedimento non risultano pervenute le osservazioni di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, nei termini previsti dalla stessa norma, si ritiene di dover confermare il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 03.02.2009**

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**

- **Vista la L.R. n. 11/2001;**

- **Vista la Legge n. 15/2005;**

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

**Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale**

#### *DETERMINA*

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.02.2009, **parere sfavorevole alla compatibilità ambientale** per la realizzazione per l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse" nel Comune di Fragagnano (Ta), proposto dalla Setrif S.r.l. con sede legale alla c.da Refrigerio, s.n. - Ostuni (Br) -;

- **Di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- **Di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- **Di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- **Di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- **Di notificare** il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore  
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio  
Ing. A. Antonicelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 marzo 2009, n. 154

**Richiesta di Procedura di VIA. Ampliamento per approfondimento di cava di ghiaia e sabbia in Località "Giumentareccia" nel comune di Chieuti (FG) - Individuate al Fg 9, p.lla 34. Ditta SILCEM di Alfredo Celeste.**

L'anno 2009 addì 24 del mese di Marzo in Modugno, presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9615 del 15.06.07 la Ditta SILCEM di Alfredo Celeste, con sede a Larino (CB) in C.da Piane di Larino n. 38, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento in approfondimento di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Giumentareccia" dell'agro di Chieuti contraddistinta nel NCT al Fg. 9 p.lla 34;
- con nota prot. n. 10831 del 02.07.07 si invitava la ditta a trasmettere copia degli elaborati di progetto su supporto informatico, ad effettuare le

pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota prot. n. 18125 del 03.12.07 quest'Ufficio sollecitava quanto richiesto con nota prot. 10831 del 02.07.07;
  - con nota acquisita al prot. 1196 del 24.01.08, la ditta trasmetteva parte di quanto richiesto da quest'Ufficio;
  - con nota prot. 1385 del 28.01.08, quest'Ufficio invitava la ditta a trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni in quanto non ancora pervenute;
  - con nota acquisita al prot. 6102 del 17.04.08, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
  - con nota prot. n. 13474 del 26.09.08, si comunicava alla Società, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 che, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le V.I.A nella seduta del 29.07.2008, il Servizio stava provvedendo ad adottare formale provvedimento negativo, per le seguenti motivazioni..... "...La Ditta SILCEM di Celeste Alfredo con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia sita in Località "Giumentareccia" nel Comune di Chieuti (Fg) già autorizzata.
- La presente richiesta è tesa ad ampliare la coltivazione per approfondimento di 10 metri aggiuntivi rispetto alla quota già autorizzata e coincidente con il piano campagna.
- La cava esistente è del tipo "a fossa", coltivata a gradoni a partire da valle con avanzamento del fronte di scavo verso monte.
- La coltivazione della cava avverrà in 3 fasi successive in modo da effettuare il recupero in maniera contestuale all'avanzamento dei lavori; nel programma dell'azienda è prevista la coltivazione sui terreni della p.lla 34 del Foglio di mappa n. 9 del catasto del Comune di Chieuti. I gradoni avranno un'alzata di mt.4, una pedata di 8 mt e un'inclinazione con angolo di scarpa massimo di 50°.

In funzione dell'area di cava effettivamente utilizzabile e dell'altezza media dello scavo, la potenzialità del giacimento è per la parte autorizzata di circa 472.000 mc a cui si aggiungerà circa 340.000 mc per la parte relativa all'ampliamento in profondità richiesto nel presente intervento. Considerando, quindi, che la potenzialità complessiva del giacimento è di 812.000 mc e che di tale potenzialità restano da utilizzare circa 649.600 mc, l'ulteriore durata della coltivazione sarà di 10 anni.

La cava residua a fine coltivazione sarà caratterizzata nella parte più bassa da un avvallamento e in quella più alta da un rilevato a forma di anfiteatro aperto verso la strada, il tutto sarà restituito alla coltivazione agricola con messa a coltura, dopo il riempimento dello scavo con materiale inerte fino al p.c. dove verrà posto uno strato di terreno vegetale di circa 1,00 mt, di seminativo.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "C" - valore distinguibile.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di cava è soggetta al vincolo dell'idrografia superficiale corrispondente alla presenza di una lama nei pressi della Masseria Inforchia per cui le direttive di tutela delle NTA del PUTT/P prescrivono la tutela integrale dell'"area annessa" individuata da una fascia di rispetto di 150 metri dal sedime dell'emergenza (art. 3.06 comma 3.06.4 del capo II delle NTA).

Dal confronto della tavola "Geomorfologia" del PUTT/P si evince la presenza di alcune incisioni in corrispondenza dell'area di cava corrispondenti ad aste fluviali.

Dal confronto della tavola "Boschi, macchie, biotopi e parchi" del PUTT/P si evince la presenza di un'area boscata limitrofa al sito di cava per cui le NTA del PUTT/P prescrivono una fascia di rispetto dell'area annessa pari a 100 metri (art. 3.10 comma 3.10.3 del capo III delle NTA).

L'area ricade in Zona Agricola E2 come da strumento urbanistico comunale (PRG):

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE)

Alla luce della documentazione acquisita il Comitato VIA, preso atto della carenza degli ele-

menti essenziali ai fini della valutazione della richiesta presentata dalla Ditta ed in particolare:

- Descrizione degli impatti potenzialmente attesi sulle matrici ambientali e individuazione dei sistemi di mitigazione proposti;
- Piano economico-finanziario che risulta poco dettagliato e incompleto;
- Studio di stabilità dei fronti di cava e di stabilità globale dell'area data la natura della formazione affiorante;
- Studio di compatibilità idraulica data la presenza di un'asta fluviale cartografata dal PUTT/p e vincolata in un ambito territoriale distinto;
- Piano di recupero redatto tenendo conto della presenza di un'area boscata segnalata dal PUTT/P;

e in considerazione della sostanziale assenza nel SIA delle informazioni minime previste dall'art. 8 della L.R. 11/2001 ed in particolare:

- Sintesi Non Tecnica;
- Carta dell'uso del suolo;
- Cartografie del P.R.A.E. e del P.A.I.

ritiene di esprimersi negativamente in merito alla richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Ditta..."...

Ciò stante si invitava il proponente ad inviare entro il termine di dieci giorni a trasmettere per iscritto eventuali osservazioni;

- con nota datata 15.10.2008, acquisita al prot. 18009 del 31.12.08, la SILCEM chiedeva all'Assessorato all'Ecologia di interrompere i termini per l'adozione del formale provvedimento con esito negativo e si impegnava a trasmettere la documentazione integrativa ai fini di un riesame della pratica da parte del Comitato VIA;

➤ **considerato che alla data della presente, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, non risulta pervenuta la documentazione integrativa che il proponente si era impegnato a trasmettere con la sopra esplicitata nota, né risultano trasmesse, nei termini previsti dalla legge, osservazioni al preavviso di parere negativo comunicato alla società con nota prot. n. 13474/2008, si ritiene di confermare il parere non favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, così**

come espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta 29.07.2008,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

*DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.07.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **di esprimere parere non favorevole di VIA** al progetto e SIA proposti dalla Ditta SILCEM di Alfredo Celeste, con sede a Larino (CB) in C.da Piane di Larino n. 38, riguardanti l'ampliamento in approfondimento di una cava di ghiaia e sabbia sita in loc. "Giumentareccia" dell'agro di Chieuti contraddistinta nel NCT al Fg. 9 p.lla 34;

- **il presente provvedimento dovrà essere:**

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Chieuti;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il funzionario istruttore  
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 marzo 2009, n. 155

**L.R. N. 11/2001 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale - Interramento della sede ferroviaria tratta Triggiano - Capurso dal km 6+600 al km 9+950 della linea Bari -Taranto, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso (Lotto 1) e raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Taranto, tratte Bari, Mungivacca -Triggiano e Capurso - Noicattaro (Lotto 2) - Proponente: Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici S.r.l.**

L'anno 2009 addì 26 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:**

- con nota prot. n. DG/INV/505 del 03.05.2007, acquisita al prot. n. 7466 del 10.05.2007, la S.r.l. Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici,

con sede legale alla Via G. Amendola, 106/D - Bari -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per l'intervento concernente l'interramento della sede ferroviaria tratta Triggiano - Capurso dal km 6+600 al km 9+950 della linea Bari-Taranto, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso (Lotto 1).

A detta nota, alla quale sarebbe seguita la convocazione della Conferenza di Servizi tramite l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia, allegava il relativo progetto ed evidenziava che le opere proposte, di ammodernamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, erano previste nell'ambito del Piano Regionale Trasporti della Regione Puglia;

Con successiva nota prot. n. DG/INV/582 del 29.05.2007, acquisita al prot. n. 9077 del 05.06.2007, la proponente trasmetteva la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche per il Lotto 2 comprendente il raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Taranto, tratte Bari, Mungivacca-Triggiano e Capurso-Noicattaro.

Con la nota acquisita al prot. n. 9077/2007 allegava il progetto relativo al Lotto 2 e la relazione di verifica secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16, contenente quanto specificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) della L.R. n. 11/01;

- con nota prot. n. 10472 del 27.06.2007 il Servizio Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso i comuni interessati e cioè Bari, Triggiano, Capurso, Noicattaro, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava le stesse amministrazioni comunali a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 12011 del 23.07.2007 la proponente, riscontrando la sopra esplicitata nota prot. n. 10472/2007, comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati progettuali presso i comuni interessati;

- con nota acquisita al prot. n. 12260 del 25.07.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione, da parte del Comune di Capurso - Settore Affari Generali -, dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06.07 al 15.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 12407 del 26.07.2007 il Comune di Triggiano - Settore Assetto del Territorio - Servizio Patrimonio - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 13.06.07 al 13.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota si esprimeva *"in linea di massima parere favorevole in merito al progetto di che trattasi"*;
- con nota prot. n. 13513 del 05.09.2007 la proponente trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25.07.2007 presso il Settore lavori Pubblici della Regione Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 2300 del 06.02.2008 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione, da parte del Comune di Bari - Ripartizione Pianificazione Territoriale e Riqualficazione Urbana - Settore Pianificazione del territorio - P.R.G. -, dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.06.07 al 25.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con successiva nota acquisita al prot. n. 10061 del 18.07.2008 il Comune di Bari trasmetteva la nota prot. n. 265622 del 05.10.07 della Ripartizione Igiene e Ambiente dalla quale si evinceva il nulla osta all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 12504 dell'11.09.2008 il Servizio Ecologia sollecitava gli adempimenti amministrativi già richiesti con nota prot. n. 10472 del 27.06.2007 al Comune di Noicattaro ed il parere di competenza al Comune di Capurso;
- con nota acquisita al prot. n. 16110 del 14.11.2008 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione, da parte del Comune di Noicattaro - IV Settore Urbanistica -, dell'avviso

pubblico nei tempi (dal 27.06.07 al 27.07.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito.

- con nota acquisita al prot. n. 710 del 21.01.2009 il Comune di Capurso - Settore Assetto del Territorio - trasmetteva parere favorevole “*a condizione che venga acquisito, agli atti del progetto, il parere di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia*”;
  - con nota pervenuta il 13.03.2009, acquisita al prot. n. 3693 del 20.03.2008, il Comune di Noicattaro - IV Settore Urbanistica - esprimeva “*in linea di massima parere favorevole, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001*”;
- Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.03.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:

*Si tratta di un progetto finalizzato al potenziamento della capacità di trasporto ferroviario tra il capoluogo ed i comuni della cintura urbana, e contestuale eliminazione dei passaggi a livello e della cesura provocata dalla linea ferroviaria nei comuni di Triggiano e Capurso.*

*Il progetto prevede altresì la predisposizione alla futura elettrificazione della linea.*

*L’intervento rientra nella categoria denominata “Linee ferroviaria a carattere regionale”, di cui all’allegato B.1 lettera d) della L.R. 11/2001 ed è pertanto assoggettato a procedura di verifica da parte della Regione Puglia.*

*Il Progetto Definitivo, elaborato dalla Ferrovie del Sud Est Servizi Automobilistici S.r.l., società il cui capitale è totalmente detenuto dal Ministero del Tesoro, concessionaria della Regione Puglia per il trasporto ferroviario, è composto di numerosi elaborati descrittivi e grafici, che sono stati regolarmente depositati presso i competenti uffici della Regione Puglia.*

*Ai fini della espressione del presente parere, si è fatto riferimento ai seguenti allegati:*

#### **Relazione di fattibilità Ambientale (Elaborato V RL01)**

*Allegati alla relazione di Fattibilità Ambientale*

- *Tav. 1 Stato attuale dell’area su foto aerea*
- *Tav. 2 Carta delle interferenze*
- *Tav. 3 Carta dei vincoli*
- *Tav. 4 Inquadramento urbanistico*
- *Tav. 5 Carta delle aree a rischio di esondazione*
- *Tav. 6 Carta delle fasce altimetriche*
- *Tav. 7 Carta delle pendenze*
- *Tav. 8 Carta dell’esposizione prevalente dei versanti*
- *Tav. 9 Carta della Geologia*
- *Tav. 10 Carta dei valori di accelerazione sismica*
- *Tav. 11 Tavola dell’uso del suolo*
- *Tav. 12 Carta della Pedologia*
- *Tav. 13 Carta delle unità di paesaggio*
- *Tav. 14 Interventi di Progetto su foto aerea*
- *Tav. 15 Interventi di inerbimento tratti in rilevato*
- *Tav. 16 Barriere antirumore e aree di cantiere*

#### **Allegati di progetto (estratto):**

- *Relazione Descrittiva Generale (Elaborato RL02)*
- *Relazione Geologica-Geotecnica Genreale (Elaborato RL03)*
- *Relazione Geotecnica e Geomeccanica tratto in interrimento (Elaborato RL06)*
- *Rapporto sulle Indagini Geognostiche (Elaborato RL09)*
- *Relazione Archeologica Preliminare su Base Bibliografica (Elaborato RL10)*
- *Relazione Idrologica Generale (Elaborato RL11)*
- *Relazione Idraulica (Elaborato RL12)*
- *Relazione Tecnica Tracciato (Elaborato RL13)*
- *Relazione Architettonico - Funzionale Stazioni (Elaborato RL14)*
- *Relazione di Calcolo Preliminare delle Strutture (Elaborato RL16)*
- *Disciplinare Tecnico prestazionale - Opere Stradali, Idrauliche e di Sistemazioni esterne (Elaborato CS 04)*
- *Stato di Fatto: Monografie Edifici in Area Urbana (Elaborato T DF02 04)*
- *Stato di Fatto: Planimetria dal Km 7+539.15 al Km 7+927.94 (Elaborato T0108)*
- *Stato di Fatto: Planimetria dal Km 7+907.64 al Km 8+492.14 (Elaborato T0109)*

- *Relazione Tecnica Modello di Simulazione Incendio (Elaborato RL23)*
- *Planimetria Ubicazione Indagini Geognostiche Tavola C (Elaborato G 1305)*
- *Profilo Geologico Idrogeologico di Progetto Tavola C (Elaborato G 3103)*
- *Profilo Geotecnico Geomeccanico di Progetto Tavola C (Elaborato G 3109)*
- *Progetto Ferroviario: Sezioni Trasversali da 94 a 103 (Elaborato 05 T 3210)*
- *Progetto delle Strutture: Galleria Artificiale Sezione Tipo "L1" - Carpenteria (Elaborato 07 S 2101)*
- *Progetto delle Strutture: Galleria Artificiale Sezione Tipo "L1" - Fasi esecutive (Elaborato 07 S 2102)*

#### **PARERI ED AUTORIZZAZIONI**

*In atti è presente la fotocopia del verbale della Conferenza di Servizi preliminare, tenutasi il 25/07/07 sulla base del Progetto Preliminare all'epoca disponibile.*

*Erano presenti, tra gli altri:*

- *Il Sindaco del Comune di Triggiano;*
- *Il Sindaco del Comune di Capurso;*
- *Il Vice-Sindaco del Comune di Noicattaro ed il Dirigente del Settore Urbanistico;*
- *Il Dirigente Tecnico del Comune di Bari;*
- *Il Geometra Coordinatore del servizio Viabilità Sud della Provincia di Bari;*
- *Il Dirigente f.f. dell'Assessorato Regionale ai Trasporti e Vie di Comunicazione;*
- *Il Direttore Coordinatore dell'Ufficio Provinciale USTIF di Bari;*
- *Il Direttore Archeologo della Soprintendenza Archeologica della Puglia;*
- *Il Dirigente dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale del Settore Regionale degli LL.PP.*

*Da questo documento si evince che:*

- **Il Comune di Triggiano** ha espresso **parere favorevole** alle seguenti condizioni:
  - *La sistemazione a verde di tutte le aree di superficie.*
  - *L'utilizzo della vecchia stazione, se non demolita, in comodato d'uso.*
  - *Il collegamento tra Corso Vittorio Emanuele e l'autosilo.*

- *L'eventuale convenzione per l'utilizzo dell'autosilo agli abitanti del quartiere.*
- *L'individuazione di aree a parcheggio nelle immediate vicinanze del Cimitero.*
- *La eliminazione dal progetto di qualsiasi impianto di sollevamento meccanico.*
- *Non venga realizzata la deviazione provvisoria su via Trieste.*
- *Vengano sistemati gli incroci a raso con le strade esistenti.*

- **Il Comune di Capurso** ha espresso **parere favorevole** alle seguenti condizioni:

- *Il percorso in galleria termina in pieno centro abitato, e se ne chiede il prolungamento dal Km 3+675 almeno per ulteriori 380 m sino al Km 4.055.*
- *Abbassamento delle quote di progetto della galleria per consentire che le condotte di fogna (nera e bianca) restino sopra la galleria, senza ricorrere ai previsti impianti di sollevamento o altre soluzioni. In caso di impossibilità, dato per scontato che i nuovi impianti verranno gestiti dall'A.P., si chiede di conoscere se vi saranno oneri aggiuntivi per il Comune.*
- *Spostare l'area di cantiere n. 3 collocata in una maglia di espansione (C3.1) e prevedere una strada di servizio esterna alla linea per le attività di cantiere, al fine di non utilizzare Via Epifania e il centro abitato per il movimento mezzi.*
- *Prevedere soluzioni che evitino la prevista chiusura di Via San Pietro e Via Pozzo Calapone.*
- *Apertura al traffico delle Vie Lattanzio, Vittorio Veneto, Tansella, Pacifico.*
- *Idonee proposte circa il funzionamento dei due canali deviatori che raccolgono le acque piovane e scorrono oltre l'attuale linea ferroviaria.*

- **Il Comune di Noicattaro** si è riservato di esprimere per iscritto ed in dettaglio una serie di osservazioni.

- **Il Comune di Bari** ha espresso **parere favorevole** alle seguenti condizioni:

- Venga rilasciata l'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Puglia per quel che concerne il PUTT/P regionale e l'interferenza con le segnalazioni architettoniche n° 77-78-79 concentrate sulla masseria Marzano, giacchè il raddoppio della linea ferroviaria decurta una quota parte dell'area annessa ad essa.
  - Venga acquisito il parere dell'Autorità di Bacino per la Puglia in ordine alle interferenze idrauliche presenti sul territorio
  - Venga prevista la soppressione del p.l. al Km 5+689 con idonea opera sostitutiva da concordare in linea tecnica con l'Amministrazione Comunale.
  - Venga riportata la variante sull'apposita cartografia del PRG Comunale, con l'identificazione del tracciato ferroviario in raddoppio e dell'estensione delle fasce di rispetto ferroviario.  
Vengano fornite le prime soluzioni necessarie in ordine alle previsioni della futura nuova Stazione FSE posta tra Masseria Marzano e il Km 5+689, nella funzione di nodo di cambio intermodale per la piattaforma logistica di III livello - Mercato Agricolo Alimentare Bari.
- **Il Servizio Viabilità Sud della Provincia di Bari** ha espresso **parere favorevole** alle seguenti condizioni:
    - Le FSE provvederanno a propria cura e spese alla realizzazione dell'opera stradale a raso ed altre opere per la messa in sicurezza della nuova tratta.
    - A progetto Definitivo approvato, e comunque prima dell'inizio dei lavori, sarà stipulata apposita Convenzione tra FSE e la Provincia.
    - L'opera oggetto dell'intervento non potrà in nessun caso essere aperta al traffico sino a quando non sarà presa in carico dalla provincia.
    - La FSE sopprimerà la tratta stradale tenendo indenne la Provincia da ogni azione, molestie o pretese da parte di terzi.
    - Prima della chiusura al traffico della SP l'Ente Ferroviario comunicherà per iscritto il percorso alternativo, accollandosi tutti gli oneri.
  - Eventuali costi per aree da occupare in via provvisoria e/o definitiva, saranno a totale carico di FSE.
  - La nuova tratta stradale dovrà conservare la sezione stradale esistente e comunque non inferiore a quella prevista dalle normative vigenti.
  - La manutenzione della nuova tratta stradale sarà a totale carico della FSE.
  - Tutte le autorizzazioni necessarie per la nuova opera saranno a totale carico di FSE.
- **L'Assessorato Regionale ai Trasporti e Vie di Comunicazione** ha espresso **parere favorevole**.
  - **L'ufficio provinciale USTIF** del Ministero dei Trasporti, ha espresso **parere favorevole** evidenziando la necessità che il Progetto Definitivo sia soggetto al rilascio di nulla osta tecnico.
  - **La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** ha espresso **parere favorevole** alle seguenti condizioni:
    - Tutti i lavori di movimento terra dovranno essere eseguiti sotto il controllo di archeologi accreditati presso la Soprintendenza.
    - In caso di rinvenimenti, gli accertamenti tecnici dovranno essere diretti da funzionari della Soprintendenza, controllati da archeologi esterni, eseguiti da ditte di categoria OS25.
    - Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione preventiva alla Soprintendenza.
    - A conclusione dei lavori la Soprintendenza si riserva di richiedere eventuali varianti al progetto originario ai fini della salvaguardia dei beni archeologici.
    - La copertura finanziaria dei lavori di scavo controllo e assistenza archeologica non potrà essere a carico della Soprintendenza.
  - **L'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale del Settore Regionale degli LL.PP** ha espresso **parere favorevole**.
- L'Autorità di Bacino della Regione Puglia**, non presente in Conferenza, ha fatto pervenire una nota con la quale **ha espresso il parere preliminare di conformità al PAI** a condizione che, nella fase defi-

nitiva della progettazione siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Sia redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica
- Con riferimento al nodo idraulico situato ad Est dell'abitato di Capurso, in corrispondenza dello sbocco della galleria ferroviaria, siano analizzati in dettaglio:
  - la possibilità che le acque provenienti dagli impluvi situati a sud-est interessino la galleria ferroviaria con riferimento ad eventi meteorici aventi tempo di ritorno pari a 200 anni e siano individuate possibili soluzioni;
  - la possibilità che i deflussi transitanti in subalvea, in corrispondenza degli impluvi intersecati dal tratto da interrare, interessino la galleria, generando infiltrazioni o sovrappressioni sulle pareti della stessa inficiandone la stabilità e l'officiosità. Anche per questa evenienza siano individuate le possibili soluzioni.
- Il Progetto Definitivo, adeguato alle prescrizioni suddette, dovrà essere sottoposto all'esame di questa Autorità al fine del rilascio del parere di conformità al PAI.

Da quanto riportato al paragrafo 3 dell'Elaborato RL2 (Relazione Descrittiva Generale), con il progetto definitivo sono state recepite le osservazioni/prescrizioni derivanti dalla citata Conferenza dei Servizi.

In particolare le variazioni introdotte nel Progetto Definitivo oggetto del presente parere sono puntualmente descritte nelle pagine 15,16 e 17 del citato elaborato RL2.

### **CONTENUTI DEL PROGETTO**

Essenzialmente il progetto prevede il raddoppio del binario esistente tra la stazione di Bari-Mungivacca e Noicattaro, l'interramento della tratta Triggiano-Capurso, la realizzazione ex novo delle stazioni di Triggiano e Capurso e la predisposizione alla elettrificazione della linea.

Il complesso degli interventi previsti consta di tre tratti, il primo dalla progressiva km. 4+485,5 fino alla progressiva km. 7+305,0, in cui è previsto il raddoppio di binario sul lato destro con interasse di 4.0 m, non coinvolge il piano stazione Mungivacca e prevede il mantenimento del binario esistente ed il raddoppio fino a riconnettersi al tratto in cui il

tracciato verrà interrato tra Triggiano e Capurso.

Il secondo consiste nell'interramento e raddoppio della ferrovia al disotto dell'attuale tracciato in superficie: il tracciato si sviluppa per 3155 m si in galleria (tra la progressiva km. 7+305,0 e la progressiva km. 10+460,0) ed in due tratti, prima degli imbocchi, si sviluppa all'aperto tra opere di sostegno rispettivamente per 410 m lato Triggiano e 460 m lato Capurso.

La realizzazione della Galleria sarà condotta secondo le seguenti fasi (cfr. Elaborato RL 16 Pagina 11):

- a) Esecuzione delle paratie di micropali aventi il diametro  $\varnothing$  300 mm, posti all'interasse di 40 cm ed armati con tubi a sezione circolare cava del diametro di 244 mm, spessore di 20 mm, lunghezza 12 m;
- b) Esecuzione del solettone di copertura in cemento armato avente lo spessore di 80 cm e reso solidale ai micropali;
- c) Scavo all'interno della galleria per un'altezza di 7.80 m;
- d) Realizzazione della platea di fondazione avente lo spessore di 70-80 cm e delle pareti verticali aventi lo spessore di 40 cm;
- e) Realizzazione dell'armamento ferroviario all'interno della galleria.

Il terzo tratto dell'intervento (tra la progressiva km. 10+920,0 e la progressiva km. 14+700,0) in cui è previsto il raddoppio di binario, inizia alla fine della tratta interrata da Triggiano a Capurso al km. 10+920,0, dopo che i binari, tornati in superficie, si riconnettono con l'attuale binario esistente. In tale tratto è altresì previsto il raddoppio del ponte esistente alla progressiva km. 14+700,0 che è previsto con la realizzazione di una nuova opera che, al fine di evitare interferenze con la struttura esistente, comporterà una interasse massimo di 6,00m tra i due binari.

### **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Come si legge nella Relazione di Fattibilità Ambientale (pag. 49 e ss.), l'intervento è coerente con:

- il Piano Generale dei Trasporti Nazionale (la tratta in questione è inclusa nella rete SNIT);

- Con il PUTT/P, in particolare, nel territorio del comune di Bari-Mungivacca interessato dall'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria non sono presenti delle aree di valore eccezionale "A"; nelle immediate vicinanze sono presenti degli ambiti di valore distinguibile "C"; gli ambiti di valore rilevante "B" più vicini si trovano a circa 4,5 km dalla linea ferroviaria, localizzati lungo la Lama Picone.

Le aree a vincolo architettonico più vicine all'area di intervento sono: la Torre Santa Teresa (distante 2 km); l'Ipogeo rupestre in contrada La Fitta (a 2,5 km di distanza); la Chiesa San Marco (ex Villa Carbone) (distante 2,5 Km).

Nel Comune di Triggiano non esistono delle aree di valore eccezionale "A", mentre esistono ambiti estesi "B", "C" e "D", oltre a siti di interesse archeologico individuate da PUTT.

L'ambito esteso "B" è localizzato lungo la Lama San Giorgio, nei pressi di Monte Telegrafo.

Gli ambiti estesi "C" sono localizzati lungo la Lama San Giorgio per tutto il tratto nel territorio comunale.

Per quanto riguarda l'ambito esteso "D" si rintracciano alcune aree delimitate nel Comune di Triggiano, poste a ridosso della Lama San Giorgio e precisamente nelle località di Paradiso, Grotte Maldari e Mastrolonardo.

In ogni caso, tutti gli ambiti territoriali estesi presenti nel comune di Triggiano sono notevolmente distanti dal sito oggetto di progetto.

Nel Comune di Capurso un ambito esteso "C" occupa il territorio al confine con il Comune di Valenzano, tra la SS 100 e la strada Valenzano - Casamassima, fino al confine comunale con il territorio di Cellamare; esso dista circa 3 km dal tratto ferroviario interessato al raddoppio.

Nel Comune di Noicattaro sono presenti ambiti estesi "C" coincidenti con la Lama S. Giorgio e Giotta, ambiti estesi "B" all'interno di dette Lame, ed ambiti estesi "D" ubicati sui bordi degli ambiti "C".

Il raddoppio del ponte ferroviario a 4 luci ricade interamente nell'ambito esteso "C" Lama S. Giorgine nei pressi di un abito esteso "D".

- Con il Piano di Sviluppo della Regione Puglia
- Con il Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Regionale dei Servizi
- Con il PIT 3 Area Metropolitana di Bari

- Con il PRAE
- Con il PTCP
- Con gli strumenti urbanistici di Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro
- L'area oggetto di intervento, in base alle risultanze del PAI- Puglia è da ritenersi al medio-alta pericolosità di esondazione limitatamente alla zona limitrofa all'interferenza tra il tracciato e la Lama S. Giorgio, in prossimità della stazione di Noicattaro
- Secondo la nuova classificazione di cui all'Ordinanza n. 3274/2003, i territori interessati dall'intervento sono inseriti nella zona di sismicità 3 (ovvero la meno rilevante).
- Dall'analisi dei vincoli riportati nella Relazione generale del PUTT/paesaggio, non risulta nei comuni interessati nessuna area sottoposta a vincolo idrogeologico.

#### **PRINCIPALI IMPATTI E CRITICITÀ**

Come si legge nella Relazione di Fattibilità Ambientale, in base ai parametri valutativi individuati per la realizzazione della Carta delle Unità Fisiografiche dei Paesaggi Italiani, la classe sintetica di unità di paesaggio dell'area di studio, corrisponde al profilo denominato "basso pregio, alta frammentazione e alto impatto". Non si ritiene pertanto che il futuro assetto derivante dalla realizzazione del raddoppio ferroviario possa creare criticità di rilievo.

Un elemento non trascurabile di impatto è invece costituito dagli effetti sulla circolazione causati dal traffico pesante indotto dai lavori, che i progettisti stimano in 18 veicoli l'ora.

Tale aspetto è ancora più significativo se si considera che la durata presunta dei lavori è di 61 mesi e l'organizzazione degli stessi prevede l'apertura contemporanea di 5 cantieri.

Il proponente individua puntualmente i percorsi ottimali da utilizzare per raggiungere dai 5 cantieri la viabilità a grande scorrimento (SS 100) e propone di limitare a 10 ore (sulle 16 di funzionamento giornaliero del cantiere) il transito dei mezzi pesanti. In questo modo, a fronte di un incremento dell'intensità di traffico orario (che passa a 29 veicoli l'ora), si evita la sovrapposizione con il traffico civile delle ore di punta.

Un elemento senza dubbio da considerare è quello della destinazione dei materiali da scavo che

gli estensori dello Studio di Fattibilità Ambientale, conformemente al Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n.6 del 12.06.2006, in uno o più dei seguenti modi di più individuano in:

- produzione d'inerti per il fabbisogno relativo alle opere in progetto;
- produzione d'inerti per il fabbisogno di altre opere in corso;
- costruzione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari, in risposta alla domanda d'inerti per grandi opere in corso;
- cessione e stoccaggio per futuri impieghi (es.: presso cave, discariche).

Nel secondo tratto (progetto preliminare Lotto 1), all'interno dei centri abitati di Triggiano e Capurso, sono presenti diversi fabbricati ad uso residenziale, con alcune attività terziarie a piano terra, totalmente prospicienti la linea ferroviaria (cfr. Allegato Fotografico), con spazi trasversali tra i muri di confine della proprietà FSE di circa 10/11 m.

Le problematiche connesse con tale circostanza sono puntualmente ed approfonditamente analizzate negli elaborati progettuali, così come si riferisce nel paragrafo relativo alle "Considerazioni".

Naturalmente la realizzazione delle opere in progetto comporterà anche molti ed importanti impatti positivi, tra i quali si citano la maggiore mobilità pubblica, in decongestionamento delle aree urbane con l'eliminazione dei passaggi a livello, la possibilità di elettrificare le linee ferroviarie.

### OPERE DI MITIGAZIONE

Gli estensori dello Studio, a partire dalle risultanze dello stesso, propongono una serie di significative opere di mitigazione degli impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio, particolarizzate per ognuno dei comuni interessati dalle opere (cfr. cap.16). In particolare:

- **Mitigazione inquinamento acustico:** vengono puntualmente individuate le progressive alle quali sarà necessario installare barriere fonoassorbenti, attesa la presenza di ricettori sensibili. Il proponente fornisce anche le specifiche tecniche di dettaglio delle barriere che intende utilizzare.
- **Controllo delle acque di scarico:** non si prevede né l'intercettazione di acque di falda, né il ricorso all'utilizzo di liquidi bentonitici in fase di

esecuzione della galleria; in ogni caso le eventuali acque reflue civili saranno inviate ad opportuno trattamento, in apposite vasche di decantazione all'uopo create (una per fronte di avanzamento), e, una volta trattate, verranno poi evacuate a dispersione. Il proponente individua poi i diversi trattamenti cui assoggettare le acque di differente provenienza.

- **Mitigazione impatto su atmosfera:** sono previste numerose azioni mitigatrici, tra le quali si cita l'impiego, per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali di cantiere (cemento, calce,intonaci ed altri allo stato solido polverulento) di adeguati sili e sistemi di movimentazione pneumatica presidiata da opportuni filtri dotati di sistemi di controllo del grado di efficienza. E' naturalmente previsto il lavaggio ruote e la bagnatura delle aree.
- **Ripristino delle aree:** il proponente si impegna al ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla installazione del cantiere. Inoltre le aree utilizzate in fase di costruzione dell'opera (copertura della galleria) verranno sottoposte ad un doppio trattamento di fresatura e ripuntatura, in modo da ricondurle nelle condizioni ante operam.

Le azioni di mitigazione relative alla fase di esercizio consistono in:

- **Inerbimento delle scarpate in rilevato.** Il proponente fornisce una approfondita e dettagliata descrizione delle zone da inerbire, delle modalità di preparazione del terreno, della scelta dei miscugli e delle modalità di semina.
- **Barriere antirumore:** sono previste nei tratti fuori terra in zone precisamente individuate dal proponente, caratterizzate dalla presenza di obiettivi sensibili.
- **Armamento antivibrante:** nella sub-tratta interrata in zona altamente urbanizzata (ca. dal km. 7+520 al km. 8+045), caratterizzata dalla presenza di edifici abitativi in destra e in sinistra, al fine di minimizzare l'effetto delle eventuali vibrazioni che si dovessero creare al passaggio dei treni sarà previsto l'utilizzo di una tipologia di traversina poggiate su materassino antivibrante; tale sistema di armamento, infatti, garantisce la minimizzazione di rumore e vibrazioni, requisito fondamentale per un sistema di trasporto che si sviluppa in un ambito urbano.

### **CONSIDERAZIONI**

Nel progetto definitivo redatto dal Proponente vengono affrontate tutte le problematiche connesse con la realizzazione dell'opera e, in particolare, quelle relative alla costruzione del tratto interrato che, come si è accennato, costituisce una rilevante criticità.

Con riferimento a tale aspetto, il proponente dimostra di aver effettuato, sin dalla presente fase di progettazione definitiva, una serie di approfondimenti finalizzati alla conoscenza dettagliata dello stato dei luoghi, perseguita attraverso ispezione diretta degli edifici esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche e di approfonditi studi specialistici.

L'elaborato DF 02, che contiene le monografie degli edifici in area urbana potenzialmente interferenti con le opere in sotterraneo, costituisce testimonianza del grado di approfondimento del quadro conoscitivo sviluppato dal proponente in fase progettuale. In particolare, per ogni fabbricato è stata redatta una scheda tecnica, i cui contenuti sono stati tratti dalla documentazione progettuale e da rilevazioni in situ, nella quale viene descritto il tipo di struttura, lo stato conservativo generale, la presenza e consistenza di livelli interrati.

Nell'elaborato RL 16 alle pagine 10-53, sono riportati i risultati dell'analisi strutturale effettuata sul manufatto interrato in differenti condizioni, a partire dalla conoscenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

Come si legge alle pagine 26-28 dell'elaborato RL 2 (Relazione Descrittiva Generale) ed alle pagine 6 e seguenti dell'elaborato RL 09 (Rapporto sulle indagini Geognostiche) ai fini della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni, sono state eseguite due distinte campagne di indagini geognostiche: la prima nel Luglio 2006, relativa al progetto preliminare; la seconda, nel Novembre 2007, nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo.

In particolare si sono eseguiti:

sondaggi geotecnici, saggi lungo la linea, sismica a rifrazione, sismica in foro tipo Down-Hole, Prospezioni Georadar.

Lo Studio di Fattibilità Ambientale appare completo ed esaustivo; esso contiene:

- le verifiche di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni dei piani urbanistico-territoriali ed ambientali;

- lo studio sugli effetti dell'intervento sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- la descrizione delle soluzioni progettuali prescelte e le alternative localizzative e tipologiche, nonché misure necessarie per l'inserimento nel sito;
- le opere di mitigazione.

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra illustrato, considerato che:

- l'intervento proposto tende ad incentivare in maniera significativa l'utilizzo del trasporto pubblico con indubbi vantaggi ambientali;
- l'interramento dei binari è finalizzato a decongestionare il traffico urbano nei comuni di Triggiano e Capurso attualmente fortemente penalizzati dalla cesura generata dalla presenza, nel proprio ambito urbano, della linea ferrata;
- la realizzazione delle opere di progetto è anche finalizzata alla successiva elettrificazione della linea, con conseguenze positive sulle emissioni in atmosfera;
- il proponente ha approfondito, sia in sede progettuale che di Studio di fattibilità Ambientale, le problematiche connesse agli impatti generati in fase di realizzazione e di esercizio
- sono state individuate numerose e significative opere di mitigazione,

**Il Comitato Reg. le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere di non assoggettabilità a V.I.A. dell'intervento proposto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:**

1. Che in fase di progettazione esecutiva vengano puntualmente definite le tecniche di scavo della galleria in ambito urbano, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di idonea (vale a dire non eccessiva) potenza, per scongiurare la propagazione di vibrazioni eccessivamente intense sui fabbricati prospicienti lo scavo;
2. Che, in fase di progettazione esecutiva, vengano previsti idonei strumenti di monitoraggio della stabilità delle pareti dello scavo con la preventiva individuazione di valori limite dei cedimenti orizzontali e delle azioni da intraprendere qualora detti valori vengano raggiunti;
3. Che la documentazione inerente le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 formi parte integrante della documentazione presentata al Genio

*Civile preventivamente all'avvio dei lavori;*

4. *Che non venga dato avvio alle operazioni di scavo prima dell'avvenuto deposito al Genio Civile degli elaborati strutturali e della avvenuta espressione del parere di rito;*
5. *Che, qualora non ancora fatto in sede di progettazione definitiva, venga dato riscontro a tutte le prescrizioni degli enti formulate in sede di Conferenza dei Servizi preliminare;*
6. *Che il proponente realizzi tutte le misure di mitigazione illustrate nello studio di fattibilità Ambientale.*

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamati gli articoli 18 e 21 della L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

**Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale**

#### DETERMINA

- **di ritenere** il progetto relativo all'intervento di interrimento della sede ferroviaria tratta Triggiano - Capurso dal km 6+600 al km 9+950 della linea Bari-Taranto, comprese le stazioni di Triggiano e Capurso (Lotto 1) e **raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Taranto, tratte Bari, Mungivacca-Triggiano e Capurso-Noicattaro (Lotto 2)** proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, con sede legale alla Via G. Amendola, 106/D - Bari, **escluso dalle procedure di V.I.A.** per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in

narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul BURP;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore  
Sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 160

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Pozzo delle società (Lamacarvotta)- Proponente: Asja Ambiente Italia S.p.a.**

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in

Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

**Premesso che:**

- con nota del 23.10.06, acquisita al prot. n. 12447, la Asja Ambiente Italia S.p.a., con sede legale in Torino, in corso Vinzaglio n. 24- Cap 10121 presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA), in località (Lamacarvotta) Pozzo delle società, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- successivamente alla pubblicazione sul BURP degli avvisi di avvenuto deposito degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di parchi eolici presentati dalle società Energy 3K GmbH e Laterza Wind 2 S.r.l. nel Comune di Laterza, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con le note del 07.12.06 inviate all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva in pari data ai prot. nn. 14647 e 14648, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra i progetti della Energy 3K e della Laterza Wind 2 e quello dalla stessa presentato; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quelli presentati dalle altre due società, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegnava a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;
- il 10.01.07, con la nota prot. n. 00552, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società Asja ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
- l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;
- in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Asja Ambiente Italia, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07 inviata per conoscenza alla società, invitava il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Asja Ambiente Italia S.p.a. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita da questo Assessorato con prot. n. 5449 del 3.04.07, la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa precedentemente richiestale;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coe-

- sistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Asja Ambiente Italia S.p.a. la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
  - con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla società Asja Ambiente Italia;
  - il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rinunciava a n. 7 areogeneratori e comunicava uno spostamento di due areogeneratori che non avrebbe comportato modifiche sostanziali del progetto base;
  - in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 7659 del 23.05.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva, con nota acquisita dal predetto Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Asja Ambiente Italia, ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;
  - con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Assessorato richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (in formato punto) e tecniche annesse (strade e cavidotti);
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
  - in riscontro alla richiesta di questo Assessorato dell'8.09.08, l'Asja Ambiente Italia S.p.a. trasmetteva, con nota acquisita al prot. n. 14655 dell'1.10.08, copia in formato digitale del layout del progetto così come rivisto in seguito al predetto accordo; tale documentazione veniva successivamente rettificata, con nota trasmessa

- all'Assessorato e da questo acquisita al prot. n. 14630 del 13.10.08, segnalando che, a causa di un mero errore materiale, era stata indicata una posizione inesatta di un'aerogeneratore, del quale venivano quindi fornite le esatte coordinate;
- con nota acquisita da questo Assessorato con prot. n. 14528 del 14.10.08, la società proponente, facendo seguito alle note di cui al precedente punto, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dal medesimo Assessorato con la nota dell'8.09.08;
  - in riscontro alla richiesta dell'Assessorato all'Ecologia del 23.09.08, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Asja Ambiente Italia, che a tanto aveva provveduto il 27.10.06;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Asja Ambiente Italia, proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale; con la medesima nota comunicava altresì che, stante l'avanzato stato del procedimento di valutazione del progetto proposto dalla società Asja, avrebbe considerato valide, ai fini della valutazione medesima, le coordinate degli aerogeneratori così come risultanti dall'accordo concluso da quest'ultima con le altre società;
  - questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Asja Ambiente Italia S.p.a.;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Asja Ambiente Italia S.p.a. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
  - con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
  - con nota acquisita per conoscenza dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1224 del 29.01.09, la società Asja Ambiente Italia S.p.a. trasmetteva alla provincia di Taranto copia dell'accordo del 21.07.08 intercorso con le altre società, e con il quale erano state eliminate le possibili interferenze tra i vari progetti, nonché la documentazione relativa al progetto, già trasmessa all'Assessorato all'Ecologia;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di


Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione;


- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.12.08 della Asja Ambiente Italia S.p.a. ad integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso l'indicazione delle misure di compensazione ambientale da porre in essere, la convenzione già stipulata il 17.05.06, stabiliva di procedere alla stipula;

- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3012 del 6.03.09, la Asja Ambiente Italia S.p.a., in riscontro alla richiesta di quest'ultimo del 9.12.08, comunicava di aver già invitato il Comune di Laterza ad integrare la convenzione stipulata il 17.05.06 mediante la previsione delle misure di compensazione ambientale e precisava che il richiesto coinvolgimento del Comune di Matera non era necessario, distando l'aerogeneratore LA1 piu' di 500 metri dal suo confine amministrativo; la società dichiarava altresì che avrebbe proceduto comunque ad una verifica di tale distanza e si impegnava a mantenere il limite dei 500 m;

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**

#### Parte 2 – Allegati cartografici





⇒ Località: Laterza, località Lerene

⇒ Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot.10390 del 28 lug 2008): 13

A-1	2666162,0	4506112,0
A-2	2666247,0	4506429,0
A-3	2666657,0	4507094,0
A-4	2666372,0	4504386,0
A-7	2667080,0	4505279,0
A-8	2667397,0	4505642,0
A-9	2667850,0	4505603,0
A-12	2667970,0	4504115,0
A-13	2667496,0	4504765,0
A-14	2668263,0	4505043,0
A-16	2668715,0	4503360,0
A-18	2668649,0	4504318,0
A-20	2668552,0	4503070,0

Dal confronto tra il progetto trasmesso con istanza prot. 12447 del 25 ott 2006 e le coordinate degli aerogeneratori indicati nell'accordo trasmesso con nota prot. n. 10390, si riscontra lo spostamento del n.12, rispetto alla posizione originaria omonima di circa 940 m, ovvero di circa 390 m se si considera la più vicina installazione del progetto originario. L'aerogeneratore n.16 dista circa 385 m, rispetto all'omonimo del progetto originario.

Nonostante la rettifica relativa ad una posizione tra quelle indicate, da parte del soggetto proponente, pervenuta con nota prot.14630 del 20.10.2008, si ritiene di porre a base della presente valutazione la griglia di coordinate trasmessa in seno all'accordo, poiché condivisa tra più proponenti;

- Diametro aerogeneratori: 90 m (Relazione Tecnica cap. 2.8 e Tavola ELA-01/PDF/AR/001-a)
- Potenza complessiva: 26 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

*La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE*

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parte disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore opaco. Ad una verifica d'Ufficio gli aerogeneratori risultano posti ad una distanza pari a non meno di 3 volte lo stesso diametro sulla stessa linea.

E' stato elaborato lo "studio di analisi di visibilità del parco" che, se pur carente rispetto alla totalità degli elaborati richiesti dall'art.10, c.1, lett. B del RR 16 propone una simulazione tridimensionale rappresentante la vista "a volo d'uccello" dell'opera. Esso risulta inoltre non del tutto efficace nel fornire la percezione degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Rispetto alla componente dell'impatto ambientale in parola la relazione appare poco approfondita e senza adeguati rilievi specifici da cui stimare i fattori di pressione introdotti dall'opera.

Tuttavia la presente istruttoria ha tenuto conto delle conoscenze pregresse circa la valenza naturalistica dell'area, e sulla scorta della valutazione integrata compiuta su progetti ricadenti nella medesima area, ha approfondito l'analisi sugli impatti su questa componente, considerata la presenza di aree ad alto valore faunistico individuate come IBA, ZPS, SIC e Parchi regionali.

La mitigazione degli impatti derivante dall'esito della presente istruttoria si è conclusa sostanzialmente nell'assicurare spazi adeguati di manovra per la fauna selvatica evitando l'effetto selva e verificando la presenza di corridoi ecologici che possano permettere la connettività delle aree protette.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

Nella relazione vengono considerati i ricettori sensibili presenti nella zona di intervento, e viene prodotta una serie di elaborazioni a conforto della relazione acustica contenuta nella relazione di impatto ambientale.

In corrispondenza di alcuni ricettori sensibili indicati alle lettere "E" ed "I" posti in corrispondenza, rispettivamente, delle Masserie Parisi ed Alberone, gli aerogeneratori 4 e 19 determinano, secondo la relazione dedicata prodotta, un regime di pressione acustica maggiore rispetto alle restanti

installazioni dello stesso parco, ma comunque nei limiti di legge attesa l'assenza di un piano di zonizzazione acustica comunale.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,5 mt e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003.

#### **f - Norme di progettazione**

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure di buona prassi tecnologica.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, comunque oggetto di valutazione dedicata da parte delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione integrativa (consegnata con nota di accompagnamento, prot. 5449 del 03 apr 2007) presentata in seguito alla specifica richiesta di integrazione, l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è posta pari a 87m per modello di aerogeneratore V90 (prescelta per la realizzazione) e 106 mt per la macchina V80. Ciò è in difformità con dichiarato nella relazione di impatto ambientale al capitolo "Dati di progetto e sicurezza" che, invece, indica un valore di gittata pari a 197 m.

Ai fini della valutazione cautelativamente si assume gittata pari a 197 m così come da "Relazione di impatto ambientale"

A distanza inferiore a quella di sicurezza, assunta pari a 150 m, è interessato dalla presenza di due linee di trasmissione di corrente in alta tensione l'**aerogeneratore n.7**, distante da una di esse circa 80 m.

A meno della distanza di sicurezza (assunta pari a 250 m, a vantaggio di sicurezza rispetto a quella dichiarata dal progettista valutata insufficiente) sono interessati dalla presenza di edifici gli aerogeneratori nn:

**3** distante circa 150 m dalla Masseria Chiancone

**4** distante circa 200 m dalla Masseria Parisi,

**14** distante circa 210 m dalla Masseria Alberone

**19** distante circa 160 m da un fabbricato rurale con potenziale destinazione d'uso legata alla presenza antropica, eventualmente a scopi abitativi;

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, per una lunghezza complessiva pari a 12,5 km.

Tutte le scarpate saranno adeguate con inerbimenti superficiali di specie autoctone. Eventuali sezioni di raccolta e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale saranno opportunamente canalizzate in adeguati sistemi di raccolta, al fine di non alterare il naturale ruscellamento superficiale.

Sarà predisposto un adeguato sistema di regimentazione delle acque piovane dal piano stradale.

Le scarpate stradali al termine dei lavori saranno inerbite.

Per il rivestimento delle piste di collegamento agli aerogeneratori sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,50 m; i tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità esistente. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

La relazione tecnica allegata alla Relazione di impatto ambientale riporta testualmente, quale distanza minima da strade primarie, elettrodotti e acquedotti, una lunghezza pari a 300 metri.

Come già riferito al punto precedente, si rileva all'interno dell'area del progetto la presenza di elet-

trodotti a distanza localmente inferiore a quella indicata.

#### **j - Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie unitaria di 2500 m<sup>2</sup> (comprensiva di spazi per manovre di cantiere) per un totale di 32.500 m<sup>2</sup>, destinata a ridimensionarsi sensibilmente in difetto in fase di esercizio. I tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità per una lunghezza di circa 12,5 km.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di scavo delle fondazioni saranno realizzate opportune opere di regimazione delle acque superficiali in modo da rendere minimo l'afflusso in scavo. Si provvederà comunque allo smaltimento delle acque in eccesso. Tutti gli interventi sono finalizzati a rendere minimo l'impatto del ruscellamento superficiale.

Le superfici di posa saranno realizzate con l'impiego di materiale arido di superficie, al fine di garantire una portanza adeguata al carico derivante dal sollevamento dei componenti principali della macchina.

In fase di ultimazione dei lavori, saranno ripristinate le condizioni morfologiche precedenti, con asportazione del materiale di scavo rimanente e smaltimento controllato dello stesso.

Si provvederà alla stabilizzazione delle scarpate con inerbimento intorno alla fondazione. In caso di sospensione della viabilità pubblica e privata (di cui il proponente si riserva di valutare la necessità) si provvederà, al termine dei lavori, a favorire il rientro alle condizioni ordinarie.

#### **l- Dismissione e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la rimozione completa delle strutture e delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed il loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti in essere.

#### **m - Misure di compensazione**

Sono richiamate diffusamente generiche misure di mitigazione degli impatti ambientali, individuando quelle strettamente necessarie, come da letteratura tecnica.

#### **Atteso che, a pro dell'intervento proposto:**

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,50 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

**Per contro:**

- a) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da varie emergenze geomorfologiche segnalato dal PUTT-P in violazione dell'art.14, c.2 lett.G del RR n.16/2006, in particolare: l'aerogeneratore n.8 si trova in prossimità di ciglio di scarpata;
- b) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa in violazione dell'art.14, c.2 lett.J del RR n.16/2006, in particolare: l'aerogeneratore n. 16 risulta a distanza inferiore a 150 m da reticolo idrografico;
- c) gli aerogeneratori nn. 12 - 16 risultano, dalle coordinate identificative riportate nell'accordo preso fra le società proponenti, spostati rispetto la posizione originaria, rispettivamente: l'aerogeneratore n. 12 di circa 940 m se si considera l'omonima del progetto originario e circa 390 m se si considera la più vicina rispetto sempre del progetto originario, l'aerogeneratore n. 16 di circa 520m se si considera l'omonima del progetto originario e circa 120m se si considera la più vicina rispetto sempre del progetto originario;
- d) all'interno del campo della gittata, sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, con potenziale occupazione antropica stabile o frequente, in particolare:
- Masseria Chiancone, distante circa 150 m dall'aerogeneratore n.3
  - Masseria Parisi, distante circa 200 m dall'aerogeneratore n. 4
  - Masseria Alberane, distante circa 210 m dall'aerogeneratore n. 14
  - fabbricato rurale non meglio identificato, distante circa 160 m dall'aerogeneratore n. 19;
- e) A distanza inferiore di quella di sicurezza, posta pari alla proiezione di ribaltamento della torre dell'aerogeneratore, sono presenti due elettrodotti vicino all'aerogeneratore n. 7 (distanza di circa 80 m);

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di

escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Asja Ambiente Italia Spa nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

ID	X	Y
1	2666162	4506112
2	2666247	4506429
9	2667850	4505603
13	2667496	4504765
18	2668649	4504318

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:
  1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (*Grillaio Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**
  2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro

oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Asja Ambiente Italia S.p.a. con il Comune di Laterza il 17.05.06; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Matera, distando l'aerogeneratore n. 1 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia relativamente agli aerogeneratori, ed infrastrutture annesse, che ricadono all'interno della fascia di 75 m, come da NTA del PAI;
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Au-

torità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo *macadam*);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;

- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal para-

metro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42 %** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Asja Ambiente Italia, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 3 aerogeneratori sui 5 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istrut-

toria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

**RICHIAMATI** gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

**PRESO ATTO** delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

*DETERMINA*

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), proposto il 23.10.06 dalla Asja Ambiente Italia S.p.a., con sede legale in Torino in corso Vinzaglio n. 24; con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 161

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Serro Lo Monaco Propone: Energia in Natura S.r.l.**

L'anno **2009 addì 30 del mese di MARZO** in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

**Premesso che:**

- con nota del 30.11.06, acquisita al prot. n. 14517, la Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB) alla via 42 Martiri n. 165, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA)

- in località Serro Lo Monaco, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- il 10.01.07, con nota prot. n. 00567, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
  - l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula, con alcune di esse, di varie convenzioni;
  - questo Assessorato acquisiva al prot. n. 2018 del 2.02.07 la documentazione integrativa trasmessa dalla società in riscontro alla predetta richiesta;
  - in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
  - il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energia in Natura S.r.l. assoggettato alla procedura di screening, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sull'Albo pretorio comunale; lo sollecitava, altresì, a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
  - con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Energia in Natura S.r.l. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
  - con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 8795 del 22.05.07, la società sollecitava il Comune di Laterza ad esprimere il parere sul progetto e ricordava l'esistenza della convenzione dalla stessa stipulata il 21.09.06 con l'amministrazione comunale, con la quale quest'ultima si impegnava a favorire la realizzazione del parco eolico proposto dalla Energia in Natura e a non stipulare la medesima convenzione con altre società in relazione alla stessa area;
  - con nota prot. n. 8657 del 29.05.07, questo Assessorato chiedeva nuovamente al sindaco di Laterza di chiarire la situazione relativa all'interferenza reciproca di vari progetti sulla stessa area;
  - con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
  - l'Assessorato all'Ecologia acquisiva il 28.09.07 al prot. n. 15530 la documentazione trasmessa dalla società, consistente nella attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto sull'Albo pretorio comunale dal 1.12.06 al 01.01.07 e dal 2.03.07 al 02.04.07, nel parere favorevole al progetto, reso dal Comune di Laterza il 18.07.06, nella relativa delibera di C.C. n. 40 di pari data e

- nella convenzione dalla stessa stipulata con il Comune il 21.09.06;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Energia in Natura S.r.l. la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
  - questo Assessorato acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Energia in Natura S.r.l. rinunciava a n. 6 areogeneratori;
  - il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, tra cui la Energia in Natura S.r.l., avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;
  - questo Assessorato, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Energia in Natura 2 S.r.l., di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
  - con nota acquisita al prot. n. 6912 del 21.04.08, la Energia in Natura S.r.l. depositava presso l'Assessorato all'Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo e, con nota acquisita dall'Assessorato al prot. n. 7328 del 29.04.08, informava lo stesso che detti elaborati comprendevano la richiesta indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerenti con la nuova configurazione;
  - con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla Energia in Natura S.r.l.;
  - il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti;
  - con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto dell'accordo stipulato dalle società di cui al precedente punto, oltre che di quello raggiunto dalla Energia in Natura S.r.l. con altre società, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre


- 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Energia in Natura S.r.l., che a tanto aveva provveduto il 2.03.07;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;
  - questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Energia in Natura S.r.l.;
  - con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 17088 del 4.12.08, la Energia in Natura S.r.l. comunicava, in riscontro alla predetta richiesta del 19.11.08, la volontà di integrare la convenzione stipulata con il Comune di Laterza il 21.09.06, di cui al precedente punto, con la previsione delle misure di compensazione ambientale di cui al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle predette convenzioni ricevute dal Comune il 18.11.08, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Energia in Natura S.r.l. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Castellaneta;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
  - con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di

Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione;

- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, pren-

dendo atto dell'invito del 3.12.08 della Energia in Natura S.r.l. ad integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso l'indicazione delle misure di compensazione ambientale da porre in essere, la convenzione già stipulata il 21.09.06, stabiliva di procedere alla stipula;

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**



- ⇒ **Località:** nel territorio del Comune di Laterza (FG), loc. Serro Lo Monaco
- ⇒ **Aerogeneratori** (numero finale acquisito con nota prot. n.3970, 4 marzo 2008) : 26

4	2671122	4505683
5	2671391	4505676
6	2671656	4505603
7	2672425	4505148
8	2672753	4505091
9	2673007	4504970
10	2673679	4504901
11	2674007	4504878
12	2674303	4504870
13	2674711	4504607
15	2672374	4504621
16	2673172	4504244
17	2673978	4504154
18	2674259	4504141
19	2674621	4504096
22	2672837	4503580
23	2673176	4503568
24	2673519	4503570
25	2673854	4503541
26	2674186	4503524
27	2673524	4503047
28	2672276	4502487
29	2672529	4502297
30	2672782	4502163
31	2673157	4502170
32	2673487	4502049

→ **Diametro aerogeneratori:** m 90 come da Relazione Generale Descrittiva e dalla Tav. n. 07 presente in Revisione Accordo del 18.02.2008

→ **Potenza complessiva:** 78 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni ambientaliste Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE".

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

È stata realizzata una carta delle interferenze in rapporto ad un solo punto panoramico sensibile e l'inserimento fotorealistico dell'impianto. Questo studio non risulta adeguato data l'estensione del parco da installare e la presenza di altri punti panoramici sensibili. Infatti considerando il punto di vista ubicato sulla direttrice Castellaneta-Matera (strada n. 216) si rileva un effetto selva che è causato dalla barriera costituita dagli aerogeneratori T28, T29, T30, T31, T32 che alterano sensibilmente lo skyline. Inoltre la Masseria Clemente risulta completamente circondata dalle torri e, considerandola come punto di vista, si rileva un effetto barriera causato dagli aerogeneratori T10, T11, T12, T16, T17, T18, T19, T22, T23, T24, T25, T26 anch'essi alteranti sensibilmente lo skyline.

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Gli impatti sulla flora e vegetazione non risultano significativi, stante l'uso agricolo del suolo del sito del progetto. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, manca, invece, una valutazione degli impatti, che si presumono rilevanti, come affermato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VIA: "...la particolare posizione dell'area di intervento, che risulta circondata da aree SIC e ZPS, fa sì che essa possa essere facilmente attraversata da specie (soprattutto avifauna) particolarmente vulnerabili e tutelate, quali specie di interesse comunitario della direttiva 79/409 e 92/43/CEE All. II (Gheppio, Gufo reale, Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc..) e specie della Lista Rossa Nazionale (Quaglia, assiolo, Gufo comune, ecc.). Riguardo alle distanze minime del parco eolico in progetto dal SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e dal SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, si precisa che esse sono pari, rispettivamente, a 330 m e 1 km. Inoltre, la distanza minima tra le due aree SIC/ZPS è di circa 3,8 km.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

Nella relazione di Impatto Acustico Ambientale presente nel SIA si dice: "...si può fondatamente ritenere che la predetta attività non comporta inqui-

namento acustico negli ambienti abitativi esterni limitrofi (all'impianto, ndr) ed in area pubblica esterna, ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 3/2002, con esclusione dei siti abitati nelle stesse condizioni della Masseria Lena, che pertanto dovranno essere protetti da idonee barriere di mitigazione." Coerentemente a questa definizione è possibile identificare nella Masseria Clemente un ricettore con caratteristiche di sensibilità persino più accentuate di quella indicata nello studio (Masseria Lena), poiché inserita in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 900 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento presso la Masseria Clemente sono T24 (ca. 270 m), il più vicino al corpo ricettore e T16 (ca. 410 m), che in aggiunta risulta logisticamente più svantaggiato a causa dell'indice di utilizzo del suolo significativo.

Inoltre si evidenzia che il progetto in esame risulta interessato da accordo fra vari proponenti interessati all'installazione eolica su siti adiacenti all'area in esame.

Quindi la valutazione prodotta, risulta comunque carente in quanto non tiene conto della emissione acustica prodotta dalla presenza di tali generatori di altro proponente.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi" secondo il DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla soluzione comune adottata dalle società facenti parte dell'accordo stipulato e trasmesso con nota protocollare n. 3970 del 04.03.2008, che hanno realizzato un accordo per il quale la soluzione di conferimento

dell'energia prodotta prevede un'unica sottostazione (impianti di utenza) in adiacenza alla stazione di trasformazione di TERNA (impianti di rete).

Per il resto, le specificità del contesto riferite al PRIE richieste dal Regolamento non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione relativi alla dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale ed è riportato un modesto valore di 110 m, non supportato da alcun documento di studio. Entro tale distanza, comunque, non sono presenti aree abitate. D'ufficio è stato utilizzato un valore di sicurezza pari a 250m rilevando comunque la non presenza di fabbricati abitati. Non è stata allegata documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori.

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente sia con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato della lunghezza di circa 7,5 km, alla cabina di allaccio MT/AT da realizzarsi ex-novo nel territorio del Comune di Castellaneta (TA), già prevista dalla Determina Dirigenziale n.525 del 2008.

La T24 dista meno di 150 m dall'elettrodotto aereo. Tale distanza non è in sicurezza rispetto al rischio di ribaltamento della torre sulla linea stessa.

#### **j - Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 mq cadauna, in fase di rea-

lizzazione. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

#### **l - Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto (29 anni) è prevista la dismissione dell'impianto.

#### **m - Misure di compensazione**

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ricostituzione con terreno agrario dell'area per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

#### **Atteso che, a pro dell'intervento proposto:**

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nelle aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P;

Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- entro la distanza di sicurezza, assunta d'ufficio, per la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i caviddotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

#### **per contro:**

- A. il sito del parco eolico in progetto è localizzato tra due aree SIC/ZPS (IT 9120007 Murgia Alta e IT9130007 Area delle Gravine), distanti tra loro circa 3,8 km;
- B. le distanze del parco eolico in progetto dal SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e dal SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, sono pari, rispettivamente, a 330 m e 1 km;
- C. nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, manca una valutazione degli impatti, che si presumono rilevanti, come affermato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VIA: "...la particolare posizione dell'area di intervento, che risulta circondata da aree SIC e ZPS, fa sì che essa possa essere facilmente

attraversata da specie (soprattutto avifauna) particolarmente vulnerabili e tutelate, quali specie di interesse comunitario della direttiva 79/409 All.I e 92/43/CEE All. II (Gheppio, Gufo reale, Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc.) e specie della Lista Rossa Nazionale (Quaglia, Assiolo, Gufo comune, ecc.)”; pertanto si ritiene opportuno adeguare la configurazione proposta al fine di non intercettare completamente tali flussi, lasciando liberi dei varchi tra le file di aerogeneratori. Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali è una strategia che si pone come obiettivo per la mitigazione degli effetti di frammentazione su popolazioni e comunità animali (Battisti, 2004). A tal proposito si rilevano due potenziali corridoi ecologici in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine. Tali corridoi intercettano gli aerogeneratori T4 e T5 (corridoio 1) e T13 e T19 (corridoio 2) rendendo la loro rimozione necessaria al fine di permettere il movimento della fauna selvatica tra le aree naturalisticamente importanti che circondano il parco proposto;

- D. è stata realizzata una carta delle interferenze in rapporto ad un solo punto panoramico sensibile e l’inserimento fotorealistico dell’impianto. Questo studio non risulta adeguato data l’estensione del parco da installare e la presenza di altri punti panoramici sensibili. Infatti considerando il punto di vista ubicato sulla direttrice Castellaneta-Matera (strada n. 216) si rileva un effetto selva che è causato dalla barriera costituita dagli aerogeneratori T28, T29, T30, T31, T32 che alterano sensibilmente lo skyline. Inoltre la Masseria Clemente risulta completamente circondata dalle torri e, considerandola come punto di vista, si rileva un effetto barriera causato dagli aerogeneratori T10, T11, T12, T13, T16, T17, T18, T19, T22, T23, T24, T25, T26 anch’essi alteranti sensibilmente lo skyline. Rispetto, poi, ad altro intervento di pari tipologia ma di piccola taglia, esclusa dall’applicazione del R.R. 16/2006 ai sensi dell’art.3 comma 2, proposto nel Comune di Laterza già sottoposto a screening in quanto rientrante in range temporale antecedente, a novembre,

(oggetto di Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia, n 139 del 21.03.2007) si rileva incongruente l’ubicazione proposta per l’aerogeneratore n.9 in quanto distante circa 100m da n.3 pale da 20 KW cadauno, e pertanto una distanza di lunghezza pari a meno di 5 volte il diametro del rotore, dagli aerogeneratori sui quali già è stato espresso parere di compatibilità ambientale, come previsto dal Regolamento Reg. 16/06 all’art. 10, c.1b al fine di evitare l’effetto selva, in questo caso inteso come impatto cumulativo tra più parchi eolici;

- E. l’aerogeneratore T8 e T12 distano meno di 100 m da un’ emergenza geomorfologica (reticolo fluviale) rilevabile su IGM;
- F. gli aerogeneratori T28, T29, T30 sono posizionati in una depressione alluvionale segnalata dal PUTT mentre l’aerogeneratore T11 insiste sul bacino di scolo delle acqua defluenti dalla zona di testata posta a circa 345 m slm e naturalmente incanalate nel Canale Iumo; tali circostanza determinano un ulteriore fattore di pressione ambientale su una matrice territoriale vulnerabile;
- G. è possibile identificare nella Masseria Clemente un ricettore con caratteristiche di sensibilità persino più accentuate di quella indicata nello studio (Masseria Lena), poiché inserita in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 900 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento presso la Masseria Clemente sono T24 (ca. 270 m), il più vicino al corpo ricettore e T16 (ca. 410 m), che in aggiunta risulta logisticamente più svantaggiato a causa dell’indice di utilizzo del suolo significativo;
- H. nella documentazione non è presente l’analisi e la valutazione relativi alla dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (art.10 c.1 let.d del R.R. 16/2006);
- I. a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell’aerogeneratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano il seguente aerogeneratore: la T24;

J. un tratto del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale attraversa un'area sottoposta a vincolo idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni).

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energia in Natura S.r.l. nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Identificativo aerogeneratore	Est (m)	Nord (m)
T6	2671656	4505603
T7	2672425	4505148
T9	2673007	4504970
T10	2673679	4504901
T15	2672374	4504621
T17	2673978	4504154
T18	2674259	4504141
T22	2672837	4503580
T23	2673176	4503568
T25	2673854	4503541
T26	2674186	4503524
T27	2673525	4503047
T31	2673157	4502170
T32	2673487	4502049

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:
  1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio

Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Settore per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Energia in Natura S.r.l. con il Comune di Laterza il 21.09.06; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Castellaneta, distando l'aerogeneratore n. 10 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a dette integrazioni, che dovranno avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- acquisire il parere favorevole dell'Ass. alle

Risorse Agroalimenatri Settore Foreste Puglia relativamente ai cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori che attraversano aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- prevedere un percorso alternativo per il tratto del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale che dista meno di 100 m da una zona (loc. Candile) con segnalazione archeologica del PUTT/P (art.14 c.2 let.K del R.R. 16/2006);
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo macadam);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42 %** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Energia in Natura, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 8 aerogeneratori sui 14 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.  
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

*DETERMINA*

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e

**con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate**, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in loc. Serro Lo Monaco, proposto il 30.11.06 dalla Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB) alla via 42 Martiri n. 165; **con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa**;

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 162

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in Contrada Difesa Melodia - loc. Lamia Cozzolongo - Proponente: Inergia S.p.a.**

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 20.09.06, acquisita al prot. n. 11350, la Inergia S.p.a, con sede legale in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in Contrada Difesa Melodia, località Lamia Cozzolongo, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota acquisita il 04.10.06 al prot. n.11499, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;
- successivamente alla pubblicazione sul BURP dell'avviso di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla Progetto Energia S.r.l., la Inergia S.p.a. rilevava, con nota del 13.09.06 inviata all'Assessorato all'Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 11499 del 4.10.06, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra il progetto della società Progetto Energia e quello dalla stessa presentato; la Inergia



- S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dall'altra società, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 2.12.05;
- con nota prot. n. 11861 del 12.10.06, questo Assessorato trasmetteva al Comune di Laterza la nota di cui al punto precedente, invitandolo a fornire chiarimenti in merito alle predette interferenze tra i due progetti;
  - l'Assessorato all'Ecologia acquisiva per conoscenza al prot. n. 12308 del 19.10.06 la nota con cui la Provincia di Taranto richiedeva alla Inergia S.p.a., al fine di rendere il parere di competenza, di trasmettere tutta la documentazione anche su supporto informatico.
  - l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;
  - il 10.01.07, con nota prot. n. 00577, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
  - in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Inergia S.p.a., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
  - il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Inergia S.p.a. assoggettato alla procedura di screening, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sull'Albo pretorio comunale; lo sollecitava, altresì, a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
  - l'Assessorato all'Ecologia acquisiva per conoscenza al prot. n. 3255 del 22.02.07, la nota con cui la società diffidava formalmente il Comune di Laterza a revocare la delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06, ritenuta illegittima oltre che gravemente lesiva dei suoi interessi, e a dichiarare la predetta convenzione valida ed efficace;
  - con nota prot. n. 4067 del 12.03.07, l'Assessorato invitava il Comune a fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla società nella predetta diffida;
  - questo Assessorato acquisiva per conoscenza al prot. n. 4098 del 13.03.07 il riscontro del Comune all'atto di diffida della società, nel quale venivano contro dedotte le doglianze di quest'ultima;
  - con nota acquisita al prot. n. 4476 dell'8.03.07, la Inergia S.p.a. trasmetteva all'Assessorato la documentazione integrativa precedentemente richiesta;
  - questo Assessorato acquisiva per conoscenza al prot. n. 4665 del 19.03.07, gli accordi stipulati dalla società con i proprietari delle aree interessate dal progetto, trasmessi al Comune congiuntamente alla dichiarazione che gli stessi non costituivano, nelle intenzioni della società medesima, acquiescenza a quanto previsto dalla predetta delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06, contro la quale si sarebbe comunque provveduto ad agire nelle sedi opportune;
  - con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Inergia S.p.a. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni

- venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita al prot. n. 6620 del 23.04.07, il Comune trasmetteva a questo Assessorato le predette controdeduzioni all'atto di diffida presentato dalla società;
  - con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
  - con nota dell'11.06.07, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 10979 del 3.07.07, la Inergia S.p.a., oltre a puntualizzare quanto rilevato nel predetto atto di diffida e ad invitare l'Assessorato ad emettere il parere, trasmetteva il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato contro la predetta delibera;
  - con nota prot. n. 11293 del 9.07.07, l'Assessorato trasmetteva al Comune la nota di cui al precedente punto, invitandolo ancora una volta a chiarire la complessa situazione riguardante il territorio, e non avendo ancora ricevuto la nota del Comune medesimo prot. n. 9337 del 21.06.07 contenente tali chiarimenti;
  - alla richiesta di cui al precedente punto il Comune dava riscontro con nota prot. n. 10802 del 19.07.07, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11865 del 19.07.07, in cui dichiarava la mancanza di priorità del progetto della Inergia S.p.a. su quelli proposti dalle altre società e alla quale allegava le controdeduzioni ai motivi posti a fondamento del predetto ricorso, oltre che i chiarimenti di cui alla nota del 21.06.07, nel frattempo già inviata;
- il 3.08.07 la Inergia S.p.a. trasmetteva per conoscenza a questo Assessorato, a mezzo fax, la diffida diretta al Comune ad esprimere il parere di competenza entro e non oltre il termine di venti giorni;
  - con nota prot. n. 14392 del 4.10.07, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 17389 del 15.11.07, il Comune, in riscontro a tale diffida, dichiarando di aver reso i pareri sino alla saturazione del parametro di controllo di cui al r.r. n. 16/06, invitava la Inergia S.p.a ad attendere l'approvazione del PRIE comunale, senza ulteriormente diffidarlo;
  - con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Inergia S.p.a la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
  - la Inergia S.p.a. con nota del 15.11.07, inviata per conoscenza anche a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 297 del 9.01.08, dava riscontro alla predetta nota del Comune del 4.10.07 rilevando: A) di non essere soggetta al rispetto del parametro di controllo, avendo presentato il progetto all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 16/06; B) che il Comune stesso aveva l'obbligo di esprimersi su tutti i progetti e doveva limitarsi a valutarne la compatibilità con la strumentazione urbanistica, riferendo all'Autorità competente; e diffidando ancora una volta il Comune a rendere il parere;
  - con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i

- loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla Inergia S.p.a.;
- il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Inergia S.p.a. rinunciava a n. 3 areogeneratori e comunicava uno spostamento di tre areogeneratori che non avrebbe comportato modifiche sostanziali del progetto base;
  - con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Inergia S.p.a., ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;
  - con nota acquisita al prot. n. 11921 del 29.08.08, la Inergia S.p.a. trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia il progetto definitivo risultante dal predetto accordo;
  - con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Assessorato richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (in formato punto) e tecniche annesse (strade e cavidotti);
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
  - in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Inergia S.p.a., che a tanto aveva provveduto il 20.09.06;
  - ai fini del soddisfacimento della richiesta dell'Assessorato all'Ecologia dell'8.09.08, la Inergia S.p.a. trasmetteva il supporto digitale contenente dati georeferenziati in sistema di riferimento Gauss-Boaga, comprensivo di ubicazione degli areogeneratori e linee tecniche annesse;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Inergia, proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;

- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Inergia S.p.a.;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
  - con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
  - con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1222 del 29.01.09, la Inergia S.p.a., in riscontro alle predette richieste di quest'ultimo del 19.11.08 e del 9.12.08, relative alla convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, trasmetteva copia della convenzione sottoscritta il 2.12.05 con il Comune di Laterza, già in possesso dell'Assessorato all'Ecologia e della quale il medesimo Assessorato aveva già rilevato, proprio con la nota del 9.12.08, la non conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione.
- Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**

## Allegati cartografici



- ⇒ **Località:** Comune di Laterza - contrada Difesa Melodia, località Lamia Cozzolongo
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 21
- ⇒ **Diametro aerogeneratori:** 90-95 m come da elaborato EO-PNT-PD-ETP-01-A prot. 11921 del 29-08-08
- ⇒ **Potenza complessiva:** 57,75 MW b

**Coordinate aerogeneratori:**

Nome	X	Y
IN-1	2668664	4500754
IN-2	2668445	4500489
IN-3	2669100	4500158
IN-4	2667694	4500202
IN-5	2667212	4500028
IN-6	2667178	4501075
IN-7	2667489	4501320
IN-8	2667892	4501397
IN-9	2668084	4501700
IN-10	2668502	4501645
IN-11	2666175	4503334
IN-12	2666437	4503491
IN-15	2666853	4503260
IN-16	2667109	4503478
IN-18	2667694	4504081
IN-19	2668061	4504549
IN-20	2667455	4503181
IN-21	2668048	4503064
IN-22	2668328	4503189
IN-23	2668167	4503625
IN-24	2668448	4503748

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, esplicitate dal proponente con nota prot. 10390 del 28 luglio 2008 derivano dall'accordo con le società Asja Ambiente Italia S.p.A., Energy 3K GmbH e Laterza Wind 2 S.r.l. e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Il progetto è stato rielaborato dal proponente a causa della sovrapposizione progettuale di aerogeneratori con le società su citate.

Dal confronto delle coordinate presenti nel progetto di Inergia consegnato con prima istanza (prot. 11350 del 03/10/2006) e le coordinate degli aerogeneratori indicati nell'accordo, si riscontra lo spostamento delle torri eoliche indicate in accordo con il numero 18, spostato rispetto la posizione originaria di circa 140 m, il numero 23 spostato di circa 108 m, l'aerogeneratore numero 24 spostato di circa 190m e l'aerogeneratore n. 4 spostato di circa 94 m. Benché tali spostamenti siano stati dichiarati dal proponente a seguito del suddetto accordo, si ritiene di non poter accogliere il nuovo posizionamento in quanto va a modificare il layout originale oggetto di pubblicazione e parere comunale. Inoltre, a seguito dell'accordo, Inergia SpA dichiara di rinunciare alla

realizzazione degli aerogeneratori identificati dai numeri 13, 14 e 17.

**Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo Ufficio, fra cui quelle della LIPU presentate con il supporto delle Associazioni ambientaliste Italia Nostra, ALTURA e Comitato per il Paesaggio:**

**a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE"

**b - Impatto visivo e paesaggistico**

E' inquadrata la situazione paesaggistica con puntuale descrizione delle componenti interessate attraverso diversi angoli di visione calcolati su un raggio di circa 11 Km attorno all'area di impianto.

La relazione di impatto paesaggistico presenta un'analisi a diverse scale utilizzando punti di vista sensibili nell'intorno del parco in progetto. Appare evidente come l'intero abitato di Laterza, di Ginosa e parzialmente anche la periferia di Matera siano interessati dalla visione delle torri, che dominano lo skyline a Nord-Ovest del comune di Laterza, ad Est del centro abitato di Matera e a Nord della città di Ginosa.

**c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'analisi prodotta nella relazione floristica e faunistica (inserita nell'elaborato SCR1) rappresenta una descrizione generica del territorio delle Gravine senza alcun approfondimento e studio specifico sull'area di progetto. Tale analisi, infatti, tratta delle specie e degli habitat presenti solo a livello di area vasta. Lo "Studio di impatto ambientale" fornisce un inquadramento generale del territorio senza un'analisi approfondita dei valori floro-faunistici presenti specificatamente nell'area del campo eolico. Tale mancanza di analisi ha comportato la produzione di elaborati di studio poco approfonditi e di conseguenza, in fase di valutazione degli impatti, la mancanza del rilevamento degli impatti

reali. Ad esempio non è stata prodotta dal SIA una carta di uso del suolo, inoltre non è stata prodotta ne una "Carta della vegetazione" ne una "Carta faunistica". In varie parti del SIA si afferma che nell'area sono assenti habitat, flora e specie di fauna d'interesse comunitario. Tale errato assunto ha determinato una valutazione degli impatti nel SIA che non ha tenuto assolutamente conto degli impatti sulle componenti naturali nell'area del proposto campo eolico.

Infatti parte del parco eolico, in particolare il sito occupato dagli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, ricade in un'area che è stata già oggetto di screening ambientale a seguito del quale è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione di impianto eolico a causa della valenza naturalistica dell'area e a seguito di riscontro di presenza di specie ad alto valore conservazionistico (Determina Dirigenziale n.21 del 15 gennaio 2008).

Nell'ambito della presente istruttoria si rileva come il parco eolico sia ubicato in un'area prossima a tre diversi siti d'interesse comunitario, il SIC-ZPS "Area delle Gravine", il SIC-ZPS "Alta Murgia" e il SIC-ZPS "Gravina di Matera" e al Parco Regionale "Terra delle Gravine" istituito con LR 20 dicembre 2005 n. 18. I tre siti Rete Natura2000 sono stati designati tutti come ZPS per la conservazione di specie di uccelli, quindi è molto ragionevole prevedere che tra i siti in oggetto esista uno spostamento/trasferimento di specie di uccelli che potrebbero perire per collisione. Per tanto si ritiene essenziale garantire adeguati spazi per il passaggio dell'avifauna evitando l'addensamento di aerogeneratori in spazi ridotti, anche nella visione di valutazione integrata di proposte di impianti eolici pervenuti per il medesimo sito.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

Nella Relazione Ambientale vengono considerati alcuni recettori sensibili presenti nella zona di intervento, e viene evidenziato il calcolo dell'impatto acustico prodotto verificando solo il limite assoluto. Infatti viene esplicitamente detto nell'elaborato SCR1 Relazione Ambientale: " *...Il rispetto di una distanza minima tra edifici abitati e torri eoliche superiore a 40 m assicurerà di fatto il rispetto del limite assoluto di 50 dB(A), è possibile invece che non sia verificato il limite differenziale. Con riferimento a detti limiti differenziali, qualora le veri-*

*fiche strumentali, da effettuare dopo l'installazione dell'impianto, dimostreranno la non osservanza di tali limiti, sono previsti interventi..."* " *...non è possibile definire gli edifici per cui siano verificati i criteri differenziali. Pertanto, ultimato l'intervento, dovranno essere effettuate verifiche strumentali acustiche all'interno degli edifici (con l'impianto in funzione in particolare nel periodo notturno e con l'impianto spento) allo scopo di verificare che siano rispettati i criteri differenziali.*" Questa osservazione evidenzia oggettivamente la mancata applicazione dell'art. 10, comma 2/d del R.R. 16/2006, e per questo non può essere accolta.

Inoltre dalla tavola EO-PNT-PD-SIA-03-a "Gittata della pala e inquadramento dei fabbricati" risultano due fabbricati, F2 e F8, che non vengono considerati come recettori sensibili per la valutazione del rumore. F2 dista 160 metri dall'aerogeneratore n. 11, mentre F8 dista 230 m dal n. 19.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità maggiore di 1 mt e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Nell'elaborato SCR1 Relazione Ambientale si afferma che " *.. non sono presenti insediamenti umani in un raggio di almeno 1 km dalla sottostazione di connessione e consegna...*" e che " *...l'impatto elettromagnetico prodotto dall'impianto di produzione di energia da fonte eolica in questione è molto limitato se non addirittura assente.*" In realtà sono presenti numerose masserie residenziali distanti meno di 1 km, considerate tra l'altro anche come recettori sensibili nella valutazione del rumore ma meno sensibili rispetto all'impatto riferito a questa componente. Inoltre, facendo riferimento ai vincoli di servitù di solito imposti dall'autorità militare pari ad 1 Km, il tecnico incaricato dalla società proponente afferma che in un'area di 1 Km attorno al parco eolico si possano avere problemi di interferenza sulle telecomunicazioni per impianti di rice-trasmissioni.

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. L'energia prodotta da ogni aerogeneratore in BT viene trasformata

nelle singole cabine di trasformazione poste alla base della torre, internamente alle stesse. Dopo la trasformazione l'energia viene trasportata fino alla cabina di smistamento e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla Rete Nazionale, dove viene trasformata prima di essere consegnata a 150 KV.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Con nota prot 11921 del 29-8-08 è pervenuto, tra gli altri, l'elaborato SIA 02 A riportante il calcolo della gittata della pala relativo all'aggiornamento progettuale post accordo di cui alla nota prot 10390 del 28-07-08.

Tale relazione riporta schede tecniche illustrative della casa madre costruttrice indicando quale condizione peggiore quella pari a 108 m di gittata massima.

Lo studio non risulta misurato sul contesto di valutazione e pertanto non contempla le condizioni al contorno del sito di installazione dell'impianto.

Pertanto nel corso della presente istruttoria è opportuno introdurre un fattore di sicurezza tale da portare la gittata ad un valore pari a 250 m.

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente ed in misura inferiore con la realizzazione di nuove strade. Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza indicata della carreggiata-tipo sarà di 4,5 m. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam).

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità di 1,20 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato alla cabina di allaccio MT/AT nella stazione posta a distanza pari circa 1200 m dal parco.

#### **j - Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno

una superficie di 50x60 mq, in fase di realizzazione. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. È previsto il ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione nonché la ricostruzione, con le caratteristiche originarie, dei tratti di muretto a secco eventualmente abbattuti.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Una specifica sezione descrittiva dell'organizzazione del cantiere è presente nella Relazione generale descrittiva. Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

1. Realizzazione della nuova viabilità prevista e opere accessorie
2. Formazione delle piazzole e delle opere di sostegno
3. Realizzazione opere di regimentazione idraulica superficiale
4. Realizzazione opere di sistemazione ambientale
5. Realizzazione di cavidotti interrati

È poi indicato che il materiale di risulta, ove non riutilizzato in sito, sarà trasportato in discarica autorizzata. È necessario, invece, privilegiare in ogni caso le operazioni di recupero e riutilizzo.

#### **l - Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Le aree di cantiere verranno ripristinate come ante operam. Verranno ripiantumate le eventuali siepi danneggiate con le stesse specie arbustive originarie. Tali essenze ricostituiranno l'originaria associazione vegetazionale.

#### **m - Misure di compensazione**

Per ogni specifico comparto di progetto sono previste specifiche misure di compensazione riportate sistematicamente al termine della relativa illustrazione all'interno della relazione ambientale. Tali misure appaiono soprattutto come normale prassi nella consolidata tecnica di esecuzione delle opere. Occorrerà quindi prevedere pertinenti misure di compensazione per ogni componente ambientale interessata sia direttamente che indirettamente dall'opera.

#### **NOTE:**

Gli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ricadono in zona vincolata PUTT Pp09c Zone Gestione

Sociale;

Le torri nn. 4-5-6-7-8-9 ricadono in area vincolata PUTT Pp03a Vincolo Idrogeologico.

**Atteso che, a pro dell'intervento proposto:**

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,50 m. I tracciati dei cavi interrati

seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

**Per contro:**

- a) La documentazione presentata non consente di valutare l'impatto del rumore e il superamento dei limiti imposti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 in particolare attorno ai fabbricati interessati dagli aerogeneratori **11 - 19**;
- b) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da varie emergenze geomorfologiche segnalato dal PUTT-P in violazione dell'art.14, c.2 lett.G del RR n.16/2006, in particolare: aerogeneratori **7 - 10** si trovano su di un ciglio di scarpata;
- c) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa in violazione dell'art.14, c.2 lett.J del RR n.16/2006, in particolare: l'aerogeneratore **23** dista 75 m da Vallone Terlecchia;
- d) gli aerogeneratori **18 - 23 - 24 - 4** risultano, dalle coordinate identificative riportate nell'accordo preso fra le società proponenti, spostati rispetto la posizione originaria: l'aerogeneratore **18** di circa 140 m, l'aerogeneratore **23** di circa 108 m; l'aerogeneratore **24** di circa 190 m; l'aerogeneratore **4** di circa 94 m;
- e) entro il campo della gittata massima considerata nell'istruttoria, pari a 250 m, sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, in particolare: aerogeneratore **11** dista circa 150 m dal Fabbricato 2, come da tavola EO-PBR-PD-SIA-03-A; aerogeneratore **19** dista circa 200 m da Masseria Sarole;
- f) circa metà dell'impianto, precisamente gli aerogeneratori **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10**, ricade in un'area che risulta particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico per la presenza di habitat e specie d'interesse comunitario ad alto valore conservazionistico, anche prioritarie. Tale area è stata già oggetto di mancata autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico (Determina n. 21 del 15 gennaio 2008)

Considerate le risultanze dell'istruttoria effet-

tuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società INERZIA SpA nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

ID	X	Y
12	2666437	4503491
15	2666853	4503260
16	2667109	4503478
20	2667455	4503181
21	2668048	4503064
22	2668328	4503189

L'efficacia del parere espresso è subordinato all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (*Grillaio Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**
2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa

in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Settore per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, conformemente al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso la previsione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione tra la Inergia S.p.a e il Comune di Laterza, stipulata il 2.12.05; l'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia relativamente agli aerogeneratori indicati dai numeri 12, 15, 16, 20, ed ai cavidotti che ricadano all'interno della fascia asservita secondo le norme di attuazione del suddetto ente;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo *macadam*);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aereoge-

neratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali,

soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'installazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferimento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 *la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati*

*in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.*

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo, sotto il profilo ambientale, un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42%** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società INERGI SpA, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 3 aerogeneratori sui 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

*DETERMINA*

- **di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in Contrada Difesa Melodia, località Lamia Cozzolongo, proposto il 20.09.06 dalla Inergia S.p.a., con sede legale in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;**
- **di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;**

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 163

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale- Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore - Proponente: società Energy 3K GmbH.**

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

**Premesso che:**

- con istanza presentata il 20.10.2006 (acquisita al prot. n. 12444 del 25.10.06), la società Energy 3K GmbH., con sede in Zweibrücken (D), Pirmasenserstrasse 66, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza in località P.zo della Società - il Pantano - Fontana Imperatore e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota acquisita il 03.11.06 al prot. n. 12953, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;
- successivamente alla pubblicazione sul BURP dell'avviso di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla società Energy 3K, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con nota del 07.12.06 inviata al Settore Ecologia, che la acquisiva in pari data al prot. n. 14647, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra il progetto della Energy 3K e quello da essa presentato con istanza al Settore Ecologia del 23.10.06 e all'Assessorato allo Sviluppo Economico del 27.10.06; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dalla Energy 3K, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegna a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;
- con nota acquisita al prot. n. 15304 del 20.12.06, l'ing. Calcarella presentava all'Assessorato all'Ecologia, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 11/01, osservazioni sul progetto;
- il Settore Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a

fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;

- il 10.01.07, con le note prot. n. 00544 e n. 00578, il Settore Ecologia, da un alto, invitava la società Energy 3K ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza; e, dall'altro, trasmetteva alla società le osservazioni sul progetto presentate dall'ing. Calcarella, invitandola a trasmettere le relative controdeduzioni;
- in data 15.02.07 pervenivano al Settore Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energy 3K, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Settore, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energy 3K assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come di fatto avvenuto e previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- il 02.03.07, con nota acquisita al prot. n. 3546, la società trasmetteva al Settore Ecologia le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto presentate dall'ing. Calcarella;
- con nota pervenuta a questo Settore il 12.03.07



(prot. n. 4072), la società comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 20.10.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P 2006014112 del 5.12.06, cod.id n. 06017894, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato, allegando anche la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Settore con la predetta nota prot. n. 00544 del 10.01.07;

- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Settore Ecologia inviava alla Energy 3K e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita al prot. n. 5781 del 30.03.07, la società Energy 3K presentava al Settore Ecologia istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di ampliamento del parco eolico proposto inizialmente in data 20.10.06, depositando la relativa documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- la società trasmetteva a questo Settore, che la acquisiva al prot. n. 6584 dell'11.04.07, e per conoscenza anche ai Comuni di Laterza e Castellaneta, nonché all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;
- il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7295 del 07.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rile-

- vando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Energy 3K, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 20.10.06, il 12.03.07 e il 30.03.07, richiedeva alla società di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Settore, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
  - in riscontro alla richiesta avanzata da questo Settore il 07.05.07, la società, con nota acquisita al prot. n. 13472 del 05.09.07, dichiarando di non aver mai avuto l'intenzione di ricondurre nello scaglione temporale del 30 novembre 2006 il progetto di ampliamento depositato il 30 marzo 2007, comunicava di "voler soprassedere all'istruttoria relativa al progetto indicato come Ampliamento II Fase (perché depositato con riferimento temporale diverso: 31 marzo 2007)" e, pertanto, di non ritenere sussistente alcun motivo per ripresentare l'istanza e presentare ulteriore documentazione);
  - con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, ritrasmessa l'08.01.08, il Settore Ecologia invitava la società a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agostonovembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06, e comunicava che solo il primo aggiornamento proposto dalla stessa (aggiunta di un aerogeneratore) poteva essere ritenuto un'integrazione del progetto base; invitava altresì la Provincia ed il Comune ad esprimere il parere di competenza sui progetti presentati dalle varie società nel predetto scaglione temporale;
  - in riscontro a tale richiesta, la società, con nota acquisita al prot. n. 1165 del 15.01.08, comunicava a questo Settore che, pur avendo già provveduto alla pubblicazione del progetto sul BURP, Libero e Corriere del Giorno del 9.11.06, aveva provveduto alla ripubblicazione sull'Unità, Corriere del Giorno e sul BURP del 27.12.07 del progetto nella versione aggiornata e riferita alla STMG di Terna S.p.a.; con la stessa nota veniva trasmessa copia della pubblicazione sul BURP;
  - con nota prot. n. 002966 del 13.02.08, questo Settore chiedeva alla società di trasmettere anche le copie delle pubblicazioni sull'Unità e sul Corriere del Giorno, che venivano successivamente trasmesse ed acquisite dal Settore al prot. n. 3963 del 22.02.08;
  - con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, il Settore Ecologia sollecitava la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri sui progetti sottoposti a procedura di VIA, richiamando l'art. 13, co. 1, della l.r. n. 11/01 che prevede la possibilità per l'autorità competente di deliberare sull'istanza anche in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini prescritti;
  - il 23.07.08 questo Settore acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Energy 3K rinunciava a n. 6 areogeneratori;
  - con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti

- eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale; esprimeva, quindi, parere favorevole sul progetto proposto dalla società Energy 3K;
- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Settore richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli aerogeneratori (formato vettoriale puntiforme) e tecniche annesse (strade e cavidotti);
  - con nota acquisita al prot. n. 12867 del 18.09.08, la società Energy 3K, in riscontro a tale richiesta, inviava al Settore Ecologia gli elaborati tecnici su supporto CD(PDF) e CD (dwg) del progetto nella stesura relativa all'accordo;
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Settore Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
  - in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Energy 3K, che a tanto aveva provveduto il 24.08.07;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Settore Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Energy 3K GmbH, proponenti i progetti insistenti nel Comune di Laterza e oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale.
  - questo Settore acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale e dalla quale risultava l'assenza della convenzione con la società Energy 3K;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la società Energy 3K avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava al Settore Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;

- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Settore Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativo ai sette progetti;
  - con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 671 del 20.01.09, la società Energy 3K, rilevando di non essere assoggettata all'obbligo della stipula della convenzione ex art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e punto 9 della DGR n. 1462/08, avendo presentato istanza di VIA il 20.10.06, ovvero prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, invitava il medesimo Settore a provvedere sull'istanza anche in assenza della convenzione predetta;
  - con nota acquisita per conoscenza dal Settore Ecologia al prot. n. 672 del 20.01.09, la società Energy 3K, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere al Settore Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Settore Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;
  - il Settore Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.02.09 della società Energy 3K a stipulare la convenzione ai sensi della DGR. n. 35 del 2007 ma non del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;
  - con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3124 del 9.03.09, la società Energy 3K dichiarava che, pur non essendo assoggettata al r.r. n. 16/06, aderiva alla richiesta del Comune di Laterza, contenuta nella determinazione di cui al precedente punto, della somma una tantum di euro 2.000,00 per ogni Megawatt autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da corrispondersi a titolo di ristoro ambientale ex art. 9 della DGR n. 1462 del 2008;
  - con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3649 del 19.03.09, la società Laterza Wind 2, riscontrava alla nota del Servizio Ecologia prot. n. 2495 del 25.02.2009 ritenendosi al di fuori dell'applicabilità del RR 16/2006;
- Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**



- Località: Località P.zo della Società, Il Pantano, Fontana Imperatore, Comune di Laterza (TA)
- Superficie: occupazione suolo in fase di cantiere (di pertinenza) pari a circa **6,3 ha**, comprensorio interessato complessivamente dall'intervento pari a circa 300 ha
- Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot.10390 del 28 lug 2008): **16**

3k-1	2666354	4504761
3k-2	2667004	4504588
3k-3	2667267	4504168
3k-4	2666275	4503982
3k-5	2666684	4503848
3k-6	2667331	4503702
3k-7	2667647	4503727
3k-8	2668021	4504087
3k-9	2668620	4503983
3k-10	2668886	4503874
3k-11	2669136	4503796
3k-18	2668857	4502956
3k-19	2669159	4502812
3k-20	2669483	4502879
3k-21	2670399	4502727
3k-22	2670163	4503471

- Diametro aerogeneratori: 90m (*rif. TAV A2, TAV B1, TAV F1, consegnate con nota prot.n.12867 del 22 settembre 2008*)
- Potenza complessiva: 66 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a- Inquadramento nel PRIE di riferimento**

Il PRIE redatto non è stato valutato dall'Autorità competente per l'approvazione finale.

L'istruttoria relativa alla proposta in oggetto è condotta ai sensi dell'art.14 del RR 16/2006: "disposizioni transitorie".

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

Gli elaborati progettuali, come aggiornati nella configurazione post-accordo, producono una rap-

presentazione dell'impatto su questa componente da quattro punti di vista significativi.

Tra questi ultimi, quelli che trasmettono uno scenario più complesso ovvero maggiormente alterato nella percezione visiva e di fruizione immateriale del paesaggio sono quelli situati in corrispondenza della SS n. 7 che viaggia verso il centro urbano di Laterza.

Dal punto di vista D, ovvero dalla SP 20, la visualizzazione dell'intero impianto appare più ordinata per la disposizione su file quasi parallele.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio.

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazioni delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è stampata su carta intestata a nome di una professionista non firmataria dello studio, nel cui frontespizio è invece riportata firma, accompagnata da timbro professionale, del progettista generale dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura

2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori.

In particolare, rispetto alla proposta oggetto della presente valutazione, si è scelto di ritenere non approvabili- ai fini di tale conservazione- le installazioni contrassegnate con i numeri 18, 20, 22

#### **d - Rumori e vibrazioni**

L'elaborato H7 acquisito al prot. 4072 del 12/03/2007, e pertanto comprensivo dell'ampliamento di una unità che ha portato il n. tot degli aerogeneratori a 22, consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto gli elaborati presentati dal proponente assicurano il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di

regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

L'accordo intervenuto tra le diverse società proponenti nel comprensorio interessato dall'intervento ha comportato una riduzione spontanea del numero di aerogeneratori ed in particolare, nel caso di Energy 3K, a 16 unità anziché 22.

Ora, se pur vero che questa riduzione ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che la riconfigurazione post-accordo avrebbe dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari costruttivi cavidotti*".

Lo studio di impatto elettromagnetico porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore. L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato un sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146 m.

I diversi funzionamenti si riferiscono al modello di aerogeneratore che sarà scelto in fase di installazione.

A distanza di quest'ordine si rilevano dalle ortofoto alcune peculiarità in termini di luoghi potenzialmente occupabili in modo stabile o periodico, in particolare:

Masseria Parisi- Torre n.1 = d. pari a circa 280 m, quindi a distanza superiore alla gittata.

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

### **h - Norme tecniche relative alle strade**

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrono i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore alle necessità, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e min 8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

### **i - Norme sulle linee elettriche**

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti è di circa 15 km come allacciamenti interni e percorre princi-

palmente la viabilità esistente o interpodereale.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari cavidotti*".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta posta a sud degli aerogeneratori e, a valle di questa, con un elettrodotto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe sensibile alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

### **j - Pertinenze**

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

### **k - Le fasi di cantiere**

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

### **m - Misure di compensazione**

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata mas-

sima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;

- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- gli aerogeneratori indicati ai numeri 4, 5, 6 e 10 distano meno di 150 m da "corsi d'acqua" iscritti negli elenchi PUTT-p e riscontrabili su cartografia IGM, circostanza non ammissibile ai sensi dell'art.14, c,2 lett.J;
- la mancata approvazione degli aerogeneratori indicati al punto precedente consente di alleggerire l'impatto visivo dell'impianto sullo skyline, significativo soprattutto in corrispondenza dei punti di vista collocati idealmente in corrispondenza della SS n.7.

Al fine di mitigare questa componente dell'impatto- se non fosse intervenuta la causa espressa al punto precedente- sarebbe stato necessario non approvare, per questa ragione esclusiva, parte degli aerogeneratori compresi dello stesso insieme sopra indicato;

- gli aerogeneratori n.4, n.6, n.10 in particolare interferiscono anche, assieme al n.8, con linee di ruscellamento superficiale rivenienti dalla carta geomorfologia del PUTT-p regionale;
- l'aerogeneratore n. 19 interferisce con emergenza idro-geomorfologica, riconducibile a "ciglio di scarpata", rilevabile dall'omonima carta del PUTT-paesaggio della Regione Puglia e pertanto è inaccoglibile ai sensi dell'art.14,c.2, lett.J;
- gli aerogeneratori 20, 21 e 22 insistono su un'area rappresentata dalla carta geomorfologica del PUTT-p quale "piana o depressione alluvionale". Al fine di ridimensionare la pressione sulla matrice suolo, dotata in questo caso di caratteristiche intrinseche di maggiore vulnerabilità, si è scelto di respingere la proposta relativa alle installazioni indicate ai nn. 20 e 22;

- la coppia di aerogeneratori 10 - 11 è formata da aerogeneratori che distano reciprocamente una lunghezza inferiore a una distanza pari a  $3 * D$  rotore, circostanza risolvibile dalla soppressione dell'aerogeneratore n.10 per il motivo di cui al secondo contro;
- ai fini della connettività ecologica dell'area, ovvero per limitarne la frammentazione, individuati sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, lungo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, si è valutato di ritenere non approvabili le installazioni contrassegnate con i numeri 20, 22, già critiche per altro aspetto già segnalato, insieme all'aerogeneratore n18.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn.4,5,6, 8,10, 18,19,20 e 22.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone parere favorevole agli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energy 3K nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:**

Nome	E	N
3k-1	2666354	4504761
3k-2	2667004	4504588
3k-3	2667267	4504168
3k-7	2667647	4503727
3k-9	2668620	4503983
3k-11	2669136	4503796
3k-21	2670399	4502727

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura

di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio *Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**
  2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.
- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione proposta dalla Energy 3K S.r.l. al Comune di Laterza, e alla cui stipula quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune

di Matera, distando l'aerogeneratore n. 1 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere, come indicato negli elaborati progettuali, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili - come da previsioni urbanistiche - per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *"per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione"*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind

2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi s.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferimento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 *la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.*

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42%** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Energy 3K GmbH, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sui 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto**

**e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

**DETERMINA**

- di **esprimere parere favorevole** alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), loc. *P.zo della Società- il Pantano- Fontana Imperatore*, proposto il 20.10.06 dalla società Energy 3K GmbH con sede in Zweibrucken (D), Pirmasenserstrasse 66, **con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di far pubblicare**, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 164

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Lamia di Clemente e Fontana S. Pietro - Proponente: Laterza Wind 2 S.r.l. (già Energy Assets Management S.r.l.).**

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza presentata il 20.10.2006 (acquisita al prot. n. 12443 del 25.10.06), la Energy Assets Management S.r.l., con sede legale in Napoli alla via Chiatamone n. 55- Cap 80100, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia-della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in località "Lamia di Clemente, Fontana S.Pietro"; con la stessa nota trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota acquisita il 03.11.06 al prot. n. 12952, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;
- successivamente alla pubblicazione sul BURP n. 146 del 09.11.06 dell'avviso di avvenuto deposito, presso il Settore Ecologia, dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla predetta società, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con nota del 07.12.06 inviata al Settore Ecologia, che la acquisiva in pari data al prot. n. 14648, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione

- nella stessa zona tra il progetto della Energy Assets Management S.r.l. e quello da essa presentato con istanza al Settore Ecologia del 23.10.06 e all'Assessorato allo Sviluppo Economico del 27.10.06; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dalla Energy Assets Management S.r.l., in virtù della convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegnava a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;
- con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, il Settore Ecologia invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;
  - con nota prot. n. 00546 del 10.01.07, il Settore Ecologia invitava la società ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
  - in data 15.02.07 pervenivano al Settore Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energy Assets Management S.r.l., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
  - il medesimo Settore, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energy Assets Management S.r.l. assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in relazione alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota pervenuta a questo Settore il 12.03.07 ed acquisita al prot. n. 4068, la società comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 20.10.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P2006014111 del 5.12.06 e cod.id n. 06017892, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato, allegando anche la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Settore con nota prot. n. 00546 del 10.01.07;
  - con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Settore Ecologia inviava alla Energy Assets Management S.r.l. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
  - con nota acquisita al prot. n. 5793 del 30.03.07, la Energy Assets Management S.r.l. presentava al Settore Ecologia un progetto di ampliamento del parco eolico precedentemente proposto, depositando la relativa documentazione anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione dalla legge previsti;
  - la società trasmetteva a questo Settore, che la acquisiva al prot. n. 6586 dell'11.04.07, e per conoscenza anche ai Comuni di Laterza e Castellaneta, nonché all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed


- inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;
- la R.E. Wind S.r.l. portava all'attenzione del Comune di Laterza, con nota del 30.03.07 inviata per conoscenza anche al Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 6577 del 23.04.07, le interferenze esistenti tra il progetto di impianto eolico dalla stessa proposto nel territorio comunale e quello presentato nella stessa area dalla Energy Assets Management S.r.l, contestualmente richiamando gli impegni assunti dal Comune nei suoi confronti attraverso la stipula di apposita convenzione;
  - questo Settore, con nota prot. n. 6834 del 02.05.07, da un lato trasmetteva alla società le osservazioni della R.E. Wind S.r.l., invitandola a trasmettere le relative controdeduzioni e, dall'altro, esortava ancora una volta il Comune ad esprimersi sulle proposte delle varie società, nonché a fornire chiarimenti in merito alle convenzioni con le stesse stipulate, al fine di evitare il sorgere di contenziosi;
  - con nota prot. n. 5501 del 06.04.07, il Comune di Laterza trasmetteva a questo Settore, che lo acquisiva al prot. n. 7007 del 03.05.07, e, per conoscenza, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e alla Energy Assets Management S.r.l, il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto presentato da quest'ultima, espresso ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06;
  - il Comune di Laterza, con nota prot. n. 6010 del 17.04.07, acquisita da questo Settore con prot. n. 6998 del 03.05.07, dichiarava che la RE Wind S.r.l. aveva, in data 29.03.07, depositato presso lo stesso la documentazione relativa ad un progetto di impianto eolico da realizzare nel territorio comunale, così rettificando l'errore materiale presente nel predetto parere, in cui si dichiarava che detta società non aveva sin ad allora presentato al Comune alcun progetto;
  - il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7294 del 07.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rilevando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Energy Assets Management S.r.l, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 20.10.06, il 12.03.07 e il 30.03.07, richiedeva alla società di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;
  - la società, con nota del 16.04.07, inviata anche a questo Settore che la acquisiva al prot. n. 8154 del 17.05.07, trasmetteva, ai fini dell'aggiornamento sull'iter amministrativo dell'istanza, la documentazione del progetto corredata della soluzione relativa all'allacciamento STMG da parte di Terna S.p.A.;
  - con nota prot. n. 8657 del 29.05.07 il Settore Ecologia, visto il parere favorevole espresso dal Comune di Laterza sul progetto presentato dalla Energy Assets Management S.r.l, comunicava all'amministrazione comunale di non aver mai ricevuto dalla stessa l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, dalla legge prescritta, del progetto presentato dalla società; la informava, altresì, della necessità, già rilevata con nota prot. n. 7294 del 7.05.07, che la società ripresentasse l'istanza e rilevava la mancanza di controdeduzioni alle osservazioni presentate sul progetto dalla società Asja Ambiente Italia, che, pertanto, rinviava in allegato; e, infine, la esortava nuovamente a fornire chiarimenti in ordine alla coesistenza sulla stessa area di differenti progetti di impianti eolici, presentati da diverse società;
  - con nota del 31.05.07, la Energy Assets Management S.r.l informava il Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 10131 del 5.06.07, che la sua posizione giuridica, progettuale e contrattuale relativa al progetto di impianto eolico proposto nel Comune di Laterza era stata ceduta il 18.04.07 alla società Laterza Wind 2 S.r.l., con sede legale in Napoli alla via Imbriani n. 48, costituita con lo scopo della realizzazione e gestione di uno o più campi eolici nel Comune di Laterza; con la stessa

- nota dette società: A) davano altresì riscontro alla richiesta del 7.05.07 di ripresentazione dell'istanza, dichiarando che, non avendo mai avuto l'intenzione di ricondurre nello scaglione temporale del 30 novembre 2006 il progetto di ampliamento depositato il 30 marzo 2007 e, pertanto, volendo soprassedere all'istruttoria relativa al progetto indicato come Ampliamento II Fase (perché depositato con riferimento temporale diverso: 31 marzo 2007)", non ritenevano sussistente alcuna motivazione per ripresentare l'istanza e un'ulteriore documentazione; B) comunicavano che, pur avendo già provveduto all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del progetto sui quotidiani e sul Burp, avrebbero proceduto alla ripubblicazione dello stesso nella versione aggiornata sul Burp e sui quotidiani Libero e Corriere del Giorno del 7.06.07; C) in riscontro alla richiesta del 2.05.07 di controdedurre alle osservazioni della RE Wind S.r.l., rilevavano come il progetto da quest'ultima presentato ricadeva nello scaglione temporale chiusosi il 31.03.07 e non in quello del 30.11.06 al quale apparteneva invece il loro progetto;
- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 9337 del 21.06.07, acquisita da questo Settore al prot. n. 12018 del 23.07.07, forniva, in riscontro alle varie predette richieste del medesimo Settore, chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree dei progetti proposti dalle differenti società, nonché alle osservazioni presentate da alcune di esse, chiarendo altresì come il parere del 06.04.07, espresso sul progetto della Laterza Wind 2 S.r.l., era stato reso in riferimento alla versione base depositata il 20.10.06;
  - con nota acquisita al prot. n. 12046 del 23.07.07, la RE Wind S.r.l. contestava il parere sul progetto della Laterza Wind 2 S.r.l. reso dal Comune di Laterza il 6.04.07, chiedendo agli uffici regionali di non uniformarsi ad esso nelle proprie deliberazioni;
  - con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, il Settore Ecologia invitava la Laterza Wind 2 S.r.l. a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06, e comunicava che solo il primo aggiornamento proposto dalla stessa (aggiunta di 4 aerogeneratori) poteva essere ritenuto un'integrazione del progetto base; prendeva altresì atto del parere espresso dal Comune sul progetto della società ed invitava la Provincia ad esprimersi sullo stesso, nonché sugli altri tre progetti soggetti a VIA;
  - la società dava riscontro a tale richiesta ritrasmettendo, con nota acquisita al prot. n. 1180 del 15.01.08, la predetta nota del 31.05.07, nonché dichiarando di aver già provveduto alla ripubblicazione del progetto nella configurazione di aggiornamento sui quotidiani Corriere del Giorno e Libero, e sul BURP del 07.06.07, del quale allegava copia;
  - con nota prot. n. 002965 del 13.02.08, questo Settore chiedeva alla società di trasmettere anche le copie delle pubblicazioni sul Corriere del Giorno e su Libero, che venivano successivamente trasmesse ed acquisite dall'Assessorato al prot. n. 3961 del 22.02.08;
  - questo Settore acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Laterza Wind 2 S.r.l. rinunciava a n. 7 areogeneratori;
  - il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dal Settore Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, tra cui la Laterza Wind 2, avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;

- questo Settore, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Laterza Wind 2 S.r.l., di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
- con nota acquisita al prot. n. 6727 del 18.04.08, la Laterza Wind 2 S.r.l. depositava presso il Settore Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo;
- questo Settore acquisiva al prot. n. 10390 del 23.07.08 l'ulteriore accordo stipulato il 21.07.08 dalla Laterza Wind 2 S.r.l. con le società Asja Ambiente Italia, Inergia ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Laterza Wind 2 S.r.l., sostituendo con questo accordo quello precedentemente stipulato il 18.02.08 con le altre società di cui sopra, rinunciava a n. 6 areogeneratori, anziché a 7 come precedentemente pattuito;
- con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto dei due predetti accordi stipulati dalle varie società proponenti progetti di impianti eolici nel territorio comunale, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale; dava quindi atto di aver già espresso, in data 06.04.07, parere favorevole sul progetto proposto dalla Laterza Wind 2 S.r.l.;
- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Settore richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output dell'accordo tra le stesse intervenuto il 21.07.08, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (in formato vettoriale puntiforme) e linee tecniche annesse (strade e cavidotti);
- in riscontro a tale richiesta, con nota acquisita al prot. n. 12866 del 18.09.08, la Laterza Wind 2 S.r.l. inviava al Settore Ecologia gli elaborati tecnici su supporto CD (dwg) del progetto, nella stesura relativa all'accordo di cui al precedente punto;
- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Settore Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Laterza Wind 2, che a tanto aveva provveduto il 17.05.07;
- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Settore Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Laterza Wind 2, proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14,

- co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;
- questo Settore acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Laterza Wind 2 S.r.l.;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Laterza Wind 2 S.r.l. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava al Settore Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
  - con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Settore Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
  - con nota acquisita dal Settore al prot. n. 673 del 20.01.09, la società Laterza Wind 2, rilevando di non essere assoggettata all'obbligo della stipula della convenzione ex art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e punto 9 della DGR n. 1462/08, avendo presentato istanza di VIA il 20.10.06, ovvero prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, invitava il medesimo Settore a provvedere sull'istanza anche in assenza della convenzione predetta;
  - con nota acquisita per conoscenza dal Settore Ecologia al prot. n. 674 del 20.01.09, la società Laterza Wind 2, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere al Settore Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Settore Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;
  - il Settore Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.02.09 della società Laterza Wind 2 a modificare, in virtù degli accordi intercorsi con le altre società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, la convenzione precedentemente stipulata il 29/08/07, con la precisazione che quest'ultima non dovesse essere conformata al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;
  - con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3648 del 19.03.09, la società Laterza Wind 2, riscontrava alla nota del Servizio Ecologia prot. n. 2495 del 25.02.2009 ritenendosi al di fuori dell'applicabilità del RR 16/2006;
- Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**

Parte 2 – Allegati cartografici



- Località: Lamia di Clemente, Fontana S.Pietro
- “Superficie: 9500 mq circa di pertinenze e un’occupazione suolo in fase di cantiere pari a circa 6 ha
- Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot.n.10390 del 28/07/2008): **19**

LW-1	2665986	4507125
LW-3	2667866	4506783
LW-4	2668221	4506675
LW-5	2664916	4506330
LW-6	2665505	4506768
LW-7	2665740	4506574
LW-10	2666929	4506411
LW-11	2668298	4506172
LW-12	2668675	4506126
LW-13	2669095	4506060
LW-14	2669469	4506076
LW-15	2666539	4505755
LW-18	2668897	4505600
LW-19	2669318	4505218
LW-20	2669620	4505262
LW-21	2667724	4505189
LW-23	2669378	4504721
LW-24	2669777	4504668
LW-25	2670162	4504613

L’aerogeneratore numero 21, non contemplato nell’accordo ratificato con le società Costruzioni generali De Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura, come riscontrato dal layout trasmesso con nota prot. n.3970, 4 marzo 2008, è ripreso nell’accordo con i proponenti Inergia, Energy 3K e Asja Ambiente di Luglio 2008.

- Diametro aerogeneratori: 90-94 m
- Potenza complessiva: **57 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell’analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

Non esiste un piano redatto consegnato all’Autorità competente

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

Sono stati prodotti elaborati relativi alla presentazione dell’impianto da più punti di vista significativi, oltre ad una simulazione fotografica post-operam.

L’impatto relativo a questa componente si attestava su valori maggiormente significativi nella prima presentazione, poi si riduce nell’ultima versione aggiornata.

L’impatto derivante da quest’analisi è riferito comunque al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest’ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell’entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell’immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall’accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Per questo studio, non riproposto nell’aggiornamento degli elaborati portati in ultima consegna, si fa riferimento alla “Relazione floristica e faunistica” consegnata a marzo 2007.

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazioni delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è preceduta da frontespizio riportante nome di professionista non firmataria dello studio, sulla cui copertina, invece, è riportata firma, accompagnata da timbro professionale, dei progettisti dell’opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E’ stata effettuata: l’analisi dello stato di conserva-

zione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, tra quelli proposti dalle varie società concorrenti.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

L'elaborato H7 consegnato con nota prot. 6727 del 5 maggio 2008 consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto ulteriori elaborati presentati dal proponente rispetto alla condizione iniziale, relativa alla configurazione con maggior numero di aerogeneratori ovvero peggiorativa, assicurava comunque il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

Ora, se pur vero che questa riduzione ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che la riconfigurazione post-accordo avrebbe dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

E' possibile un regime di pressione sonora meno sostenibile in corrispondenza della Masseria Castrìa a causa della presenza di tre aerogeneratori nel suo intorno, nel raggio di 280 m circa.

La mancata approvazione dell'aerogeneratore n.12 consente la determinazione di un regime maggiormente sostenibile.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari cavidotti*".

Lo studio di impatto elettromagnetico, riferito anch'esso alla configurazione con maggior numero di pale, condizione a vantaggio di sicurezza, porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore (già in fase pre-accordo). L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato un sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146m.

I diversi funzionamenti si riferiscono al modello di aerogeneratore che sarà scelto in fase di installazione.

A questa distanza si rilevano dalle ortofoto alcune peculiarità in termini di luoghi potenzialmente occupabili in modo stabile o periodico, in particolare:

torre n. 25- Masseria Lena = d. pari ca a 200 m

torre n. 12- Masseria Castrìa = distanza pari a ca 250 m

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrono i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore alle necessità, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e 6-8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti è di circa 13 km e percorre la viabilità esistente.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari cavidotti*".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta e, a valle di questa, con un elettrodotto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

Un'ulteriore osservazione porta a riscontrare che, a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell'aerogeneratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano i seguenti aerogeneratori: nn. 10 e 24.

#### **j - Pertinenze**

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

### **m - Misure di compensazione**

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs

112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- si segnalano interferenze tra gli aerogeneratori indicati ai nn. 7, 12,13,14,18 e 21 ed alcune emergenze geomorfologiche e relativi buffer indicati nell'omonima carta del PUTT- paesaggio della Regione Puglia, circostanza non ammissibile ai sensi dell'art. 14, c.2 lett J del regolamento regionale n.16/2006. Le ubicazioni proposte per gli aerogeneratori nn 13 e 18 sono anche in posizione ravvicinata rispetto a corsi d'acqua segnalati dal PUTT-p e presenti in modo distinguibile nella cartografia IGM;
- le installazioni indicate ai nn. 12 e 25 si collocano in posizione eccessivamente ravvicinata ad alcune masserie determinando possibili criticità in ordine a pericolo di incolumità per accidentale rottura sulla scorta del valore stimato di gittata e potenziale regime di impatto acustico meno sostenibile, se pur nei limiti di legge come attestato dallo studio tematico prodotto.
- a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell'aerogene-

ratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano i seguenti aerogeneratori: nn. 10 e 24.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn 7, 10,12,13,14,18, 21, 24 e 25.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone parere favorevole agli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Laterza Wind 2 nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Nome	EST (m)	NORD (m)
1	2665985	4507125
3	2667865	4506782
4	2668221	4506675
5	2664916	4506330
6	2665505	4506768
11	2668298	4506171
15	2666539	4505755
19	2669318	4505218
20	2669619	4505262
23	2669377	4504721

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (*Grillaio Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato pro-**

**poste di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione proposta dalla Laterza Wind 2 S.r.l. al Comune di Laterza, e alla cui stipula quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Matera, distando gli aerogeneratori nn. 5 e 15 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione

unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili - come da previsioni urbanistiche - per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *"per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione"*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferi-

mento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 *la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.*

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42%** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Laterza Wind 2, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 6 aerogeneratori sui 10 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.  
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

*DETERMINA*

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), loc. *Lamia di Clemente-Fontana S.Pietro*, proposto il 20.10.06 dalla Laterza Wind 2 S.r.l. (già Energy Assets Management S.r.l.) con sede in Napoli alla via Imbriani n. 48, **con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e**

**con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- **di far pubblicare**, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 165

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (Ta), in loc. Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia - Proponente: CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe).**

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 14500 del 30.11.06, la Ditta De Biasi Giuseppe, con sede legale in Laterza (TA), in piazza Plebiscito, 6- 74014, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in località "Mass.a Pietro Tucci-Lamie Cacoscia" e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza e alla sovrapposizione nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società;
- con nota prot. n. 00563 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava la Ditta De Biasi Giuseppe ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
- in data 15.02.07 pervenivano al Servizio Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto

delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Ditta De Biasi, nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;

- il medesimo Servizio, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Ditta De Biasi Giuseppe assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in relazione alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Servizio Ecologia inviava alla Ditta De Biasi e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota pervenuta a questo Servizio il 30.03.07 ed acquisita al prot. n. 5786, la Ditta De Biasi comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 30.11.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P2007000155 del 10.01.07 e cod.id n. 06021473, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente, trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato;
- con nota acquisita al prot. n. 5788 del 30.03.07, la Ditta De Biasi presentava al Servizio Ecologia un progetto di ampliamento del parco eolico prece-

dentemente proposto, depositando la relativa documentazione anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione dalla legge previsti; tale documentazione, presentata in modo errato, veniva ritrasmessa dalla ditta in modo corretto il 2.04.07 ed acquisita da questo Servizio in pari data al prot. n. 5910;

- la Ditta De Biasi trasmetteva a questo Servizio, che le acquisiva al prot. n. 6582 dell'11.04.07, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 7296 del 7.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rilevando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Ditta De Biasi Giuseppe, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 30.11.06 e il 30.03.07, richiedeva alla ditta di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Servizio, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, il Servizio Ecologia invitava la Ditta De Biasi Giuseppe a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n.

- 16/06. Contestualmente il Servizio scrivente definiva la corretta procedura di lettura delle proposte progettuali all'interno dello scaglione temporale di riferimento, rispetto a revisioni ed ampliamenti, al fine di avviare correttamente la valutazione integrata di tutte le istanze pervenute entro novembre 2006. invitava altresì la Provincia ad esprimersi sullo stesso e sugli altri tre progetti soggetti a VIA, nonché il Comune sulla totalità dei progetti presentati dalle varie società nel predetto scaglione temporale;
- la Ditta dava riscontro a tale richiesta trasmettendo, con nota acquisita al prot. n. 1166 del 15.01.08, copia della pubblicazione sul Burp n.183 del 27.12.07 dell'avviso di deposito del progetto e dichiarando che detto avviso era stato dato anche sui quotidiani Corriere del Giorno e Unità di pari data, la cui copia veniva successivamente trasmessa ed acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3966 del 22.02.08;
  - questo Servizio acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Ditta De Biasi rinunciava a n. 1 areogeneratore;
  - il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dal Servizio Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;
  - questo Servizio, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Ditta De Biasi, di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
  - con nota acquisita il 18.04.08, la Ditta depositava presso il Servizio Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo;
  - con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle varie società proponenti progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui quello di cui ai precedenti punti, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale, tra cui quello proposto dalla Ditta De Biasi, su cui si era già precedentemente espresso;
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Servizio Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
  - in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Ditta De Biasi Giuseppe, che a tanto aveva provveduto il 30.03.07;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Servizio Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette

società, tra cui la Ditta De Biasi Giuseppe, proponenti i progetti nel Comune di Laterza e oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale.



- questo Servizio acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale e dalla quale risultava l'assenza della convenzione con la Ditta De Biasi Giuseppe;
- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Servizio Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;
- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Servizio Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 677 del 20.01.09, la Ditta De Biasi Giuseppe, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere

stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere all'Assessorato all'Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA; con la medesima nota, la Ditta comunicava a questo Servizio la successione della CGDB Enrico S.r.l. nella interezza della sua posizione giuridica, relativa al ramo di azienda Enrico in Laterza (Ta);

- con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 676 del 20.01.09, la CGDB Enrico S.r.l. invitava il Comune di Laterza a stipulare la convenzione, conforme al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, il cui schema era stato dalla stessa trasmesso all'amministrazione comunale il 21.10.08;
- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Servizio Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;
- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 21.10.08 della CGDB Enrico S.r.l. a stipulare la convenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;
- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3123 del 9.03.09, la società CGDB Enrico dichiarava di aderire alla richiesta del Comune di Laterza, contenuta nella determinazione di cui al precedente punto, della somma un tantum di euro 2.000,00 per ogni Megawatt autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da corrisponderci a titolo di ristoro ambientale ex art. 9 della DGR n. 1462 del 2008;

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**

Parte 2 – Allegati cartografici



- ⇒ Località: Masseria P.Tucci, Lamie Cacoscia, Comune di Laterza
- ⇒ “Superficie: 2 ha circa di pertinenze e un’occupazione suolo in fase di cantiere pari a circa 5 ha
- ⇒ Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot. n.3970, 4 marzo 2008): 18

1	2669742	4508983
2	2670031	4508954
3	2668376	4508560
4	2668803	4508557
5	2669720	4508462
6	2670003	4508481
7	2668671	4507824
8	2668979	4507631
9	2670190	4507380
10	2668561	4507484
11	2669236	4507540
12	2671634	4505029
13	2672907	4505024
14	2670907	4504542
15	2671045	4504061
16	2671431	4504029
17	2671544	4503599
18	2671049	4503544

→ Diametro aerogeneratori: 90-94 m

→ Potenza complessiva: 51 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

Non esiste un piano redatto consegnato all' Autorità competente

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

L'elaborato relativo all'impatto visivo presenta, sia nella progettazione base, sia nella revisione che ha comportato l'eliminazione di una unità aerogeneratrice, simulazioni fotografiche post-opera rappresentate da più punti di vista significativi.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito comunque al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi

intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Per questo studio, non riproposto nell'aggiornamento degli elaborati portati in ultima consegna, si fa riferimento alla "Relazione floristica e faunistica" consegnata a marzo 2007.

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazione delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è preceduta da frontespizio riportante nome di professionista non firmataria dello studio, sulla cui copertina, invece, è riportata firma, accompagnata da timbro professionale, dei progettisti dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai

fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, tra quelli proposti dalle varie società concorrenti.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

L'elaborato H7 consegnato con nota prot. 5786 del 10 aprile 2007 consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto ulteriori elaborati presentati dal proponente rispetto alla condizione iniziale, relativa alla configurazione con maggior numero di aerogeneratori ovvero peggiorativa, assicurava comunque il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

Ora, se pur vero la riduzione dovuta alla rimodulazione post-accordo ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che gli elaborati aggiornati avrebbero dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006, tranne in un caso, per il quale si verifica un locale superamento del valore limite differenziale notturno (ricettore indicato alla lettera "T" vicino aerogeneratore n. 14, con un surplus di circa 0,5 dB

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aereo-

generatori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari cavidotti*".

Lo studio di impatto elettromagnetico, riferito anch'esso alla configurazione con maggior numero di pale, condizione a vantaggio di sicurezza, porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore (già in fase pre-accordo). L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato un sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146m.

Nell'intorno degli aerogeneratori si segnalano masserie e casolari come di seguito specificato.

Insieme di fabbricati rurali di stato d'uso non noto - Torre n.3 = d. circa 180 m

Insieme di fabbricati rurali di stato d'uso non noto - Torre n.4 = d. circa 180 m

Masseria Monsignore - Torre n.14 = d.circa 160 m

Masseria Caione - Torre n.16 = d.circa 180 m

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrono i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore a quanto necessario, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e 6-8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti, totale tra interni ed esterno fino alla stazione, è di circa 20 km e percorre la viabilità esistente.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari costruttivi sezioni cavidotti*".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta e, a valle di questa, con un elettrodoto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

#### **j - Pertinenze**

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

#### **m - Misure di compensazione**

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA

2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali degli aerogeneratori assenti è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- Le installazioni indicate ai nn. 3, 4, 14 e 16 si collocano in posizione eccessivamente ravvicinata ad alcuni luoghi con potenziale regime abitativo, determinando possibili criticità in ordine a pericolo di incolumità per accidentale rottura sulla scorta del valore stimato di gittata e regime di impatto acustico meno sostenibile;
- Gli aerogeneratori n. 14, 15 e 18 si attestano ad una distanza, inferiore al limite consentito, dal Vallone della Silica, determinando una possibile interferenza del regime idrogeologico locale. In particolare, il primo di essi dista anche una lunghezza inferiore a 300m dalla SP n.19.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn nn 3, 4, 14, 15, 16 e 18.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone parere favorevole per gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Ditta De Biasi nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:**

Nome	EST (m)	NORD (m)
1	2669742	4508982
2	2670030	4508954
5	2669719	4508462
6	2670003	4508480
7	2668671	4507824
8	2668979	4507630
9	2670189	4507380
10	2668561	4507483
11	2669235	4507540
12	2671634	4505029
17	2671543	4503599

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare

per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio *Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**
2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.
  - ...stipula, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del R.R. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, della convenzione tra la CGDB Enrico S.r.l. e il Comune di Laterza, a cui quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
  - assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in

discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di

rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Energia nelle finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42%** del

numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe), oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 6 aerogeneratori sui 11 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta ditta in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E  
POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate “*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici*”;

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

*DETERMINA*

- di **esprimere parere favorevole** alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in loc. *Mass.a Pietro Tucci-Lamie Cacoscia*, proposto il 30.11.06 dalla CGDB Enrico S.r.l. (già Ditta De Biasi Giuseppe), con sede legale in Napoli alla via A. Manzoni n. 244, **con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.**
- di **notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di **far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di **far pubblicare**, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di **dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- di **trasmettere**, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 166**

**L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), loc. Serro Lo Monaco - Masseria Candile - Proponente: CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.).**

L’anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato all’Ecologia, il Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

**Premesso che:**

- con nota acquisita al prot. n. 14522 del 30.11.06, la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l., con sede legale in Laterza (TA)- Contrada Cacapentima-74014, presentava all’Assessorato all’Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del

- Comune di Laterza (TA) in località “*Serro lo Monaco- Masseria Candile*”e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza e alla sovrapposizione nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società;
  - con nota prot. n. 00564 del 10.01.07, il Servizio Ecologia invitava la società ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
  - in data 15.02.07 pervenivano al Servizio Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni, peraltro richiamate dalla LIPU in una successiva nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 3998 del 4.03.08, venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
  - il medesimo Servizio, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in relazione alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
  - con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Servizio Ecologia inviava alla Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
  - con nota pervenuta a questo Servizio il 30.03.07 ed acquisita al prot. n. 5782, la società comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 30.11.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P2007000154 del 10.01.07 e cod.id n. 06021472, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente, trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato;
  - con nota acquisita al prot. n. 5783 del 30.03.07, la società presentava altresì al Servizio Ecologia un progetto di ampliamento del parco eolico precedentemente proposto, depositando la relativa documentazione anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione dalla legge previsti; tale documentazione, presentata in modo errato, veniva ritrasmessa dalla società in modo corretto il 2.04.07 ed acquisita da questo Servizio in pari data al prot. n. 5795;
  - la società trasmetteva a questo Servizio, che le acquisiva al prot. n. 6581 dell'11.04.07, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;
  - con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Servizio, che li acquisiva al

- prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, il Servizio Ecologia invitava la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06; prendeva altresì atto del parere espresso dal Comune sul progetto della società ed invitava la Provincia ad esprimersi sullo stesso, nonché sugli altri tre progetti soggetti a VIA;
  - la società dava riscontro a tale richiesta trasmettendo, con nota acquisita al prot. n. 1164 del 15.01.08, copia della pubblicazione sul Burp n.183 del 27.12.07 dell'avviso di deposito del progetto e dichiarando che detto avviso era stato dato anche sui quotidiani Corriere del Giorno e Unità di pari data, la cui copia veniva successivamente trasmessa ed acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3965 del 22.02.08;
  - questo Servizio acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l rinunciava a n. 16 areogeneratori;
  - il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dal Servizio Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;
  - questo Servizio, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l, di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
  - con nota acquisita al prot. n. 6734 del 18.04.08, la società depositava presso il Servizio Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo;
  - con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle varie società proponenti progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui quello di cui ai precedenti punti, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale, tra cui quello proposto dalla Costruzioni Generali De Biasi S.r.l., su cui si era già precedentemente espresso;
  - con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Servizio Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rila-

- sciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Costruzioni Generali De Biasi, che a tanto aveva provveduto il 30.03.07;
  - con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Servizio Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Costruzioni Generali De Biasi, proponenti i progetti nel Comune di Laterza e oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale.
  - questo Servizio acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale e dalla quale risultava l'assenza della convenzione con la società Costruzioni Generali De Biasi;
  - con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Servizio Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la società Costruzioni Generali De Biasi avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Castellaneta;
  - con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
  - con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Servizio Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
  - con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 679 del 20.01.09, la società Costruzioni Generali De Biasi, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere all'Assessorato all'Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA; con la medesima nota, la società comunicava a questo Servizio la successione della CGDB Laerte S.r.l. nella interezza della sua posizione giuridica, relativa al ramo di azienda Laerte in Laterza (Ta);
  - con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 678 del 20.01.09, la CGDB Laerte S.r.l. invitava il Comune di Laterza a stipulare la convenzione, conforme al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, il cui schema era stato dalla stessa trasmesso all'amministrazione comunale il 21.10.08;
  - con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Servizio



Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale,;

- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 21.10.08 della CGDB Laerte S.r.l. a stipulare la convenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;

- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 3122 del 9.03.09, la società CGDB Laerte dichiarava di aderire alla richiesta del Comune di Laterza, contenuta nella determinazione di cui al precedente punto, della somma una tantum di euro 2.000,00 per ogni Megawatt autorizzato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da corrispondersi a titolo di ristoro ambientale ex art. 9 della DGR n. 1462 del 2008;

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:**

Parte 2 – Allegati cartografici



- ⇒ Località: loc. Serro Lo Monaco- Masseria Candile, Comune di Laterza (TA)
- ⇒ “Superficie: 8600 mq circa di pertinenze e un’occupazione suolo in fase di cantiere pari a circa 53 ha
- ⇒ Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot. n.3970, 4 marzo 2008): 12

5	2675093	4504235
6	2675550	4504268
12	2674750	4503541
16	2674978	4503043
17	2675181	4503314
22	2674314	4502175
23	2674794	4502489
24	2675349	4502570
25	2675879	4502451
26	2676103	4502669
27	2674634	4501831
28	2675556	4501723

→ Diametro aerogeneratori: 90-94

→ Potenza complessiva: 36 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

#### **a - Inquadramento nel PRIE di riferimento**

Non esiste un piano redatto consegnato all' Autorità Competente

#### **b - Impatto visivo e paesaggistico**

L'elaborato relativo alla simulazione dell'impianto nello skyline riporta più punti di vista (quattro) dai quali è possibile apprezzare l'insieme degli aerogeneratori, se pur stralciati dal contesto che vede compresenti altre opere di medesima tipologia.

L'impatto dal punto di vista collocato in corrispondenza della SP 20, indicata come SS 7 negli elaborati progettuali, appare più sensibilmente marcato degli altri per via della vicinanza e della più elevata percorrenza del sito.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito comunque al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi

intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio

#### **c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Per questo studio, non riproposto nell'aggiornamento degli elaborati portati in ultima consegna, si fa riferimento alla "Relazione flogistica e faunistica" consegnata a marzo 2007.

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazione delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è preceduta da frontespizio riportante nome di professionista non firmataria dello studio, sulla cui copertina, invece, è riportata firma, accompagnata da timbro professionale, dei progettisti dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai

fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, in particolare l'aerogeneratore n.22 per ciò che riguarda la seguente proposta.

#### **d - Rumori e vibrazioni**

L'elaborato H7 consegnato con nota prot. 6734 del 5 maggio 2008 consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto ulteriori elaborati presentati dal proponente rispetto alla condizione iniziale, relativa alla configurazione con maggior numero di aerogeneratori ovvero peggiorativa, assicurava comunque il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991 (classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

Ora, se pur vero la riduzione dovuta alla rimodulazione post-accordo ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che gli elaborati aggiornati avrebbero dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

Ad ogni modo, nella fattispecie introdotta dalla presente proposta, non si ravvisano criticità puntuali sotto questo profilo.

#### **e - Campi elettromagnetici ed interferenze**

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aereo-

generatori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari costruttivi- sezione cavidotti*".

Lo studio di impatto elettromagnetico, riferito anch'esso alla configurazione con maggior numero di pale, condizione a vantaggio di sicurezza, porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

#### **f - Norme di progettazione**

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore (già in fase pre-accordo). L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato un sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### **g - Dati di progetto e sicurezza**

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146m.

Nell'intorno degli aerogeneratori si segnalano masserie e casolari come di seguito specificato.

Masseria San Filippo- Torre n. 24 = d. pari a circa 260 m

Fabbricati di destinazione e stato d'uso non noti- Torre n. 22 = d. pari a circa 260 m

Tali distanze risultano comunque superiori al dato di gittata riportato.

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

#### **h - Norme tecniche relative alle strade**

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrono i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore alle necessità, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e 6-8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

#### **i - Norme sulle linee elettriche**

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti è di circa 13 km e percorre la viabilità esistente.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "*Particolari cavidotti*".

#### **j - Pertinenze**

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

#### **k - Le fasi di cantiere**

Non esiste una descrizione di dettaglio della fasatura di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

#### **m - Misure di compensazione**

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettoni-

ca/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- ai fini della connettività ecologica dell'area, ovvero per limitarne la frammentazione, si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, in particolare l'aerogeneratore n.22 per ciò che riguarda la seguente proposta;

- si rileva un'interferenza dell'aerogeneratore n. 16 con un'emergenza geomorfologica segnalata dall'omonima carta del PUTT-paesaggio, ascrivibile ad un solco d'impiuvio;
- l'aerogeneratore n. 28 dista dal SIC IT9130007 di una lunghezza insufficiente a considerare ammissibile l'impatto che questa determina sul sito;
- Gli aerogen. nn. 6 e 25 si ritrovano in ATD (area annessa) corrispondenti a corsi d'acqua del PUTT-p e individuabili in cartografia IGM, circostanza non ammissibile ai sensi del RR n.16/2006, lett. J.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn 6,16, 22,25 e 28.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche **propone parere favorevole per gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Costruzioni Generali De Biasi nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:**

Nome	EST (m)	NORD (m)
5	2675092	4504235
12	2674750	4503541
17	2675181	4503313
23	2674794	4502489
24	2675349	4502570
26	2676103	4502669
27	2674634	4501831

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio *Falco naumanni*, Capovaccaio *Neophron percnopterus*, Gufo reale *Bubo bubo*, Nibbio reale *Milvus milvus* e Nibbio Bruno *Milvus migrans*). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. **Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.**
2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.
  - integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione proposta dalla Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. al Comune di Laterza, e alla cui stipula quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Castellana, distando gli aerogeneratori n. 5, 12, 17,24 e 26 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
  - assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
  - garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
  - prevedere, come dichiarato nel progetto, che i caviddotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
  - prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
  - garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
  - assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
  - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
  - che, attesa la specifica competenza dell'Ente

Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili - come da previsioni urbanistiche - per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: *“per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione”*.

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi **3157,71 metri lineari di rotore**.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nelle

finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di **60** aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del **42%** del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

**Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali de Biasi S.r.l.), oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 4 aerogeneratori sugli 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale.**

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

**Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.  
E POLITICHE ENERGETICHE**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "*Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici*";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.**

**La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale**

**DETERMINA**

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), loc. *Serro lo Monaco-Masseria Candile*, proposto il 30.11.06 dalla CGDB Laerte S.r.l. (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.) con sede legale in Napoli alla via A. Manzoni n. 244, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di far pubblicare, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 167

**D.Lgs. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata ad AGE COS s.p.a. - c.da La Casina, Zona PIP, Troia (FG) - per l'impianto complesso (Cod. IPPC 5.3 e 5.4) di trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Deliceto (Prov. FG) alla località "c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna" - S.P. 104 km 4,8 a servizio del bacino di utenza ATO FG/5.**

L'anno 2009, addi 30 del mese di marzo in Modugno, presso l'Assessorato all'Ecologia

**Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Tutela Dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA, Ing. Gennaro Rosato**

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f.;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio attraverso la P.O. AIA in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio IPPC-AIA;

**ADOTTA IL SEGUENTE  
PROVVEDIMENTO**

**Visto** il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

**Visti**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relati-

vamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

**Visti inoltre**

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- la L.R. 17 del 13 agosto 1993: "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani";
- la L.R. 13 del 13 luglio 1996: "Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: "Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate". Completamento, integrazione e modificazione";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: "Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: "Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e inte-

grato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate";

**richiamato** il regolamento regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

**vista** la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società AGECOS s.p.a. avente sede legale a Troia (FG) in c.da La Casina - Zona PIP, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto complesso per la gestione dei rifiuti urbani, ubicato in c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna 71026 - Deliceto (FG), acquisita al protocollo del Settore in data 24 maggio 2007 n. 8533;

**vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agecos spa (a seguito di richiesta dell'Ufficio AIA (note agli atti), prodotta conformemente alla modulistica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.06) in data 10 luglio 2007 prot. n. 11417, per l'impianto in oggetto costituito da:

- impianto di selezione e biostabilizzazione di Rsu t.q. residuale dalle attività di raccolta differenziata;
- impianto di compostaggio dei rifiuti organici biodegradabili raccolti in modo differenziato;
- discarica di servizio/soccorso all'impianto.

**vista** la comunicazione di avvio del procedimento in data 07.08.2007 prot. 12791;

**visto** che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 30 agosto 2007, sul quotidiano "Quotidiano di Foggia";

**vista** la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388/2006 con determinazione del

dirigente del settore ecologia del 5 febbraio 2007 n. 58) presso la Provincia di Foggia in data 23 ottobre 2007, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

**preso atto delle risultanze:**

- della **I Conferenza dei Servizi** tenutasi in data 10 gennaio 2008 a seguito della quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in tale sede (come da verbali e documentazione in atti);
- del **sopralluogo** congiunto effettuato presso l'impianto in data 23 gennaio 2009, a seguito della quale la Società ha provveduto a trasmettere tutto quanto richiesto in tale sede (come da verbali e documentazione in atti);
- della **Conferenza** del 5 febbraio 2009 in cui, in particolare, è emersa la necessità che il lotto denominato "esaurito" fosse anch'esso oggetto della presente Autorizzazione e pertanto, si invitava l'Ato Fg/5 ad effettuare le opportune valutazioni per affidare anche la gestione di quest'ultimo all'Agecos. Si decideva altra conferenza conclusiva;
- della **Conferenza Decisoria** del 3 marzo 2009 in cui veniva acquisita copia della Deliberazione n. 4 del 02.03.09 del Comitato Esecutivo del Consorzio ATO Fg/5, con la quale "si individuava nella Società ATI Agecos spa - Cornacchini srl il soggetto per la pos-gestione del lotto esaurito". Si prendeva quindi atto che la Società ATI Agecos spa - Cornacchini srl è unico gestore dell'area, oggetto della presente Autorizzazione. Nella stessa sede, veniva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA (vds. verbali in atti) da parte di tutti i rappresentanti degli Enti ed Uffici presenti e interessati al procedimento per l'impianto così composto:
  - **impianto** di selezione e biostabilizzazione di Rsu t.q. residuale dalle attività di raccolta differenziata;
  - **impianto** di compostaggio dei rifiuti organici biodegradabili raccolti in modo differenziato;
  - **discarica** di servizio/soccorso all'impianto costituita da:

- un lotto esaurito;
- 2 lotti di completamento in fase di coltivazione;

**Dato atto, altresì, che:**

- le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05, **le condizioni, le prescrizioni ed i limiti riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;**

- il presente provvedimento "*sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05*";

- **l'allegato tecnico "Allegato A"**, parte integrante del provvedimento, contiene:

- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 5.1: Impianto di biostabilizzazione. Rifiuti conferibili;
- Paragrafo 5.2: Impianto di compostaggio. Rifiuti conferibili;
- Paragrafo 5.3: Discarica di servizio/soccorso. Rifiuti conferibili;
- Paragrafo 5.4: Prescrizioni generali sul conferimento
- Paragrafo 5.5: Prescrizioni operative di chiusura e post chiusura
- Paragrafo 6.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;

- Paragrafo 7.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 8.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 9.0: Recupero energetico;
- Paragrafo 10.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 11.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 12.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 13.0: Rischio di incidente rilevante

- l'autorizzazione, rilasciata con il presente provvedimento, deve essere rinnovata ogni 5 anni, così come disposto dal D.Lgs 59/2005, art. 9, e s.m.i. Per le attività inerenti lo smaltimento in discarica, annessa all'impianto complesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del medesimo D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale e comunque per la durata massima di 5 anni;

- ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 del D.Lgs n. 59/05, che sancisce che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della Autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;

**preso atto che:**

- il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, "Decreto Interministeriale sulle tariffe", in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale. Si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

- l'impianto oggetto dell'autorizzazione è soggetto alla *presentazione ed accettazione* delle garanzie

finanziarie, da prestare alla Provincia di Foggia nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare sono di seguito riportati:

- capacità complessiva del I° lotto esaurito di discarica risulta essere pari a: 105.000 m<sup>3</sup>;
  - superficie complessiva del I° lotto esaurito di discarica è pari a circa: 15.599m<sup>2</sup>;
  - capacità complessiva del I° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 130.000 m<sup>3</sup>;
  - superficie complessiva del I° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 21.006,5 m<sup>2</sup>;
  - capacità complessiva del II° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 130.000 m<sup>3</sup>;
  - superficie complessiva del II° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 21.006,5 m<sup>2</sup>;
  - capacità di trattamento dell'impianto per rifiuti tal quali pari a circa: 36.500 t/anno;
  - capacità di trattamento dell'impianto per la FORSU pari a circa: 10.950 t/anno;
- il Dirigente del Servizio Ecologia con nota, acquisita al ns prot. n. 4111 del 27 marzo 2009, ha richiesto all'Ufficio IPPC-AIA di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di avviare urgentemente l'esercizio delle sezioni di trattamento dei rifiuti già realizzate e che rivestono un ruolo strategico nella gestione complessiva degli RSU nell'intera Provincia di Foggia, anche in forza di Ordinanze con tingibili ed urgenti disposte dalla Provincia di Foggia, ai sensi dell'Art. 191 del D.Lgs. 152/06 e non più reiterabili dalla stessa Amministrazione oltre la data del 31.03.09;
- è stato rilasciato da parte della Commissione di Collaudo l'Atto Unico di Collaudo, certificandone la conformità e il funzionamento, in linea tecnica e funzionale in data 27.03.09;
- che il presidente della Commissione di Collaudo, ha rilasciato il Collaudo Statico delle strutture in c.a. in data 27.03.09, con esito favorevole ai fini dell'agibilità dell'impianto e delle opere collaudate.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

#### *DETERMINA*

fatte salve tutte le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

**di autorizzare** a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, la Società AGE COS s.p.a., con sede legale nel Comune di Troia (FG) - c.da La Casina - Zona PIP, per le attività 5.3 e 5.4 di cui al D.Lgs. n. 59/05, allegato I, relative all'Impianto complesso di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Deliceto (FG) in c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna, a servizio del bacino di utenza ATO FG/5 **costituito da:**

- impianto di selezione e biostabilizzazione di Rsu t.q. residuale dalle attività di raccolta differenziata;
- impianto di compostaggio dei rifiuti organici biodegradabili raccolti in modo differenziato;
- discarica di servizio/soccorso all'impianto composto da:
  - un lotto esaurito;
  - 2 lotti di completamento in fase di coltivazione.

alle condizioni, prescrizioni e modalità, tutte riportate nel presente provvedimento e allegato tecnico "Allegato A" che costituisce parte integrante dello stesso;

#### **Di stabilire che:**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, deve essere rinnovata ogni 5 anni e per le attività inerenti lo smaltimento in discarica, annessa all'impianto complesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale e comunque per la durata massima di 5 anni;

- la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Foggia, le Garanzie Finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18. Tali garanzie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto Regolamento.

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, si riportano di seguito i parametri di riferimento nonché i tempi entro cui la società è tenuta ad adempiere, tenendo presente che la *presentazione* e l'*accettazione* delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento:

- capacità complessiva del I° lotto esaurito di discarica risulta essere pari a: 105.000 m<sup>3</sup>;
- superficie complessiva del I° lotto esaurito di discarica è pari a circa: 15.599m<sup>2</sup>;
- capacità complessiva del I° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 130.000 m<sup>3</sup>;
- superficie complessiva del I° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 21.006,5 m<sup>2</sup>;
- capacità complessiva del II° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 130.000 m<sup>3</sup>;
- superficie complessiva del II° lotto di completamento di discarica è pari a circa: 21.006,5 m<sup>2</sup>;
- capacità di trattamento dell'impianto per rifiuti tal quali pari a circa: 36.500 t/anno;
- capacità di trattamento dell'impianto per la FORSU pari a circa: 10.950 t/anno;

**dette garanzie finanziarie** dovranno essere presentate entro **90** (novanta) giorni dal rilascio dell'AIA;

- la mancata presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine suddetto, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A", punto 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 18/07;
- la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le *modifiche dell'impianto*, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;

- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Deliceto;

di notificare il presente provvedimento alla Società AGE COS spa, avente sede legale nel Comune di Troia (FG) - c.da La Casina - Zona PIP a cura del Servizio Ecologia;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Deliceto (Fg), all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL FG competente per territorio, all'ATO FG/5, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Deliceto;

l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con parti-

colare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato dall'Ufficio nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA  
Dott. Ing. Gennaro Rosato

## Allegato A

**all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatoo alla Società AGECOS s.p.a. per il trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Deliceto (Prov. FG ) alla località “c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna” – S.P. 104 km 4,8 a servizio del bacino di utenza ATO FG/5.**

### 1.0 IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

**Denominazione:** IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DI RIUFUUTI URBANI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DEL BACINO ATO FG/5

- DISCARICA DI SERVIZIO/SOCCORSO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI;
- IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE DI RSU TAL QUALI;
- IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BIOMASSE RACCOLTE IN MODO DIFFERENZIATO.



Ubicazione dell’ impianto complesso

- **IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI A SERVIZIO DEL BACINO FG/5 - DISCARICA DI SERVIZIO/SOCCORSO**

denominazione

da compilare per ogni attività IPPC:

**5.4**

109.06

90

90.02

codice IPPC<sup>1</sup>

codice NOSE-P<sup>2</sup>

codice NACE<sup>3</sup>

codice ISTAT

classificazione IPPC <sup>1</sup>	Gestione rifiuti, discariche, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, > 10t/g o con capacità totale > 25.000 t/anno
classificazione NOSE-P <sup>2</sup>	Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel terreno)
classificazione NACE <sup>3</sup>	Smaltimento ed eliminazione di rifiuti
classificazione ISTAT	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi

IN ESERCIZIO (1° lotto di completamento)  
REALIZZATO (2° lotto di completamento)  
ESAURITO (1° lotto esaurito)

stato impianto

AGECOS Spa

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Potenza n. 105234			ragione sociale
denominazione	<b>IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DEL BACINO FG/5 –IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO</b>		
da compilare per ogni attività IPPC:			
5.3	109.07	90	O 90.00.1
codice IPPC <sup>1</sup>	codice NOSE-P <sup>2</sup>	codice NACE <sup>3</sup>	codice ISTAT
classificazione IPPC <sup>4</sup>	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi > 50t/g	Impianto di compostaggio e biostabilizzazione: nuovo.	
classificazione NOSE-P <sup>5</sup>	Trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti	stato impianto	
classificazione NACE <sup>6</sup>	Smaltimento ed eliminazione di rifiuti		
classificazione ISTAT	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi	AGECOS Spa	
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Potenza n. 105234			ragione sociale

## Indirizzo dell'impianto

comune	DELICETO	prov.	FG	CAP	71026
frazione o località	c.da Catenacci/loc. Masseria Campagna in agro di Deliceto (FG) – S.P. 104 km 4,8				
via e n. civico					
telefono	0881 914311	fax	0881 914311	e-mail	
coordinate geografiche	15°14'54	E	41°14'54	N	

## Sede legale

comune	TROIA	prov.	FG	CAP	71029
frazione o località	c.da La Casina – Zona PIP				
telefono	0881 977497	fax	0881 970006	e-mail	info@agecos.it
partita IVA	01316700762				

## Responsabile legale

nome	ROCCO	cognome	BONASSIA
nato a	FOGGIA	prov.(FG)	il 04/12/1969
residente a	Deliceto	prov.(FG)	CAP 71026
via e n. civico	CORSO UMBERO I, N. 7		
telefono	0881 977497	fax	0881 970006
codice fiscale	BNSRCC69T04D643V		
		e-mail	info@agecos.it

## Referente IPPC

nome	MAURIZIO	cognome	BONASSIA
telefono	0881 977497	fax	0881 970006
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)	c.da La Casina – Zona PIP Via Isonzo, n.8 - 71029 TROIA (FG)		
		e-mail	info@agecos.it

<b>IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DEL BACINO FG/5 –IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO</b>		superficie totale m <sup>2</sup>	99.350,00
<b>DISCARICA</b>			
superficie totale (lotto esaurito + lotto complet) m <sup>2</sup>	57.612	volume totale m <sup>3</sup>	330.000+35.000
		volume 1^ lotto esaurito m <sup>3</sup>	70.000+35.000
		volume 1^ lotto completamento m <sup>3</sup>	130.000
		volume 2^ lotto completamento m <sup>3</sup>	130.000
		volume complessivo residuo m <sup>3</sup>	195.000
superficie coperta m <sup>2</sup>	0	sup. scoperta impermeabilizzata m <sup>2</sup>	57.612

<b>CENTRO DI SELEZIONE E IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO</b>			
superficie totale m <sup>2</sup>	41.738		
superficie coperta m <sup>2</sup>	4.767,35	sup. scoperta impermeabilizzata m <sup>2</sup>	36.970,65

**DISCARICA, CENTRO DI SELEZIONE E IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE COMPOSTAGGIO**Responsabile tecnico Responsabile per la sicurezza 

Numero totale addetti  **Discarica**  
 Numero totale addetti  **Impianto di selezione, biostabilizzazione e compostaggio**

Turni di lavoro  
 1 - dalle 06.00 Alle 12.00  
 2 - dalle 12.00 alle 18.00  
 3 - dalle alle  
 4 - dalle alle

Periodicità dell'attività  tutto l'anno

gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic

<b>DISCARICA</b>	
Anno di inizio dell'attività	<input type="text" value="2000 (1lotto esaurito)"/> <input type="text" value="2007 – (1 lotto completamento)"/> <input type="text" value="– (2 lotto completamento)"/>
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	<input type="text"/>
Data di presunta cessazione attività	<input type="text" value="2020"/>

<b>IMPIANTO DI SELEZIONE E IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO</b>	
Anno di inizio dell'attività	2009
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione	
Data di presunta cessazione attività	2020

## 2.0 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE, IDROGEOLOGICO, SISMICO

COMUNE DI DELICETO		
Foglio	Particella	Vincolo / criticità
4	128	PIANO REGOLATORE ZTO zona agricola PUT Vincolo esteso C Vincolo distinto 06 (idrologia superficiale) PAI Vincolo PG1
	262	“
	264	“

## 3.0 AUTORIZZAZIONI GIÀ CONSEGUITE E RECEPITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

### A. Impianto Selezione, Biostabilizzazione e Compostaggio e Discarica di Servizio/soccorso

Settore interessato	Numero autorizzazione	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
	Data di emissione			
Rifiuti	Delibera di Giunta Provinciale n. 1451	Provincia di Foggia		Approvazione del progetto esecutivo generale e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del 1° lotto (330.000 m3) funzionale della Discarica
	10.07.1996			
	Decreto n.1641	Prefettura di Bari		Approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del “Centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla RD e linea di selezione di rifiuti indifferenziati”
	02.02.2001			
	Decreto del Commissario Delegato n.458	Commissario Delegato		Approvazione del progetto e autorizzazione della linea di selezione
	04.11.1999			
	Decreto del Commissario Delegato n.257	Commissario Delegato		Approvazione del progetto e autorizzazione della linea di selezione
	07.08.2002			
	Decreto del Commissario Delegato n.41	Commissario Delegato		individuazione dell'impianto di Deliceto a servizio dell'ATO Fg/5 (impianto di selezione realizzato e discarica SS e impianto di Biostabilizzazione da realizzare)
06.03.2001				

Decreto del Commissario Delegato n. 112	Commissario Delegato		Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio del 1 lotto
18.06.2004			
Decreto del Commissario Delegato n. 322	Commissario Delegato		Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto complesso di discarica SS, linea di biostabilizzazione e impianto di compostaggio (8,5 t/die)
20.12.2004			
Decreto del Commissario Delegato n. 215	Commissario Delegato		Ulteriore prosecuzione in sopraccettazione della discarica in esercizio pari a 35.000 mc
27.12.2005			
Decreto del Commissario Delegato n. 241	Commissario Delegato		Integrazione all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto complesso
19.12.2006			
Determinazione dirigenziale n. 1668	Provincia di Foggia		Autorizzazione all'esercizio del 1° lotto di completamento della discarica di s.s. e Autorizzazione a ricevere 90t/g di rifiuti di extra bacino fino al 31.12.07
01.06.07			
Delibera di giunta Provinciale n. 559	Provincia di Foggia		Autorizzazione (fino al 31.12.07) all'utilizzo di fanghi e detriti di perforazione da utilizzare per la copertura giornaliera di RSU
05.09.07			
Ordinanza del Presidente della Provincia prot. 311	Provincia di Foggia		Proroga (3 mesi) fino al 31.03.08
03.01.08			
Ordinanza del Presidente della Provincia prot. 19321	Provincia di Foggia		Proroga (3 mesi) fino al 30.06.08
02.04.08			
Ordinanza del Presidente della Provincia	Provincia di Foggia		Proroga (3 mesi) fino al 31.10.08
30.06.08			
Ordinanza del Presidente della Provincia prot.54707	Provincia di Foggia		Proroga (3 mesi) fino al 31.12.08

	31.10.08			
	Ordinanza del Presidente della Provincia prot. 56	Provincia di Foggia		Proroga (3 mesi) fino al 31.03.09
	02.01.09			
	Determinazione del Servizio Ambiente. N. 963/6.15/Reg.Det	Provincia di Foggia		Espressione Del Parere Favorevole Del Comitato Tecnico Provinciale per la messa in sicurezza e post gestione del lotto esaurito.
	17.03.09			

#### 4.0 DOCUMENTI PROGETTUALI DI RIFERIMENTO PER IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
Allegato1	Relazione Tecnica	Giu 2007
Allegato2a	Estratto topografico Scala 1:25000	Mag 2006
Allegato2b	Mappa catastale – Scala 1:4000	Mag 2006
Allegato 3	Stralcio del P.R.G. – Scala 1:2000	Giu 2007
Allegato 4	Planimetria generale – Scala 1:500	Giu 2007
Allegato 5	Planimetria dell'impianto con rete idrica con indicazione dei punti di emissione in atmosfera - Scala 1:500	Giu 2007
Allegato6a	Planimetria dell'impianto con individuazione rete idrica – Scala 1:500 1:250	Giu 2007
Allegato6b	Planimetria dell'impianto con l'individuazione dei punti di ispezione sulla rete idrica di raccolta acque bianche – Scala 1:500	Giu 2007
Allegato7	Planimetria dell'impianto con individuazione delle sorgenti sonore - Scala 1:500 1:250	Giu 2007
Allegato9	Planimetria impianto con individuazione dei punti di scarico - Scala 1:500	Giu 2007
Allegato10	Planimetria con individuazione delle aree deposito materie prime – prodotto intermedio – prodotto finito - rifiuti - Scala 1:500 1:250	Giu 2007
Allegato11	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti	Giu 2007
Allegato12	Progetto sistema di monitoraggio delle emissioni	Giu 2007
Allegato13	Sintesi non tecnica	Giu 2007

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
	Documento esplicativo - integrativo	Gen 2008
	Piano di disinfezione - derattizzazione	Gen 2008
	Piano di gestione operativa- piano di post gestione - piano di ripristino ambientale e bonifica - piano finanziario	Gen 2008
	Piano operativo impianto complesso	Gen 2008
5	Relazione geologico – geotecnica della discarica	Gen 2008
	Rilievo plano-altimetrico vasche primo e secondo lotto per verifica della capacità volumetrica residua, posizione cartografia locale e fotografia dei capisaldi - Scala 1:500 -	Dic 2008

Numero di riferimento	Titolo	Data emissione
	Relazione tecnica integrativa	Feb 2009
	Pianta lay-out Raccolta acque meteoriche Scala 1:500	Feb 2009

Numero di riferimento	Progetto esecutivo per il completamento della discarica per rifiuti non pericolosi (adeguamento progetto al D.Lgs 13.01.03 n. 36) Bacino di utenza Fg/5 Ubicazione Località Masseria Campana*	Data emissione
<b>RELAZIONI</b>		Sett 2004
1.1	Relazione tecnica	Sett 2004
1.2	Relazione di impatto ambientale	Sett 2004
1.3	Planimetria bacino d'utenza	Sett 2004
1.4	Corografia	Sett 2004
1.5	Stralcio PRG	Sett 2004
1.6	Stralcio catastale	Sett 2004
1.7	Planimetria fascia di rispetto	Sett 2004
1.8	Documentazione fotografica	Sett 2004
1.9	Analisi prezzi	Sett 2004
1.10	Elenco prezzi	Sett 2004
1.11	Computo metrico	Sett 2004
1.12	Quadro economico	Sett 2004
1.13	Piano di sicurezza e coordinamento	Sett 2004
1.14	Piano di manutenzione	Sett 2004
1.15	Incidenza manodopera	Sett 2004
1.16	Cronoprogramma	Sett 2004
1.17	Capitolo speciale d'appalto	Sett 2004
<b>ELABORATI PROGETTUALI</b>		Sett 2004
2.1	Piano quotato stato di fatto	Sett 2004
2.2	Planimetria generale	Sett 2004
2.3	Planimetria generale quotata	Sett 2004
2.4	Sezione tipo e particolari costruttivi	Sett 2004
2.5a	sezioni	Sett 2004
2.5b	sezioni	Sett 2004
2.5.c	Sezioni	Sett 2004
2.6	Computo dei volumi	Sett 2004
2.7	Impianto raccolta percolato: schema	Sett 2004
2.8	Impianto raccolta percolato: particolari costruttivi	Sett 2004
2.9	Impianto raccolta percolato: carpenteria vasca	Sett 2004
2.10	Impianto antincendio: schema	Sett 2004
2.11	Impianto antincendio: particolari costruttivi	Sett 2004
2.12	Relazione geotecnica	Sett 2004
2.13	Relazione di calcolo	Sett 2004
2.14	Fossi di guardia	Sett 2004
<b>OPERE STRADALI</b>		Sett 2004
3.1	Planimetria generale	Sett 2004
3.2	Planimetria di tracciamento	Sett 2004
3.3	Particolari costruttivi	Sett 2004
3.4	Particolari opere d'arte	Sett 2004
3.5.a	Profilo longitudinale	Sett 2004
3.5.b	Profilo longitudinale	Sett 2004
3.6	Impianto di smaltimento acque: schema	Sett 2004
3.7	Impianto di smaltimento acque: particolari costruttivi	Sett 2004
3.8	Relazione geotecnica	Sett 2004
3.9	Relazione di calcolo opere d'arte	Sett 2004
<b>IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE</b>		Sett 2004
4.1	Planimetria	Sett 2004
4.2	Schema	Sett 2004
4.3	Particolari costruttivi	Sett 2004
4.4	Relazione di calcolo	Sett 2004
<b>ALLEGATI</b>		Sett 2004
5.1	Relazione geologica	Sett 2004
5.2	Relazione pluviometrica	Sett 2004
5.3	Piano di bonifica	Sett 2004
5.4	Modalità di esercizio	Sett 2004
<b>ADEGUAMENTI AL D.LGS n.36/03</b>		Sett 2004
01	Piano di adeguamento (1^ lotto)	Sett 2004

02	Piano di gestione operativa	Sett 2004
03	Piano di gestione post-operativa	Sett 2004
04	Piano di sorveglianza e controllo	Sett 2004
05	Piano di ripristino ambientale	Sett 2004
06	Piano finanziario (1^lotto)	Sett 2004

\* progetto approvato con DCD n. 322/04

Numero di riferimento	Affidamento del Pubblico servizio di gestione e realizzazione di impianto complesso RSU costituito da centro di selezione rifiuti, linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio ed annessa discarica di servizio/soccorso, con cofinanziamento del 50% dei lavori, escluse l'acquisizione dell'area e la progettazione * *	Data emissione
A	Relazione Generale	Luglio 2006
B	Relazione Tecnica	Luglio 2006
C	Chede opere elettromeccaniche impianto	Luglio 2006
D	Piano di sorveglianza e controllo	Luglio 2006
E	Piano operativo di gestione	Luglio 2006
F	Computi metrici estimativi	Luglio 2006
G	Analisi e determinazione della tariffa	Luglio 2006
1	Planimetria Generale	Scala 1:1000
2	Schema di flusso	Luglio 2006
3	Schema a blocchi	Luglio 2006
4a	Linea trattamento RU – Plant Pay-out – Pianta e sezioni	Scala 1:200
4b	Linea compostaggio – Plant Pay-out – Pianta e sezioni	Scala 1:200
5.a	Linea di trattamento RSU: CAPANNONE RICEZIONE E SELEZIONE CAPANNONE TRATTAMENTI MECCANICI CAPANNONE STOCCAGGIO ED IMBALLAGGIO OPERE CIVILI	Luglio 2006
5.b	Linea di Compostaggio-Capannone Ricezione e Trattamento – Opere civili	Scala 1:100
5.c.	Linea di Compostaggio-Capannone Manutenzione e Raffinazione – Opere civili	Scala 1:100
6	Linea di Compostaggio: BIOCONTAINER – Pianta, sezioni e particolari	Scala 1:100
7	Linea trattamento RU e Compostaggio: BIOCELLE - Pianta, sezioni e particolari	Scala 1:100
8	Rete captazione e trattamento – aria interno complesso	Scala 1:200
9	Linea trattamento aria: BIOFILTRO – Pianta e sezioni	Scala 1:200
10.A	Rete di captazione e raccolta percolati impianto	Scala 1:200
10.B	Particolari costruttivi- captazione Biogas e percolato discarica	Luglio 2006
11	Rete captazione, accumulo e trattamento acque meteoriche	Scala: varie
12	Rete idrica	Luglio 2006
13A	Impianti elettrici distribuzione F.M.	Scala 1:500
13B	Impianto elettrico illuminazione interna	Scala 1:100

\*\* progetto approvato con DCD n. 241/06

Numero di riferimento	Progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza Ex 1^ lotto Discarica Controllata Bacino Fg/5***	Data emissione
<b>ELABORATO</b>		
1	Relazione Generale	Gen 2008
1 bis	Relazione tecnica integrativa	Gen 2008
2 bis	Relazione geologica-stabilità	Gen 2008
3	Relazione idraulica	Gen 2008
4	Elenco prezzi	Gen 2008
5	Computo metrico	Gen 2008
6	Quadro economico	Gen 2008
7	Piano di sicurezza e coordinamento	Gen 2008
10	Cronoprogramma	Gen 2008
<b>TAVOLA</b>		
1	Corografia generale – stralcio IGM – foglio 175 IV NO e SO, Foglio 174 I NE e SE	Gen 2008
2	Aerofotogrammetria scala 1:5000	Gen 2008
3	Planimetria generale	scala 1:5000
4	Sezioni P2, P11 e P16 stato di fatto e stato di progetto	scala 1:500
5	Sezioni P22, P23 e P25 Stato di fatto e stato di progetto	scala 1:500
6	Planimetria impianto di drenaggio acque superficiali	scala 1:500
6 bis	Schema profilo impianto di drenaggio acque	scala: nn
7	Particolari costruttivi	scala 1:50
8	Planimetria impianto pozzi biogas – aree di influenza	scala 1:500

**NB:** Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, in atti presso l'Ufficio, sono parte integrante del presente procedimento e gli stessi, con gli adempimenti previsti dai precedenti procedimenti, vengono assorbiti dal presente provvedimento e si ritengono approvati.

## 5.0 GESTIONE OPERATIVA

### 5.1 Impianto di biostabilizzazione. Rifiuti conferibili

Codice	Descrizione	Attività autorizzata	Quantitativi
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>		<b>100 t/giorno 36.500 t/anno</b>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	D8 (biostabilizzazione) D9 (triturazione)	
20 03 02	rifiuti dei mercati	D8 (biostabilizzazione) D9 (triturazione)	
20 03 03	Rifiuti della pulizia delle strade	D8 (biostabilizzazione) D9 (triturazione)	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D8 (biostabilizzazione) D9 (triturazione)	

### 5.2 Impianto di compostaggio. Rifiuti conferibili

Codice	Descrizione	Attività autorizzata	Quantitativi
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>		<b>30 t/giorno 10.950 t/anno</b>
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3	
<b>02 02</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>		
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3	
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>		
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3	
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3	
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>		
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3	
<b>03 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3 R13 (stoccaggio su area pavimentata coperta)	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3 R13 (stoccaggio su area pavimentata coperta)	
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>		
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3	
<b>20 01</b>	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>		
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3	
<b>20 02</b>	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>		
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R3	
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>		
20 03 02	rifiuti dei mercati	R3	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R3	

## 5.3 Discarica di servizio e soccorso Rifiuti conferibili

Codice	Descrizione	Attività autorizzata/stat o fisico	Prescrizioni
<b>19 03</b>	<b>Rifiuti stabilizzati/solidificati</b>		
19 03 07 <sup>^</sup>	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*	D1/solido	
<b>19 05</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>		
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D1/solido	
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D1/solido	
19 05 03	compost fuori specifica	D1/solido	Conferibile nella sola fase di start-up di durata pari a 12 mesi dall'avvio dell'impianto
19 05 99	RBD – Rifiuto biostabilizzato da discarica	D1/solido	Irdp < 800 mgO <sub>2</sub> /kgSV*h
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>		
19 08 01	vaglio	D1/solido	
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>		
19 12 01	carta e cartone	D1/solido	
19 12 04	plastica e gomma	D1/solido	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D1/solido	
19 12 08	prodotti tessili	D1/solido	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi di cui alla voce 19 12 11	D1/solido	Si tratta di fsc non utilizzabile per il recupero energetico ovvero di scarti rinvenienti dalla produzione di CDR da RSU. In caso di conferimenti di tale rifiuto dovrà essere data notizia e motivazione alle autorità competenti.
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>		
20 02 03	Altri rifiuti urbani		
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	D1/solido	
20 03 02	rifiuti dei mercati	D1/solido	
20 03 03	residui della pulizia stradale	D1/solido	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D1/solido	

<sup>^</sup>E' ammesso l'utilizzo dei fanghi di perforazione (rifiuti solidificati di versi da quelli di cui alla voce 19.03.06, codice CER 19.03.07), da utilizzare come materiale di copertura, esclusivamente ad integrazione dell'RBM nel caso in cui lo stesso non dovesse essere disponibile nella quantità sufficiente, oppure in caso di fuori servizio dell'impianto o in situazioni di emergenza. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere, di volta in volta, comunicata dal gestore al consorzio ATO, che rilascerà nulla osta e ne valuterà la conseguente modifica tariffaria.

#### 5.4 PRESCRIZIONI GENERALI SUL CONFERIMENTO

1. I rifiuti ammessi alla linea di biostabilizzazione sono quelli corrispondenti ai codici Cer riportati al precedente punto 5.1 e si tratta di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'Ato Fg/5, residuali da attività di raccolta differenziata.
2. E' fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti emergenziali in merito al conferimento dei rifiuti provenienti da Comuni della Provincia di Foggia, non appartenenti all'Ato Fg/5 e eventuali ulteriori proroghe. Tali rifiuti dovranno essere sottoposti a trattamento meccanico biologico prima del conferimento in discarica, compatibilmente con le potenzialità di trattamento autorizzate (100t/die).
3. I rifiuti ammessi alla linea di compostaggio sono quelli corrispondenti ai codici Cer riportati al precedente punto 5.2 e si tratta di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, provenienti dalla raccolta comunale differenziata dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'Ato Fg/5.
4. I rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici Cer riportati al precedente punto 5.3 e si tratta dei rifiuti non processabili, di quelli trattati o degli scarti di lavorazione provenienti dalle linee impiantistiche di cui alla presente autorizzazione. In caso di fermo impianto la discarica assumerà funzione di soccorso.
5. L'Irdp va misurato su campioni di rifiuti prelevati in corrispondenza delle sezioni impiantistiche così come indicate nel decreto commissariale 296/02, con metodica UNI/TS 11184/2006 e frequenza bimestrale presso laboratori pubblici
6. Il gestore deve garantire il rispetto delle normative vigenti relative ai criteri di ammissibilità ed in relazione ai requisiti costruttivi degli impianti, segnalando tempestivamente alle Autorità Competenti il respingimento di carichi o difformità occorse durante le operazioni di conferimento relative alle caratteristiche del rifiuto conferito.
7. E' ammesso l'utilizzo dei fanghi di perforazione (rifiuti solidificati di versi da quelli di cui alla voce 19.03.06, codice CER 19.03.07), da utilizzare come materiale di copertura, esclusivamente ad integrazione dell'RBM nel caso in cui lo stesso non dovesse essere disponibile nella quantità sufficiente, oppure in caso di fuori servizio dell'impianto o in situazioni di emergenza. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere, di volta in volta, comunicata dal gestore al consorzio ATO, che rilascerà nulla osta e ne valuterà la conseguente modifica tariffaria.

## 5.5 PRESCRIZIONI OPERATIVE, DI CHIUSURA E POST-CHIUSURA

1. Il gestore dovrà aver cura di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque di prima pioggia, quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto e il percolato della discarica.
2. Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia potranno essere utilizzate per il controllo delle polveri sulla discarica, nel rispetto delle indicazioni riportate nel seguito del presente allegato.
3. E' privilegiato il riutilizzo della risorsa idrica, accumulata a valle dell'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia, al fine di minimizzare il consumo dell'acqua proveniente da fonti esterne.
4. La copertura giornaliera deve essere effettuata mediante l'utilizzo di aggregati riciclati o Rbm, salvo comprovata impossibilità tecnica.
5. Tutti i rilievi topografici e la quota di chiusura della discarica dovranno essere univocamente riferiti a un caposaldo di posizione ed altitudine note, opportunamente ubicato, materializzato e segnalato da adeguata cartellonistica che riporti coordinate e quote. In particolare, il caposaldo dovrà essere ubicato in un luogo facilmente accessibile e con caratteristiche tali da assicurarne un'adeguata stabilità: sono da evitare strutture soggette a modificazioni nel tempo quali (per esempio) marciapiedi, cordoli, muretti divisorii, pozzetti di fognature ed ogni altra simile struttura prefabbricata. Nelle vicinanze non dovranno esserci (né allo stato attuale, né in futuro) ostacoli fissi che possano limitarne l'uso per il quale il caposaldo è stato installato. Il punto di riferimento dovrà essere agganciato (con una precisione adeguata) a punti fiduciali del Catasto o a capisaldi appartenenti a linee di livellazione di alta precisione (sia IGM che di altri Enti). Il punto di riferimento dovrà essere evidenziato da un perno metallico ancorato ad una base di calcestruzzo inamovibile e adeguatamente protetta al fine di assicurare elevata durabilità. Il caposaldo dovrà essere individuato entro 30 gg e dovrà essere comunicato a tutti gli enti competenti.
6. La coltivazione della discarica dovrà avvenire in modo da rendere possibile la contemporanea attività del sistema per la gestione del biogas già in fase di gestione operativa. Tale sistema dovrà essere sottoposto a regolari interventi di manutenzione che garantiscano elevati livelli di efficienza e dovrà essere dotato di apposita torcia di combustione del biogas dotata di dispositivi automatici di accensione in caso di fermo impianto di recupero energetico o di impossibilità di recupero energetico.
7. Il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile.
8. Il gestore è tenuto a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione.
9. Il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.
10. Per ciascun pozzo di monitoraggio deve essere predisposta una scheda tecnica che illustri le caratteristiche geometriche, costruttive e idrogeologiche.

11. I prelievi e le analisi, previste nell'attività di monitoraggio, devono essere effettuate avvalendosi di personale qualificato ed in laboratori competenti, preferibilmente indipendenti.
12. Le analisi previste nell'attività di monitoraggio devono essere condotte secondo metodiche di riferimento nazionali (UNI, CNR) e/o internazionali (CEN, ISO) o altre, comunque previa intesa con ARPA.
13. Il gestore dovrà trasmettere, così come disposto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 36/03, a cadenza annuale, alla Regione Puglia, alla Provincia, al Comune e all'Arpa una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
  2. prezzi di conferimento;
  3. andamento dei flussi e del volume di percolato, le relative procedure di trattamento e smaltimento nonché la correlazione fra la quantità di percolato prodotta e smaltita ed i parametri meteorologici rilevati;
  4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento unitamente ad analisi economica previsionale tesa a valutare la fattibilità del recupero energetico;
  5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
  6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica circa le eventuali non conformità;
  7. analisi economica finalizzata a verificare la possibilità di utilizzare aggregati riciclati provenienti da centri di recupero di rifiuti inerti per la copertura giornaliera e provvisoria dei rifiuti;
  8. tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull'andamento dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campioni prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell'impianto.
14. Il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 48 ore ad ARPA e Provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro 30 giorni.
15. Il gestore comunicherà alle autorità competenti, almeno 15 giorni prima, la data prevista per la cessazione dell'attività di discarica. Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote progettualmente previste e riportate negli elaborati di progetto in atti.
16. Entro 30 giorni dalla data di cessazione delle attività di discarica il gestore dovrà realizzare una copertura provvisoria e assicurare la manutenzione della stessa fino alla realizzazione della copertura definitiva.
17. La copertura definitiva della discarica sarà effettuata dal gestore entro 5 anni dalla cessazione dell'attività di discarica e previa verifica dell'esaurimento dei fenomeni di assestamento del corpo rifiuti e della conformità della morfologia del corpo della discarica – in particolare in relazione alla capacità di allontanamento delle acque meteoriche-, da effettuare di concerto con le Autorità competenti alla sorveglianza e controllo del territorio.

tale approvazione intercorrerà al massimo entro i 180 giorni successivi alla comunicazione del gestore, corredata da tutta la documentazione di collaudo, relativa alla ultimazione dei lavori di chiusura. La copertura finale dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/03 in relazione agli strati previsti ed alle relative caratteristiche dei materiali da utilizzare.

19. La durata della post gestione della discarica decorre dalla data di approvazione della chiusura di cui al punto precedente ed è fissata in 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, così come disposto dal Dlgs 36/03 e successive modifiche.
20. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, nonché registrazioni aggiornate della effettuazione della stessa, per gli impianti asserviti a mitigazione degli impatti ambientali.
21. Il gestore dovrà predisporre adeguati calendari ed idonee registrazioni aggiornate della effettuazione dei monitoraggi ambientali previsti in conformità delle prescrizioni presenti nella presente autorizzazione.
22. I percolati da biocelle e le acque di prima pioggia in eccesso rispetto alle volumetrie utilizzate per umidificare i biotunnel, devono essere smaltite in impianti terzi autorizzati.
24. Il gestore dovrà definire, in accordo con Arpa Puglia, il posizionamento delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria.

**6.0 EMISSIONI IN ATMOSFERA (complementare a quanto previsto da D.Lgs. n. 36/03)**

Le emissioni in atmosfera dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati: piano di monitoraggio e controllo” così come integrato dall’elaborato: “Progetto sistema di monitoraggio delle emissioni” giugno 2007, salvo l’individuazione di ulteriori parametri e diverse frequenze di monitoraggio da concordarsi con l’Arpa in fase di avviamento dell’esercizio dell’impianto.

**Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche**

Fase operativa / attività	Diffuse		Convogliate		Fuggitive	
	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza	Denom.	Provenienza
Allestimento	ED1	Movimentazione mezzi	/	/	/	/
Coltivazione /Gestione impianto	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		
			E3	Biofiltro		
Chiusura temporanea	ED2	Odori – biogas – Movimentazione	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		
Post gestione	ED3	Odori – biogas	E1	Motori recupero energetico biogas	/	/
			E2	Torcia biogas		

**Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche**

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio	
	Parametri	Limite		Gest. Op.	Gest.Post.C
ED1	Polveri in atmosfera* Deposizione al suolo di polveri**	5 mg/m <sup>3</sup> 10,5 g/m <sup>2</sup> /30gg	a) Bagnatura piste per controllo polveri	Trimestrale Mensile	/
ED2*	Polveri** COT CH <sub>4</sub> Mercaptani Ammine e derivati Deposizione al suolo di polveri**	5 g/m <sup>3</sup> / / / / 10,5 g/m <sup>2</sup> /30gg	b) Bagnatura piste per limitare le polveri	Trimestrale Mensile	Semestrale
	Biogas Sostanze odorigene	Nessuno Nessuno			
ED3	Odori – Biogas Mercaptani Ammine e derivati	Nessuno	Nessuno	/	/

E1**	Polveri totali NO <sub>x</sub> come NO <sub>2</sub> SO <sub>x</sub> come SO <sub>2</sub> CO SOT HCl HF	5 mg/Nm <sup>3</sup> 400 mg/Nm <sup>3</sup> 35 mg/Nm <sup>3</sup> 400 mg/Nm <sup>3</sup> 100 mg/Nm <sup>3</sup> 10 mg/Nm <sup>3</sup> 2 mg/Nm <sup>3</sup>	a) Sistema di abbattimento NO <sub>x</sub> e del CO b) Condizioni operative conformi al DM 5/2/98 e successive modifiche	Trimestrale	Semestrale
E2	Nessuno	Nessuno	a) Condizioni operative come previste da D.Lgs 36/2003	/	/
E3	Sostanze <sup>o</sup> con livello olfattivo ≤ 0,001 ppm	Vle ≤ 5 ppm	Adacquamentiperiodi ci al fine di assicurare un adeguato tenore di umidità del materiale filtrante	Trimestrale	/
	Sostanze <sup>o</sup> con livello olfattivo ≤ 0,010 ppm	Vle ≤ 20 ppm			

\* Limiti come da "Linee guida – Emissioni in atmosfera nuovi impianti – Dpr 203/88" approvate dal Criap nella seduta del 23/04/1998.

\*\* Lo standard di riferimento ISO/DIS 4222.2:1980 modificato; il posizionamento dei siti di campionamento dovrà essere entro i 250m dal confine dell'impianto e comunque dovrà essere sottoposto a parere dell'ARPA. (Come da nota Arpa prot. n. 887 del 5.05.2008, indirizzata all'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia)

\*\*\* Analisi da effettuare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

\*\*\*\* Valori limite definiti su indicazioni Arpa sulla base del D.Lgs. 152/06. I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro.

o I limiti come da l.r. 7/99. Le sostanze da analizzare e i valori di Toc (Threshold odor concentration) dovranno essere definiti in accordo con Arpa Puglia.

## 7.0 GESTIONE ACQUE

### 7.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE

#### Consumo risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo <i>Punto di misura</i>	Utilizzo	Metodo misura <i>Frequenza</i>	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acqua potabile	Autobotte	Servizi	Igienico-sanitaria Industriale	Lettura livello	mc	Cartacea, elettronica
Acqua industriale	Riciclo interno	Reattori trattamento Lavaggio pavimentazioni	Industriale	Lettura livello	mc	Cartacea, elettronica

## 7.2 GESTIONE ACQUE METEORICHE (complementare a quanto previsto da D.Lgs. n. 36/03)

Le acque meteoriche dovranno essere gestite e monitorate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati.

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
Allestimento	S1	Piazzali asfaltati e viabilità di servizio asfaltata	<p>a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata e utilizzata per il controllo dell'umidità all'interno delle biocelle. In caso di eccedenza della stessa, dovrà essere smaltita in impianti terzi;</p> <p>b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali compatibili con la qualità di tali acque o per riserva antincendio e, solo in caso di eccedenza della stessa, sarà inviata nel limitrofo canale indicato negli elaborati;</p>
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica (eventuale <i>run on</i> e <i>run off</i> )	Come precedente punto b).

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
Coltivazione discarica/gestione impianti	S1	Piazzali asfaltati e viabilità di servizio asfaltata	<p>a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata e utilizzata per il controllo dell'umidità all'interno delle biocelle. In caso di eccedenza della stessa, dovrà essere smaltita in impianti terzi;</p> <p>b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali compatibili con la qualità di tali acque o per riserva antincendio e, solo in caso di eccedenza della stessa, sarà inviata nel limitrofo canale indicato negli elaborati ;</p>
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica (eventuale <i>run on</i> e <i>run off</i> )	Come precedente punto b).
Chiusura provvisoria	S1	Piazzali asfaltati e viabilità di servizio asfaltata	<p>a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata e utilizzata per il controllo dell'umidità all'interno delle biocelle. In caso di eccedenza della stessa, dovrà essere smaltita in impianti terzi;</p> <p>b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali compatibili con la qualità di tali acque o per riserva antincendio e, solo in caso di eccedenza della stessa, sarà inviata nel limitrofo canale indicato negli elaborati;</p>

Fase operativa / attività	Denominazione	Provenienza	Destinazione
Chiusura provvisoria	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica (eventuale <i>run on</i> e <i>run off</i> )	Come precedente punto b).
Post gestione	S1	Piazzali asfaltati e viabilità di servizio asfaltata	<p>a) Separazione dell'acqua di prima pioggia che è accumulata e utilizzata per il controllo dell'umidità all'interno delle biocelle. In caso di eccedenza della stessa, dovrà essere smaltita in impianti terzi;</p> <p>b) Trattamento di grigliatura, disoleatura e dissabbiatura dell'acqua successiva a quella di prima pioggia al fine dell'eventuale riutilizzo della stessa per l'abbattimento delle polveri all'interno della discarica o per usi industriali compatibili con la qualità di tali acque o per riserva antincendio e, solo in caso di eccedenza della stessa, sarà inviata nel limitrofo canale indicato negli elaborati</p>
	S2	Canaletta perimetrale corpo discarica (eventuale <i>run on</i> e <i>run off</i> )	Come precedente punto b).

Denomin.	Composizione media		Prescrizione operativa	Frequenza monitoraggio
	Parametri	Limite		
S1 – acque successive a quelle di prima pioggia	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3, in caso di immissione in acque superficiali e in fognatura.	Nessuna	Annuale
S2	Parametri come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3	come da D.Lgs 152/06 - Allegato 5 alla Parte terza – Tabella 3, in caso di immissione in acque superficiali e in fognatura.	Nessuna	Trimestrale in fase di gestione operativa, semestrale in fase di gestione post operativa, a meno di impedimento oggettivo*

\* Il campione deve essere prelevato immediatamente prima dello scarico

### 7.3 GESTIONE SCARICHI ACQUE INDUSTRIALI

Non è previsto alcun tipo di scarico. I reflui prodotti verranno condotti presso impianti terzi

### 7.4 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO

Non esiste un impianto per il trattamento del percolato. Il percolato, accumulato in apposite vasche di stoccaggio, verrà smaltito in impianti terzi autorizzati.

### 7.5 GESTIONE DELLE ACQUE DI PROCESSO

Le acque di processo potranno essere riutilizzate per l'umidificazione dei biotunnel o avviate a smaltimento verso impianti terzi.

## 8.0 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

Di seguito sono indicati i principali rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto.

Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono di seguito elencati.

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Fase operativa / attività	CER	Provenienza	Destinazione
Allestimento	/	/	/
Coltivazione discarica/gestione impianto	19 07 03 <sup>(1)</sup>	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	19 05 99	b) Prelievo da rete di raccolta del percolato dalle biocelle	Riutilizzo nell'impianto o smaltito presso impianti terzi
	16 10 02	c) Vasca di raccolta prima pioggia	Riutilizzo nell'impianto o smaltito presso impianti terzi
	19 06 99	d) Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	e) Fossa settica	Impianti terzi
	20 03 04	f) Fanghi delle fosse settiche	Impianti terzi
Chiusura temporanea	19 07 03 <sup>(1)</sup>	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 06 99	c) Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi
	20 03 04	e) Fanghi delle fosse settiche	Impianti terzi
Post gestione	19 07 03 <sup>(1)</sup>	a) Prelievo da pozzi di raccolta del percolato	Impianti terzi
	16 10 02	b) Vasca di raccolta prima pioggia	Impianti terzi
	19 06 99	c) Biogas di discarica	Impianto di recupero energetico
	19 08 99	d) Fossa settica	Impianti terzi
	20 03 04	e) Fanghi delle fosse settiche	Impianti terzi

## 9.0 RECUPERO ENERGETICO

Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere realizzata la copertura definitiva, del lotto esaurito e contestualmente dovrà essere realizzato l'impianto per il recupero energetico del biogas.

Quest'ultima, realizzata al fine della produzione di energia elettrica, dovrà essere effettuate in conformità a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni.

Il gruppo elettrogeno deve avere una potenza termica complessiva non superiore a 3 MW.

Il biogas deve avere una concentrazione di H<sub>2</sub>S inferiore a 0.1 % v./v.

Deve essere cura del gestore garantire la perfetta efficienza del sistema di combustione di emergenza del biogas (torcia).

## 10.0 EMISSIONI DI RUMORE

Fase operativa / attività	Denom.	Provenienza	Limiti previsti	Prescrizioni operative
Allestimento	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Coltivazione discarica/ gestione impianto	R1	Movimentazione mezzi d'opera, macchine e motori	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
Chiusura temporanea	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna

Post gestione	R1	Movimentazione mezzi d'opera	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna
	R2	Gruppo elettrogeno recupero biogas	In base a quanto previsto da DPCM 1/03/91 e limiti di immissioni differenziali secondo Legge 447/95 a meno di ulteriori restrizioni a seguito di piano di zonizzazione acustica comunale	Nessuna

La ditta deve verificare annualmente, attraverso specifiche campagne di misura condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno non superino i limiti assoluti, per la zona di appartenenza, e quelli differenziali di cui all'art. 6 DPCM 1.3.1991 presso eventuali abitazioni circostanti, anche fuori della zona di appartenenza.

## 11.0 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nell'elaborato progettuale approvato "Progetto di sistema di monitoraggio delle emissioni".

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

#### Sezione trattamento RSU

Tipologia	Punto di prelievo	Scopo	Metodo misura Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gestione trituratore	Uscita	Garanzia della continuità di marcia	Misura pezzatura giornaliera	cm	Cartacea, elettronica
Gestione deferrizzatore	A valle	Garanzia della continuità di marcia	Visiva giornaliera		Cartacea, elettronica
Gestione vagliatura	A valle	Garanzia della continuità di marcia	Visiva giornaliera		Cartacea, elettronica
Gestione frazione secca	Pressa container/ riduzione volumetrica	Garanzia della continuità di marcia	Visiva giornaliera		Cartacea, elettronica

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

#### Sezione Compostaggio

Tipologia	Punto di prelievo	scopo	Tipo di misura Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gestione fanghi	Cassone	Controllo conformità limiti Legge 99/92	Ogni conferimento		Cartacea, elettronica
Gestione matrice	Miscelatore	Controllo rapporto di miscelazione	Giornaliera	Unità di massa in SS	Cartacea, elettronica
Gestione cumuli	Massa	Controllo strumentazione	Temperatura giornaliera	°C	Cartacea, elettronica
Gestione Ventilatori	Monitoraggio macchina	Garanzia della continuità di marcia	Giornaliera		Cartacea, elettronica
Gestione processo	Massa in fermentazione	Analitico/temporale	Analisi Chimico-Fisica durata 14-21gg	IR, rapporto C/N (20-30), Umidità (40-65%), pH ( 6-7,5), Temp.( >60<70°C) x 3d Aerazione ( 5-15%)	Cartacea, elettronica
Gestione processo	Massa in maturazione	Analitico/temporale	Analisi Chimico-Fisica durata 60 gg	IR, Aerazione ( 1-5%)	Cartacea, elettronica
Gestione processo	Raffinazione	Analitico	Analisi Chimico-Fisica	Conformità limiti L.748/84	Cartacea, elettronica

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

#### Sezione Biostabilizzazione

Tipologia	Punto di prelievo	Scopo	Tipo di misura Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gestione cumuli	Massa	Controllo strumentazione	Temperatura giornaliera	°C	Cartacea, elettronica
Gestione Ventilatori	Monitoraggio macchina	Garanzia della continuità di marcia	Giornaliera	Verifica assorbimento	Cartacea, elettronica
Gestione processo	Massa	Analitico	Analisi Chimico-Fisica / 20gg	IR, Umidità, pH, Temperatura	Cartacea

Di seguito è riportato un quadro illustrativo di massima da considerare per il monitoraggio della sola discarica.

### Quadro illustrativo di massima e prescrizioni specifiche

Matrice ambientale	Parametro	Frequenza misure gestione operativa	Frequenza misure gestione post-operativa
<b>Percolato</b>	Volume	Mensile	Semestrale
	Composizione <sup>1)</sup>	Trimestrale	Semestrale
<b>Acque superficiali di drenaggio</b>	Composizione	Trimestrale	Semestrale
<b>Qualità dell'aria</b>	Immissioni gassose potenziali <sup>2)</sup> e pressione atmosferica	Semestrale	Semestrale
<b>Gas di discarica</b>	Composizione <sup>3)</sup>	Mensile	Semestrale
<b>Acque sotterranee (per tutti i pozzi di monitoraggio previsti)</b>	Livello di falda	Mensile	Semestrale
	Composizione <sup>4)</sup>	Trimestrale <sup>4)</sup>	Semestrale <sup>4)</sup>
<b>Dati meteorologici</b>	Precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Temperatura (min, max, 14 h Cet)	Giornaliera	Media mensile
	Direzione e velocità del vento	Giornaliera	Non richiesta
	Evaporazione	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Umidità atmosferica (14 h Cet)	Giornaliera	Media mensile
<b>Topografia dell'area</b>	Struttura e composizione della discarica	Annualmente	
	Comportamento d'assessamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi 3 anni, quindi annuale

<sup>1)</sup> i parametri da misurare e le sostanze da analizzare sono: conducibilità elettrica, pH, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso e nitrico, BOD<sub>5</sub>, COD, idrocarburi, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Cd.

<sup>2)</sup> i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di aria prelevato lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica sono: CH<sub>4</sub>, SOT, Polveri totali.

<sup>3)</sup> i parametri da misurare e le sostanze da analizzare su un campione di biogas prelevato immediatamente prima del gruppo elettrogeno sono: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> con regolarità mensile; H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, polveri totali, NH<sub>3</sub>, mercaptani e composti volatili con frequenza annuale.

<sup>4)</sup> I parametri da misurare e le sostanze da analizzare su ciascun pozzo di monitoraggio sono, **qualora si dovesse misurare un livello freaticometrico imputabile alla presenza di falda**: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso. A cadenza semestrale sono inclusi i metalli. Almeno una volta l'anno è necessario integrare con i seguenti parametri: BOD<sub>5</sub>, TOC, Ca, Na, K, fluoruri, IPA, As, Hg, Cu, Cd, Cr totale, Cr(VI), Ni, Pb, Mg, Zn, cianuri, composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile), fenoli, pesticidi fosforati e totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati. I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.

## 12.0 SISTEMI DI GESTIONE

Il gestore non ha ottenuto, ad oggi, la certificazione UNI EN ISO 14001 nè registrazione in base al Regolamento EMAS.

## 13.0 RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

L'impianto non rientra fra gli impianti a rischio di incidente rilevante.

## IL PRESENTE DOCUMENTO "ALLEGATO A", ISTRUITO DALL'UFFICIO E' PARTE INTEGRANTE DEL PROVVEDIMENTO

COD. CIFRA AMB/DEL/2009/0000 \_\_\_ E' COMPOSTO DA N. 28 (VENTOTTO) FACCIAE .

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA  
(Dott. Ing. Gennaro ROSATO)



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**